Associazione Generale
degli Operai di Pinerolo

Modificazioni
allo Statuto-Regolamento

Statuto - Regolamento

Capo 1°:
Scopi e sede dell'Associazione.

Art. 1 = Sotto l'egida dello Statuto del Regno venne fondata il 12 Ottobre 1848 e autorizzata con R. Decreto 10 Luglio 1849 l'attuale Associazione Generale degli Operai di Pinerolo, la quale ha per iscopo:

a) di sussidiare i Soci in caso di malattia, e di provvedere per la loro cura medica;

b) di accordare sotto determinate condizioni, e in relazione ai mezzi disponibili, sussidi ai Soci inabili al lavoro;

c) provvedere agli onori funebri dei Soci ossiure accordare sussidi alle famiglie dei Soci defunti;

d) di somministrare ai Soci, per mezzo di un magazzino di previdenza, ed a prezzi mitissimi, generi di prima necessità;

e) di accordare ai Soci, mediante concordati speciali coi fornitori, facilitazioni per l'acquisto a prezzo ridotto, di medicine e di altri generi che non si smerciano nel Magazzino di previdenza;

f) di favorire ed incoraggiare l'istruzione, principalmente elementare e professionale, per mezzo di una biblioteca circolante ad uso dei Soci, e concedendo, secondo i mezzi disponibili e le norme stabilite, premi d'incoraggiamento ai Soci e ai figli di Soci che nell'anno scolastico antecedente maggiormente si distinsero nello studio.

2 = L'associazione ha la sua sede in Pinerolo, Via Silvio Pellico N°. 9. casa propria.

Capo II.
Categorie dei Soci.

3 = L'Associazione si compone di un numero illimitato di soci divisi in due categorie: Effettivi ed Onorari.

4 = Possono far parte dell'Associazione:

a) quali soci effettivi gli operai propriamente detti, gli agricoltori, gl'impiegati subalterni e gli esercenti un mestiere, un'arte, un'industria o un commercio, e che, all'epoca della loro ammessione, non siano lavoro-

c) una condotta onorata ed operosa (certificato penale);
d) un guadagno giornaliero non inferiore a lire 1.50.
(attestato di un socio):

Sono dispensati dal presentare il certificato penale gli addetti a pubbliche Amministrazioni.

All'atto della domanda il richiedente deve fare il deposito di £. 1.50.

8 = Il richiedente verrà poi presentato da un Membro Delegato dalla Direzione al medico sociale, per la voluta dichiarazione di sanità.

9 = Trascorsi quindici giorni, durante i quali la domanda verrà pubblicata per estratto all'albo dell'Associazione, il Consiglio addiverrà alla votazione per l'accettazione o no dell'aspirante.

10 = Per essere ammesso l'aspirante dovrà ottenere il suffragio della metà più uno dei votanti.

La deliberazione del Consiglio è inappellabile, e qualora la votazione non risulti favorevole all'aspirante, gli sarà restituito il deposito di cui all'art. 7. e non potrà presentare nuova domanda se non dopo trascorso un anno.

11 = L'ammissione data, pel pagamento dei contributi per l'anzianità sociale, dal primo giorno del mese in cui esse luogo.

12 = Tenendo conto del deposito fatto, il socio, appena ammesso, dovrà pagare alla Segreteria sociale la prima quota mensile, il prezzo del libretto e del distintivo sociale e la tassa d'ammissione, salvo, per quest'ultima, il disposto dell'ultimo alinea dell'art. 5.

Capo IV.

Doveri e diritti dei Soci effettivi.

13 = Ogni socio effettivo, colla richiesta d'iscrizione, tacitamente si obbliga di osservare il presente Statuto, nonchè le deliberazioni tutte dei poteri costituiti dell'Associazione, di condurre vita probra ed operosa come si conviene a uomo onesto e laborioso operaio, e di prestare l'opera sua, sempre quando sia richiesto da uno dei poteri sociali, sia per emettere pareri, sia per fare parte di Commissioni per qualunque oggetto d'interesse sociale.

14 = Tutti i soci effettivi sono tenuti ad intervenire alle sezioni per la nomina del Presidente e dei Consiglieri e dei Sindaci, sotto pena della multa di Cent. cinquanta, salvo il caso di legittimo, comprovato impedimento.

15 = Il contributo mensile, per la categoria dei Soci effettivi, è fissato in L. 1.25, e deve essere versato da ciascun socio a mani dell'Esattore sociale nell'ufficio dell'Associazione prima della scadenza di ogni mese.

16 = I Soci effettivi in ritardo nel pagamento dei contributi sociali sono puniti colla multa di cent. quindici per ogni mese insoddisfatto, oltre il pagamento dei contributi arretrati.

17 = Il ritardo del pagamento di tre quote mensili consecutive porta ai Soci la perdita di qualsiasi diritto verso l'Associazione.

Però i Soci stessi saranno riammessi nei loro diritti acquisiti, purchè regolarizzino in tempo utile, cioè prima della loro cancellazione dai ruoli, l'attestato di sanità rilasciato dal medico sociale, e paghino la multa stabilita dall'art. 16.

17 = ~~Il ritardo del pagamento di tre quote mensili consecutive porta ai Soci la perdita di qualsiasi diritto verso l'Associazione.~~

~~Però i Soci stessi saranno riammessi, purchè regolarizzino in tempo utile, cioè prima della loro cancellazione dai ruoli, l'attestato di sanità rilasciato dal medico sociale, e paghino la multa stabilita dall'art. 16.~~

18 = Il ritardo del pagamento di sei quote mensili consecutive porta la cancellazione dai ruoli.

19 = L'Associazione non è in obbligo di fare accertamenti ai morosi, e, risultando i medesimi decaduti, s'intende abbiano essi stessi rinunciato tacitamente ad ogni loro diritto.

20 = I Soci sono tenuti a dare avviso alla Direzione del loro cambiamento eventuale di abitazione.

In caso contrario non avranno diritto a reclamare se non riceveranno gli avvisi sociali, e dovranno sottostare a tutte le penalità portate dal presente statuto.

21 = I Soci effettivi, assenti ammessi, hanno diritto all'assistenza medica, e, dopo il noviziato di mesi sei agli onori funebri a spese dell'Associazione ed al sussidio ordinario, il quale decorrerà dal giorno successivo a quello della notificazione di malattia alla segreteria sociale.

21 = ~~I Soci effettivi, assenti ammessi, hanno diritto all'assistenza medica, e, dopo il noviziato di mesi sei al sussidio ordinario, il quale decorrerà dal giorno successivo a quello della notificazione~~ di malattia alla segreteria sociale.

22 = I Soci effettivi, abitanti fuori della cinta daziaria, non hanno diritto alla assistenza medica gratuita, e non sono tenuti a prender parte alle elezioni di cui all'art. 14. 42. 43. e 44.

23 = I Soci malati possono farsi curare, a proprie spese, da un medico di loro confidenza. Però la Direzione potrà sempre far visitare e sorvegliare il socio malato dal Medico Sociale.

24 = Il sussidio ordinario per le malattie temporanee è stabilito in lire 1.50 al giorno per giorni novanta, dopo i quali, se la malattia continua, il sussidio è ridotto a cent. 75 al giorno fino a guarigione.

25 = Nel caso che da una malattia all'altra non

fiavi l'intervallo di giorni sessanta, continuerà la ferie di sussidio precedentemente incominciata, salvo però il caso di malattia causata da disgrazia accidentale come rotture, ferite e simili, in cui dovrà essere corrisposta la ferie di lire 1.50 al giorno.

26 = Se la malattia dura da un anno e qualora si verifichino nel socio frequenti casi di malattia, la Direzione dovrà provvedere perchè dal medico sociale, o da una consulta di medici si riconosca se si tratta di affezione cronica che renda il socio abitualmente inabile al lavoro; e, risultando accertato lo stato cronico della malattia, cessa nel socio il Diritto al sussidio ordinario stabilito dall'art. 24 per le sole malattie temporanee, salvo il disposto degli art. 31 e 33.

La relazione dei medici sociali o dei membri della consulta, dovrà essere scritta e circostanziata.

27 = Il sussidio per le malattie veneree e per quelle prodotte da ubbriachezza o da risse, decorre unicamente per le giornate in cui il socio è obbligato a letto per ordine del medico curante o che fu ricoverato in qualche stabilimento sanitario.

28 = Durante la malattia e la convalescenza il socio non potrà uscire di casa che nelle ore destinategli dal Medico curante o darsi a qualsiasi lavoro e fatica, nè recarsi fuori della residenza senza la preferizione del Medico curante.

29 = Per quelle malattie che non obbligano al letto il socio deve recarsi dal medico sociale ogni tre giorni nelle ore stabilite.

~~29 = Per quelle malattie che non obbligano al letto il socio deve recarsi dal Medico sociale nelle ore stabilite.~~

30 = Durante la convalescenza il socio ha il dovere di presentarsi al Medico sociale una volta ogni cinque giorni e nelle ore che gli saranno indicate.

Non ha obbligo di attenersi a questa ultima prescrizione il socio che, per ordine del Medico, passa i giorni di convalescenza fuori della Città.

I soci che, in seguito a prescrizione medica, devono sottostare a qualche cura speciale fuori della Città, hanno diritto al sussidio, purchè si uniformino alle disposizioni del 3° alinea dell'art. 39.

31 = I soci effettivi riconosciuti affetti da malattia cronica costituente incapacità assoluta e permanente al lavoro avranno diritto al sussidio ordinario di cronicismo, sempre quando abbiano un'anzianità non minore di anni dieci, e si uniformino alle prescrizioni dell'apposito regolamento per la cassa cronici.

32 = I soci effettivi, aventi 50 anni di anzianità non interrotta da qualsiasi causa, ad eccezione di quella proveniente dal servizio militare, ed un'età non inferiore ad anni 75 avranno, senz'altro, diritto al sussidio ordinario di cronicismo.

33 = I soci affetti da malattia cronica costituente incapacità assoluta e permanente al lavoro, ma che non abbiano raggiunta l'anzianità sociale di anni dieci, nonchè i soci che, pur avendo l'anzianità d'anni dieci, tuttavia la loro infermità non costituisca incapacità assoluta e permanente al lavoro, avranno diritto ad un sussidio giornaliero, sulle entrate della cassa mutuo, eguale alla metà di quello ordinario di cronicismo, durante l'incapacità al lavoro.

Non saranno ammessi al godimento di questo sussidio i soci riconosciuti ancora capaci di ritrarre un guadagno giornaliero superiore ai Cent. cinquanta dall'esercizio della loro professione, mestiere od impiego, oppure da altro lavoro che loro riesca di dedicarsi.

34 = I soci, di cui all'art. precedente, non assenna rimiriamo tutte le condizioni di cui all'art. 31., potranno ottenere l'ammessione al sussidio ordinario della Cassa Cronici.

35 = Cessa il diritto al sussidio stabilito dall'art. 33 se avverrà, per due anni consecutivi, che la somma distribuita per tali sussidi abbia determinato un disavanzo annuale sulle entrate della Cassa-mutuo non inferiore al terzo della somma erogata in ciascun anno.

Potrà in seguito aver luogo la riammessione al sussidio se per due anni consecutivi sarà risultato sulle entrate annue della Cassa-Mutuo un avanzo non inferiore ai tre quarti della somma annuale occorrente, calcolata preventivamente.

36 = ~~Per conseguire qualsiasi specie di sussidio i soci, che vi avranno diritto, dovranno far risultare di aver regolarmente soddisfatto i contributi sociali.~~

Per conseguire qualsiasi specie di sussidio i soci che vi avranno diritto dovranno far risultare di aver regolarmente soddisfatto i contributi sociali, e il sussidio di malattia decorrerà solo dal giorno in cui venne effettuato il versamento delle quote arretrate.

37 = Il godimento dei sussidi non dispensa i sussidiati dall'obbligo di cui all'art. 15

38 = Sarà sospeso il sussidio per giorni dieci al socio trovato al lavoro, o che frequenti, senza speciale permesso del medico sociale, le osterie, i caffè, i luoghi di pubblici divertimenti e simili durante il tempo in cui percepisce sussidio.

Il socio che sia riconosciuto aver simulato la

malattia, non avrà diritto a nessuna specie di sussidio, e gli verrà applicato il disposto dell'art. 167.

I membri del Consiglio e della Direzione, che incorreranno nelle pene stabilite in quest'articolo, s'intenderanno decaduti dalla carica, e non potranno più essere rieletti a qualunque ufficio nell'elezione successiva.

39 = Il socio residente fuori del luogo della Sede sociale, per la denuncia di malattia si uniformerà alle disposizioni dell'art. 21 presso l'Associazione a cui è aggregato, e non essendo aggregato ad altra Associazione dovrà inviare alla sede sociale, entro i primi otto giorni, il certificato del medico curante (conforme al modulo annesso al presente statuto), debitamente legalizzato dal sindaco locale, o dal Presidente dell'Associazione Generale consorella.

In caso di ritardo il detto certificato medico sarà solo riconosciuto valido per otto giorni antecedenti alla presentazione di esso, fermo, per la decorrenza del sussidio, il disposto dell'art. 21.

Il socio non aggregato ad altra associazione dovrà far pervenire ogni dieci giorni e fino a completa guarigione, il certificato di continuata malattia alla sede sociale.

Pei degenti in qualche stabilimento sanitario, si terrà valida la dichiara rilasciata dalla Direzione dell'Istituto.

La direzione potrà derogare dalla disposizione contenuta nel presente articolo quando abbia ragioni sufficienti di ritenere che il socio si trovasse nell'assoluta impossibilità di ottemperarvi.

40 = I soci che passeranno al servizio militare nazionale, saranno sospesi dai doveri e dai diritti di socio per la durata del servizio stesso, purchè prima della partenza ne abbiano dato avviso alla Direzione, e l'assenza non ecceda il termine fissato dalle leggi relative. Tuttavia saranno solo riammessi nei loro diritti quei soci che entro un mese dal loro ritorno ne faranno domanda e comproveranno di essere in buono stato di sanità, mediante presentazione di certificato rilasciato dal medico sociale.

I soci così riammessi, per gli effetti del presente statuto non perderanno l'anzianità sociale.

~~Le famiglie dei soci sotto le armi possono servirsi al Magazzino di Previdenza~~.

41 = La sorveglianza degli infermi è affidata esclusivamente alla Direzione ed al Consiglio di rappresentanza.

42 = Al decesso di un socio, sia effettivo che onorario, o di una persona dichiarata benemerita dell'Associazione, 50 soci ed un Consigliere, invitati per turno, con facoltà di farsi sorrogare, il consigliere da altro Consigliere, ed i soci da altri soci, o da un membro della sua famiglia purchè non inferiore ai 15 anni, accompagneranno, colla bandiera sociale abbrunata, la salma all'ultima dimora.

Essi saranno avvertiti mediante avvisi individuali da consegnarsi a domicilio dal Bidello, indicanti il nome e cognome del defunto, il luogo del decesso e l'ora della riunione nella sala sociale per recarsi alla sepoltura.

Saranno pure affissi per la città almeno sei manifesti, invitanti tutti i soci ad intervenire all'accompagnamento funebre.

43 = Tutti i soci formeranno il corteo dalla sala sociale, e accompagneranno il defunto fino al cimitero. Ivi giunti, dal Consigliere saranno ritirati i singoli biglietti di avviso, il corteo verrà sciolto e la Bandiera, per cura del bidello, sarà avvolta nella relativa custodia e riportata alla sede sociale.

In assenza del Consigliere funzionerà uno fra i soci più anziani fra quelli comandati per turno.

44 = I soci ed il Consigliere invitati alle sepolture secondo l'art.° 42 che non interverranno alle medesime, saranno soggetti alla multa di cent. cinquanta.

Sono dispensati dall'intervenir alle sepolture i membri di qualche commissione, ed i soci cronici, oltre i soci indicati all'art. 22.

45 = L'Associazione provvede agli onori funebri dei soci effettivi, che hanno compiuto i sei mesi di noviziato con un funerale di terza classe.

46 = Fermo il disposto dell'art. 42 agli eredi del socio defunto che ne facciano richiesta verrà corrisposta integralmente la somma stabilita pei funerali a norma dell'art. 45, lasciando ad essi la facoltà di provvedere alle onoranze nel modo che crederanno più opportuno.

47 = Agli eredi del socio residente fuori di Pinerolo verranno accordate le stesse quotazioni colla deduzione delle spese di

45 = ~~L'associazione provvede a proprie spese ai funerali dei soci effettivi, stabilendo per ciascun funerale~~

46 = ~~Alla famiglia del socio defunto che intendesse di provvedere essa stessa alle onoranze funebri, purchè queste non siano inferiori a quelle stabilite dall'associazione, sarà corrisposta l'indennità fissata in lire.~~

47 = ~~Sarà pure pagata la stessa indennità di lire alla famiglia del socio defunto.~~

viaggio per una rappresentanza di almeno sei soci (compreso il portabandiera) qualora venga richiesta dagli stessi eredi in tempo utile, e sempre quando la somma occorrente pel viaggio non superi la somma di cui all'art. 46.

48 = S'intenderanno per eredi diretti:

1° - il coniuge (purchè convivente),

2° - i figli,

3° - i genitori,

e per eredi indiretti chi presenterà legale espressione delle ultime volontà del socio defunto. (*)

Trascorsi tre mesi senza che gli interessati si siano presentati a riscuotere il sussidio, questo s'intenderà prescritto e devoluto alla cassa Cronici.

(*) In mancanza di essi e dopo tre mesi dalla morte del socio il sussidio sarà corrisposto a chi comproverà con documenti autentici di aver sostenute le spese.

~~a) quando questi avesse appartenuto a religione che non ammette nel suo rito spese di sepoltura;~~

~~b) quando, per ragioni indipendenti dalla famiglia, non potesse aver luogo la funzione funebre.~~

48 = ~~Nei casi previsti dall'articolo precedente e in ogni altro caso in cui l'associazione non potesse intervenire con bandiera alle onoranze funebri, sarà integralmente corrisposta alla famiglia del socio defunto la somma di lire stabilita dall'art. 45.~~

Capo V.

Doveri e diritti dei Soci Onorari. Benemeriti dell'Associazione.

49 = I soci onorari devono pagare il contributo annuo di lire dodici, che verrà esatto entro il primo semestre di ogni anno, salvo quando non sia stata fatta la dichiarazione di volerli pagare a quote mensile o trimestrali.

50 = I soci Onorari possono prendere parte alle elezioni ed essere nominati nelle Commissioni.

Hanno facoltà di intervenire a tutte le adunanze dell'Associazione, cogli stessi diritti e cogli stessi doveri dei soci effettivi.

51 = Saranno dichiarati benemeriti dell'Associazione quelle persone che coll'opera loro abbiano procurato notevole sviluppo morale o materiale dell'Associazione, od abbiano erogato, a pro della medesima, somme o sostanze ragguardevoli.

Il Consiglio conferirà ai dichiarati benemeriti, un attestato di benemerenza sociale.

52 = Al decesso di un socio Onorario o di un benemerito dell'Associazione si seguirà il disposto dell'art. 42.

Capo VI.

Soci Aggregati e reciprocità colle Associazioni consorelle.

53 = La Direzione tratterà reciprocamente con qualunque altra Associazione italiana di M.S. che voglia fare adesione al 1° ed ai 2° e 3° dei seguenti patti di confederazione stabiliti nel congresso di Asti nel 1853:

1° Ogni socio che si diparte da una Associazione per recarsi provvisoriamente ad un'altra, potrà ivi pagare le sue quote, sarà sussidiato in caso di malattia, godrà della cura gratuita del medico e di tutti gli altri vantaggi morali e materiali di quell'Associazione, salvo

essere scelti nella categoria dei soci effettivi.

La Direzione è composta del Presidente, di un Vice-Presidente e di sette Direttori.

58 = L'assemblea generale dei soci elegge il Presidente dell'Associazione e il Consiglio di rappresentanza.

Il Consiglio di rappresentanza elegge nel suo seno la Direzione nella sua prima seduta.

Gli eletti durano in carica un anno.

59 = Il Presidente ed i Consiglieri durano in carica tre anni.

I Consiglieri si rinnovano per metà ogni anno: nel primo anno mediante estrazione a sorte, e dopo per anzianità di nomina.

I funzionari scaduti sono rieleggibili, salvo il disposto degli art. 58, 5ª alinea e 14?.

60 = Nel corso dell'anno, verificandosi vacante la carica di Presidente e l'epoca fissata per le elezioni ordinarie annuali distando di oltre mesi sei, si provvederà alla surrogazione immediata con apposita straordinaria elezione, e l'eletto durerà in carica fino al termine dell'anno successivo a quello in cui avvenne la sua nomina.

61 = ~~In assenza del Presidente, e nei periodi di tempo in cui tale carica può rimanere vacante, uno dei Vice-Presidenti ne farà le veci, colla precedenza a quello che nella nomina ottenne più voti.~~

61 = In assenza del Presidente, e nei periodi di tempo in cui tale carica può rimanere vacante, uno dei Vice-Presidenti ne farà le veci; in assenza di entrambi ne farà le veci uno dei Direttori per ordine di anzianità.

62 = Verificandosi qualche carica vacante nella Direzione, il Consiglio provvederà alla surrogazione con apposita elezione.

63 = Nel corso dell'anno non si farà luogo ad elezioni straordinarie per surrogazione di Consiglieri, eccetto il caso in cui il Consiglio sia ridotto a meno di 15 membri, compreso il Presidente.

Però quando il Consiglio sia ridotto a meno di 11 membri, compreso il Presidente, si faranno tosto le elezioni generali.

Quando si fanno le elezioni generali si addiviene pure alla nomina del Presidente, e decadono tutte le Commissioni.

64 = Quando aranno luogo nel secondo semestre dell'anno, le elezioni generali, non si faranno più le elezioni parziali stabilite dal presente statuto-regolamento, e gli eletti dureranno in carica fino all'epoca delle ordinarie elezioni parziali dell'anno successivo, fatta in conformità dell'art. 59.

Tale disposizione si applicherà pure per la durata in carica del Presidente.

65 = Salvo il caso di cui agli articoli precedenti, i Consiglieri auritempo cessati saranno surrogati alla prima ordinaria elezione.

66 = Chi sarà eletto in surrogazione di Consiglieri o di Direttori rimarrà in carica solo quanto avrebbe durato il suo predecessore.

67 = Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio o delle Commissioni padre e figlio, due o più fratelli, suocero e genero.

68 = Se l'elezione portasse nel Consiglio congiunti previsti dall'articolo precedente, il nuovo Consigliere sarà escluso da chi è in ufficio, quello che ottenne meno voti da chi ne ebbe maggior numero, il meno anziano di Associazione dal più anziano.

69 = Non possono essere eletti a Consiglieri:

a) i minori di anni 21;

b) gli analfabeti;

c) gli stipendiati od in qualunque modo salariati dall'Associazione;

d) i debitori di tre mesi o più di contributo sociale;

e) i debitori a qualunque titolo della medesima;

f) coloro che hanno maneggio del denaro sociale, liti vertenti, oppure che hanno direttamente o indirettamente parte in forniture, somministrazioni od appalti nell'interesse dell'Associazione;

g) i condannati a pene disciplinari a tenore dei vigenti Regolamenti e per la durata delle medesime;

h) i soci aventi un'anzianità sociale minore di un anno;

i) i soci residenti fuori di Pinerolo.

70 = ~~La Direzione ogni anno nel mese di settembre~~ compilerà la lista dei soci eleggibili, la quale verrà pubblicata all'albo dell'Associazione per giorni trenta consecutivi.

~~Scaduto tale termine, in caso di reclami, la Direzione~~ correggerà gli errori riconosciuti, e per le contestazioni rimetterà la lista e gli interessati al Consiglio, il quale deciderà inappellabilmente ed approverà la lista, che per l'anno non potrà più essere modificata, salvo che si tratti di elezioni straordinarie, per le quali il Consiglio dovrà quindici giorni prima provvedere all'aggiunta di quei soci che a tale epoca hanno diritto di essere eletti alle cariche sociali.

71 = ~~Tutti i soci di qualsiasi categoria sono elettori, purchè abbiano compiuto diciotto anni, e gli effettivi, non siano debitori di due o più mesi di contributo ed abbiano compiuto e pagato i sei mesi di noviziato; gli onorari, abbiano in tutto od in parte pagato la loro quota annuale.~~

72 = Per la prima domenica di dicembre di ogni

anno, l'Associazione sarà convocata in Assemblea Generale per l'elezione del Presidente, quando tale carica si verifica se vacante, e per l'elezione dei Consiglieri richiesti per completare il Consiglio.

73 = Le operazioni elettorali dovranno incominciare non più tardi delle ore nove, e non dovranno essere chiuse prima delle ore 16 e prima che tutti gli elettori presenti nell'aula abbiano potuto votare.

74 = L'ufficio elettorale sarà composto dal Presidente e da quattro soci effettivi, dei quali due più anziani e due meno anziani dell'Associazione, scelti dai presenti fra i primi venuti o più soci che si troveranno nell'aula all'ora dell'apertura.

L'ufficio elettorale sarà assistito in tutte le operazioni dal segretario dell'Associazione.

75 = Tre membri dell'Ufficio dovranno sempre trovarsi presenti alle operazioni elettorali.

76 = Nessuno potrà essere ammesso a votare se non è inscritto nella lista degli elettori affissa nell'aula.

77 = Il presidente che fa deporre le schede nell'urna, uno degli scrutatori ne fa contare, scrivendo il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante sopra un esemplare della lista.

78 = Il numero dei Consiglieri da scriversi sulla scheda non potrà sorpassare i quattro quinti del numero dei consiglieri da eleggersi. Però nel computo dei quattro quinti verificandosi una frazione, il socio elettore ha diritto di votare per il numero intero immediatamente superiore.

79 = Le schede sono valide anche quando non contengono tanti nomi di candidati quanti sono i Consiglieri per cui l'elettore ha diritto di votare.

80 = La scheda può essere scritta, stampata, o parte scritta e parte stampata.

Le schede devono essere in carta bianca, senza alcun segno che possa servire a farla riconoscere, e del medesimo formato di quella Ufficiale.

Le schede stampate che portassero cancellati dei nomi, saranno valide per gli altri nomi non cancellati e per quelli scritti.

81 = L'elettore può aggiungere, oltre i nomi dei candidati, la paternità, la professione, il titolo onorifico e quelle altre indicazioni che si usano nell'associazione per distinguere il candidato dagli omonimi.

82 = Sono nulle le schede nelle quali è scritta la sola indicazione «riconferma», quelle in cui l'elettore si è fatto

conoscere od ha scritto altre indicazioni, oltre quelle di cui all'art. precedente, e quelle che portano segni che possono ritenersi destinati a far riconoscere il votante.

83 = Si hanno come non scritti gli ultimi nomi eccedenti il numero dei Consiglieri da eleggere, e i nomi che non portano sufficienti indicazioni delle persone alle quali è dato il voto.

Però verificandosi in qualche scheda scritto il nome e cognome appartenenti a due o più soci, senza altra indicazione, il voto sarà attribuito al socio notoriamente candidato.

84 = All'ora stabilita, conformemente al disposto dell'art. 73, il Presidente dichiara chiusa la votazione, accerta il numero dei votanti risultante dalla nota di riscontro di cui all'art. 77 e procede allo spoglio delle schede.

85 = Qualunque contestazione o protesta sollevata sia durante la votazione che durante lo spoglio delle schede, dovrà essere tosto iscritta a verbale dal segretario e firmata dal socio o dai soci interessati.

Le schede contestate verranno firmate a tergo dal socio che le contesta e da un membro dell'Ufficio elettorale, chiuse e sigillate in un pacco recante all'esterno le firme dei componenti il seggio.

Nelle schede si conseguiranno dal Presidente al collegio dei probiviri i quali decideranno in merito senza appello, unitamente ai reclami di cui all'alinea primo del presente articolo.

86 = Perchè nella prima convocazione la votazione sia valida si richiede l'intervento di almeno un quinto dei soci residenti e non risultando tale numero sarà riconvocata l'Assemblea per la successiva domenica, nella quale saranno valide le elezioni, qualunque sia il numero dei votanti.

87 = Terminato lo spoglio e fatto il computo dei voti, qualora non vi siano contestazioni, il Presidente ne proclama l'esito da inserirsi al verbale firmato da tutti i componenti il seggio.

88 = Se vi sono contestazioni che possano pregiudicare l'esito della votazione, la proclamazione verrà fatta dal collegio dei probiviri.

89 = ~~Il Presidente eletto nelle elezioni generali entrerà in carica il giorno dopo le elezioni e dovrà tosto promuovere dai nuovi Consiglieri la loro adesione e fissare apposita Adunanza per l'insediamento del Consiglio e per la nomina della Direzione.~~

89 = Il Presidente eletto nelle elezioni generali entrerà in carica il giorno dopo le elezioni e dovrà tosto promuovere dai nuovi Consiglieri la loro adesione e fissare apposita Adunanza per l'insediamento del Consiglio e per la nomina della Direzione.

La mancanza di rinuncia per parte degli eletti equivarrà all'accettazione della carica.

In caso di rinuncia di taluno dei Consiglieri eletti subentreranno di diritto, a completare il Consiglio, coloro che dopo gli eletti ottennero maggior numero di voti, ciascuno in quell'ordine che gli spetta, avuto riguardo al numero dei voti riportati, giusta il disposto dell'art. 91.

Nessun amministratore dell'Associazione potrà essere contemporaneamente amministratore di altre società operaie di mutuo soccorso, di cooperative o magazzeni di previdenza.

~~ghio e per la nomina della Direzione.~~

~~La mancanza di rinuncia per parte degli eletti equivarrà all'accettazione della carica.~~

~~In caso di rinuncia di taluno dei Consiglieri eletti subentreranno di diritto, a completare il Consiglio, coloro che dopo gli eletti ottennero maggior numero di voti, ciascuno in quell'ordine che gli spetta, avuto riguardo al numero dei voti riportati, giusta il disposto dell'art. 91.~~

90 = Il Presidente sarà eletto a maggioranza assoluta di voti, ed occorrendo ballottaggio, questo si farà nella successiva domenica, tra i due candidati che nella prima votazione ottennero maggior numero di voti.

In caso di rinuncia per parte dell'eletto si farà luogo a nuove elezioni.

91 = Secondo l'ordine seguente la maggioranza di voti indicherà:

a) gli eletti a coprire le cariche dei Consiglieri scaduti per anzianità di nomina;

b) gli eletti in surrogazione di consiglieri anzitempo cessati.

92 = In tutti i casi di elezioni verificandosi parità di voti, sarà proclamato eletto il più anziano di Associazione.

93 = Le cariche sociali sono esercitate gratuitamente ad eccezione di quelle di medico, segretario ed esattore, i quali devono però essere inscritti in una delle due categorie di Soci dell'Associazione.

Capo VIII.
Attribuzioni dell'Assemblea Generale dei Soci. — Referendum —

94 = L'Assemblea Generale dei Soci:

a) nomina il Presidente, i Consiglieri e i Sindaci;

b) discute ed approva l'annuo conto amministrativo;

c) delibera sulle spese straordinarie superiori alle lire cinquecento, e sulle introduzioni di innovazioni nell'Associazione che vincolino il bilancio per una spesa superiori alle cento lire annue;

d) discute ed approva le variazioni e le modificazioni allo statuto sociale;

e) a richiesta del socio interessato, delibera inappellabilmente riguardo alla di lui espulsione dall'Associazione;

f) Delibera inappellabilmente intorno ai richiami fatti dalla maggioranza dei soci effettivi residenti contro le deliberazioni della Direzione o del Consiglio;

g) Delibera intorno alla fusione, all'aggregazione o alla federazione colle Associazioni Consorelle;

h) Delibera intorno alle materie scritte all'ordine del giorno ad istanza anche di un solo socio effettivo, fatta, per iscritto, pervenire alla Direzione almeno dieci giorni prima dell'Assemblea ordinaria.

95 = Quando le proposte indicate al comma c. d. e. f. g. possono semplificarsi in modo da risolversi colla sola affermazione o negazione avrà luogo il referendum fra tutti i soci, aventi i requisiti stabiliti dall'art. 71.

96 = Il referendum sarà deliberato dal Consiglio a maggioranza assoluta, o in seguito a domanda firmata da almeno un quinto dei soci effettivi residenti.

97 = Il Consiglio, quando non creda opportuno indire una seduta straordinaria, fissa nella prima seduta ordinaria il giorno in cui dovrà aver luogo il referendum.

Dalla deliberazione del Consiglio alla data del Referendum dovranno trascorrere almeno 15 giorni e non più di trenta, e durante questo periodo la Direzione dovrà rendere avvertiti i soci e far loro conoscere e spiegare colla maggior diffusione possibile le proposte da votarsi.

98 = In una stessa convocazione non si può votare più d'una proposta, ed i relativi quesiti dovranno essere redatti in forma chiara e concisa in modo che i votanti abbiano a rispondere soltanto col sì o col no.

99 = Sulla scheda di votazione i quesiti dovranno essere stampati. Di fronte ai medesimi i votanti dovranno apporre la risposta scrivendo sì o no.

Ogni altra indicazione è vietata sotto pena di nullità della scheda.

Tutte le altre norme di votazione sono identiche a quelle stabilite per le elezioni dei Consiglieri.

100 = La votazione dovrà farsi sempre in giorno festivo, e potranno votare tutti i soci che si trovano nelle condizioni prescritte dall'art. 71

101 = Qualora il numero dei votanti fosse inferiore al quinto dei soci inscritti, le proposte s'intenderanno decadute.

Capo IX.

Attribuzioni del Consiglio di Rappresentanza.

102 = Il Consiglio di Rappresentanza riceve dall'Assemblea pieni poteri nei limiti tracciati dal presente Statuto, del quale provvede all'esecuzione; è facoltativo però al Consiglio di procedere in via provvisoria ai casi non previsti dal presente Statuto con apposite Deliberazioni, le quali dovranno rimanere pubblicate per copia all'albo dell'Associazione ed essere stampate e distribuite ai soci, conservandone in apposito registro l'originale.

103 = Il Consiglio di rappresentanza:

a) approva l'annuo bilancio preventivo e rivede l'annuo conto amministrativo prima di presentarlo all'Assemblea generale;

b) approva le Deliberazioni prese dalla Direzione;

c) delibera intorno all'ammissione, sospensione ed espulsione di soci;

d) provvede alla nomina ed al licenziamento degli impiegati e dei salariati dell'amministrazione e del Caseificio sociale;

e) accerta mensilmente le entrate, le spese ed i sussidi accordati agli ammalati;

f) nomina i probiviri, il Consulente legale e tutte le altre Commissioni;

g) indice il Referendum ed approva la convocazione dell'Assemblea;

h) stabilisce l'impiego dei capitali disponibili;

i) autorizza il Presidente a stare in giudizio nell'interesse dell'Associazione;

l) delibera sopra tutti gli affari di qualunque specie non tassativamente attribuiti al Presidente o alla Direzione o all'Assemblea Generale.

Capo X.

Attribuzioni della Direzione.

104 = La Direzione rappresenta l'Associazione per Delegazione del Consiglio di Rappresentanza; veglia al regolare andamento dell'Amministrazione; da esecuzione alle Deliberazioni del Consiglio e a quanto è dal presente statuto prescritto, attenendosi scrupolosamente ad essi.

In caso d'urgenza la Direzione può prendere sotto la sua responsabilità quelle deliberazioni che altrimenti spetterebbero al Consiglio, riferendone a questo nella

sua prima adunanza.

105 = Spetta alla Direzione:

a) di fissare il giorno ed ora per le adunanze e di compilare i relativi ordini del giorno;

b) di stabilire e pubblicare alla porta della sala sociale l'orario d'ufficio per gl'impiegati, e di farlo eseguire puntualmente;

c) di proporre la nomina ed il licenziamento degli stipendiati e dei salariati, e la nomina delle commissioni al consiglio di Rappresentanza;

d) di sospendere gli impiegati ed i salariati, riferendone al Consiglio per gli opportuni provvedimenti;

e) di deliberare intorno all'erogazione delle somme stanziate nel bilancio;

f) di concludere le locazioni, le conduzioni, gli appalti ed i contratti resi obbligatori per legge o deliberati dal Consiglio;

g) di provvedere, coadiuvato dal Consiglio, alla sorveglianza dei soci infermi ed all'assegnamento dei sussidi;

h) di provvedere, ~~provvisoria~~, agli onori funebri dei soci defunti;

i) di autorizzare le provviste dei generi occorrenti al magazzino di previdenza, vegliare al regolare servizio ed alla regolare formazione degli inventari mensili ed alla tenuta dei registri;

l) di presentare al Consiglio le iscrizioni per l'ammissione dei soci dopo i quindici giorni di pubblicazione, facendo relazione sulle informazioni assunte, sui documenti presentati e sul risultato della visita sanitaria;

m) di infliggere l'ammonizione o di sospendere dal diritto di voto i soci incorsi nelle pene stabilite dall'art. 166;

n) di presentare all'approvazione del Consiglio il bilancio annuale preventivo, compilato sotto la sua cura e, per le opportune osservazioni, il conto annuale amministrativo, collo relazione dei sindaci;

o) di verificare mensilmente la nota dei soci effettivi incorsi in multa, o decaduti, o da cancellarsi dai ruoli per effetto degli art. 17. e 18.

p) di prendere cognizione della corrispondenza sociale e riferirne al consiglio nei casi più importanti.

106 = Il conto annuale amministrativo la Direzione unirà il conto morale ed economico della sua gestione indicando i fatti più importanti ed il modo con cui fece eseguire i servizi ad essa attribuiti, o che si eseguirono sotto la sua responsabilità.

107 = Sempre quando la direzione provvederà

per propria iniziativa, nei limiti della sua competenza, o fuori di essa, nei casi di urgenza, dovrà presentare all'approvazione del Consiglio le sue deliberazioni.

108 = Il Presidente, o chi ne fa le veci, e i Direttori sono personalmente e solidalmente responsabili dell'adempimento dei doveri del loro mandato, della verità dei fatti esposti nei resoconti sociali, e della osservanza dello Statuto sociale.

Cessa tale responsabilità nel Direttore che avesse fatto risultare il suo dissenso nel registro delle deliberazioni dandone partecipazione ai Sindaci, o che per motivo giustificato non fosse stato presente alla deliberazione da cui la responsabilità scaturisce.

Capo XI.
Collegio dei Sindaci.

109 = Il collegio dei sindaci è composto di tre membri scelti in qualunque categoria di soci, nominati ogni anno dall'assemblea in occasione delle elezioni dei consiglieri e colle stesse norme ma con distinta votazione.

110 = Il collegio dei Sindaci deve:

a) stabilire d'accordo colla Direzione la forma dei bilanci;

b) sottoporre a continuo esame e in ogni caso, almeno ogni trimestre, i libri dell'Associazione;

c) fare frequenti ed improvvisi riscontri di cassa;

d) riconoscere, almeno una volta al mese, l'esistenza dei titoli e dei valori di qualunque specie appartenenti all'associazione;

e) rivedere il conto consuntivo e farne la relazione;

f) curare che vengano scrupolosamente osservate tutte le disposizioni dello statuto-regolamento;

g) convocare l'Assemblea straordinaria ed anche l'ordinaria in caso di omissione da parte degli amministratori;

h) intervenire a tutte le adunanze del Consiglio.

111 = I Sindaci hanno nel Consiglio voto consultivo, e possono far inserire negli ordini del giorno di questo e della Direzione quelle proposte che credessero opportune.

I Sindaci estendono le loro attribuzioni a tutti i rami dipendenti dall'Associazione.

112 = I soci possono sempre ricorrere al Collegio dei Sindaci per accertare la legalità delle Deliberazioni, o all'Assemblea Generale se si tratta dell'espulsione di soci.

Il termine utile per presentare il ricorso d'appello è fissato ad un mese dalla data della deliberazione contestata.

Capo XII.
Collegio dei Probiviri.
Consulente legale.

113 = Il collegio dei probiviri è composto di quattro membri scelti nella categoria dei soci effettivi, nominati ogni anno dal Consiglio nella sua prima seduta.

I probiviri non possono coprire alcun'altra carica.

114 = Presiede il Collegio dei probiviri il consulente legale, pure nominato dal Consiglio ogni anno nella prima seduta.

115 = Il collegio dei probiviri definisce inappellabilmente le controversie d'indole personale od amministrativa, che possono sorgere tra i soci e tra questi e l'amministrazione o qualunque altra Commissione, salvo per l'espulsione dei soci, ai quali hanno sempre il diritto di ricorrere all'assemblea.

116 = Le questioni sottoposte al Collegio dei probiviri devono essere esaminate, discusse e definite colla presenza almeno di tre membri e del consulente legale, e dopo aver sentito le parti in causa.

117 = Il termine utile per ricorrere ai Probiviri è di un mese.

118 = La Direzione ed il consiglio per guida e norma delle deliberazioni più importanti potrà ricorrere al Consulente legale.

119 = Il segretario compilerà, in apposito registro, tutti i verbali della commissione di sindacato e di quella dei probiviri.

Capo XIII.
Attribuzioni dei funzionarii.

120 = Il Presidente è capo dell'associazione, ed ha autorità e potere discrezionale nelle adunanze e nell'amministrazione sociale; esercita il potere esecutivo sociale e rappresenta l'associazione rispetto ai terzi in giudizio e fuori, sovraintende a tutti gli uffizi ed alle aziende sociali, vigila l'andamento dei servizi e la tenuta dei registri, stipula i contratti deliberati dall'assemblea, dal consiglio di rappresentanza o dalla Direzione; firma gli atti, la corrispondenza ed i mandati di pagamento; convoca l'assemblea generale dei soci, il Consiglio e la Direzione, e può intervenire in tutte le commissioni, assumendo la presidenza in quelle che non hanno presidente; sorveglia e controlla le entrate straordinarie, le spese autorizzate, le iscrizioni e le cancellazioni dei soci.

In caso d'urgenza può provvedere direttamente agli atti d'amministrazione ed agli atti per la confer-

121 = Il Segretario tiene la contabilità sociale, quella del magazzeno di previdenza e la corrispondenza; osserva l'orario d'ufficio stabilito dalla Direzione; interviene a tutte le adunanze dell'Assemblea, del Consiglio, della Direzione e delle speciali commissioni, e redige i relativi verbali; compila il progetto del bilancio preventivo ed il conto anno amministrativo; disimpegna ogni altra mansione riflettente l'Amministrazione e la contabilità, e controfirma tutti gli atti d'amministrazione.

Al medesimo è affidata la custodia e la conservazione in apposito archivio di tutti i registri, documenti e titoli, e di tutte le lettere e carte riflettenti l'Associazione.

Potranno essere addetti alla segreteria impiegati o salariati nominati dal Consiglio, a seconda dei bisogni, ed a questi potranno essere dal Consiglio d'Amministrazione affidate le mansioni anche fra quelle di competenza del Segretario.

variazione del patrimonio sociale nell'interesse dell'Associazione, riferendone nella prossima seduta, al Consiglio ed alla Direzione.

Egli non potrà mai firmare, colla qualifica di presidente dell'Associazione qualsiasi atto, dichiarazione o pubblicazione, né prender parte a qualsiasi manifestazione estranei agli scopi dell'Associazione stessa.

~~121 = Il Segretario, tiene la contabilità sociale, quella del magazzeno di previdenza e la corrispondenza; osserva l'orario d'ufficio stabilito dalla Direzione; interviene a tutte le adunanze dell'Assemblea, del Consiglio, della Direzione e delle speciali commissioni, e redige i relativi verbali; compila il progetto del bilancio preventivo ed il conto anno amministrativo; disimpegna ogni altra mansione riflettente l'amministrazione e la contabilità, e controfirma tutti gli atti d'amministrazione.~~

~~A medesimo è affidata la custodia e la conservazione in apposito archivio di tutti i registri, documenti e titoli, e di tutte le lettere e carte riflettenti l'Associazione.~~

~~Potranno essere addetti alla segreteria impiegati o salariati, nominati dal Consiglio, a seconda dei bisogni. /~~

122 = L'esattore deve dare una cauzione da stabilirsi dal Consiglio in somma non inferiore a £. 500.

Egli osserva l'orario d'ufficio stabilito dalla Direzione: esige tutte le entrate sociali e paga tutti i mandati regolarmente spediti;

È responsabile delle somme esatte; presenta mensilmente al Consiglio la situazione di cassa, ed al principio di ogni mese rimette al segretario i registri delle esazioni per l'opportuno controllo;

Si reca dai soci onorari per esigerne i fitti e dai soci onorari per esigerne i contributi;

Presenta mensilmente a richiesta della Direzione la nota dei soci effettivi incorsi in multa, o decaduti, o da cancellarsi dai ruoli per effetto degli art. 16. 17 e 18, e dà pure l'elenco delle esazioni da eseguirsi per contributi di soci onorari, indicando le quote già esatte durante l'anno;

Non riceve contributi da soci effettivi multati se non col pagamento delle multe, né quota dei soci decaduti senza esplicito consenso scritto della Direzione;

Non potrà ritenere presso di se una somma superiore alle lire cento. Ogni eccedenza dovrà versarsi presso la locale Cassa di risparmio;

123 = Il bidello dell'Associazione è sotto l'immediata dipendenza del Presidente, o di chi per esso, esclusivamente pel servizio dell'Associazione;

Egli porta a domicilio dei soci gli avvisi sociali; interviene alle sepolture e a qualsiasi adunanza tenuta dall'associazione.

È specialmente incaricato della pulizia dei locali sociali, e disimpegna tutte le incombenze ordinategli dal presidente o da chi per esso.

Capo XIV.

Attribuzioni dei Medici Sociali.

124 = I medici sociali:

a) rilasciano gli attestati di sanità e di buona costituzione fisica ai richiedenti iscrizione nell'Associazione, facendo sempre constare dall'attestato i vizi o difetti d'organismo che nella persona avessero rinvenuti;

b) a richiesta, si recano sollecitamente dai soci infermi, si accertano della natura ed importanza della malattia e, all'occorrenza, rilasciano la dichiarazione di malattia che essi devono far pervenire entro le 24 ore alla sede sociale;

c) visitano e curano i soci infermi sì effettivi che aggregati;

d) ricevono pure in casa, o in luogo da destinarsi e nelle ore stabilite, i soci affetti da malattie che non obbligano al letto;

e) trasmettono alla sede sociale, non appena che il socio sia guarito la relativa dichiarazione di sanità;

f) fanno settimanalmente relazione alla Direzione sullo stato di malattia di ciascun socio, e non appongono la propria firma alle richieste di sussidio, se loro non risulta positivamente essere i richiedenti inabili al lavoro;

g) rilasciano tutte quelle dichiarazioni che possono occorrere a norma del presente regolamento, o che venissero richieste dai soci o dalla Direzione.

125 = Nella spedizione dei diversi attestati, i Medici devono attenersi ai moduli approvati dal Consiglio, ed uniformarsi a quante dal medesimo sarà ravvisato conveniente.

126 = Gli attestati sanitari a favore dei richiedenti iscrizione nell'Associazione devono contenere la dichiarazione che l'ammettendo è sano e robusto; che può essere iscritto e che nella sua persona non si riscontra nessun dei vizi d'organismo sotto indicati, nè qualsiasi altro che possa recare impedimento alla sua accettazione:

a) abito scrofoloso manifesto;

b) abito etico dinotante disposizione ad etisia;

c) abito cardiaco con manifesta palpitazione;

d) ernia benchè compressa da bendaggi;

e) erpete manifesto con eruzione nella pelle;

f) oftalmia scrofolosa sifilitica;
g) epilessia o mal caduco;
h) diatesi cattivazionale di cattiva indole, proveniente da indisposizioni fisiche;
i) imperfezioni alle estremità, causate da fratture mal consolidate o da lussazioni mal riposte.

Capo XV.
Adunanze.

127 = Le adunanze sociali sono ordinarie e straordinarie.

128 = Le adunanze ordinarie dell'Assemblea generale dei soci hanno luogo due volte all'anno:
a) per le elezioni: nella 1ª domenica di dicembre (art. 72);
b) per la discussione ed approvazione del conto amministrativo: nel 1° trimestre di ogni anno.

Le adunanze straordinarie dell'assemblea generale dei soci e il Referendum hanno luogo in tempo indeterminato.

129 = L'assemblea generale dei soci è convocata dal presidente per iniziativa della Direzione, previa approvazione del consiglio.

Però il presidente convocherà l'assemblea anche quando la maggioranza dei soci effettivi reputanti aventi i requisiti stabiliti dall'art. 71. ne faccia domanda motivata per scritto.

130 = Tanto per le adunanze ordinarie, quanto per quelle straordinarie dell'assemblea, tutti i soci, coi requisiti stabiliti dall'art. 71, saranno individualmente avvertiti per biglietto portante gli oggetti di convocazione.

Nessun socio potrà entrare nella sala delle adunanze senza la presentazione del suddetto invito.

131 = Le adunanze ordinarie del consiglio hanno luogo nella terza domenica di ogni mese.

Però è in facoltà del consiglio stesso di variare l'ora e il giorno delle adunanze ordinarie, ma non oltre due o tre volte all'anno, secondo le stagioni.

Le adunanze straordinarie del Consiglio hanno luogo quando non siasi potuto esaurire l'ordine del giorno nelle ordinarie e nei casi imprevisti e d'urgenza.

132 = I consiglieri dovranno sempre essere individualmente avvisati con biglietto indicante il giorno e l'ora dell'adunanza e gli oggetti a trattarsi.

133 = L'ordine del giorno delle sedute consigliari sarà pubblicato all'albo dell'Associazione a partire dal giorno antecedente all'adunanza.

134 = Le adunanze ordinarie della Direzione hanno luogo ogni sabato sera; potrà la Direzione essere convocata in via straordinaria, mediante avviso individuale portante gli oggetti di convocazione.

135 = Le adunanze del Consiglio sono pubbliche, ma non vi possono accedere persone estranee all'Associazione, se non richieste per interesse sociale.

Nessun socio potrà chiedere la parola né intervenire nelle discussioni, se non direttamente invitato dal Presidente, o per spiegare qualche sua proposta iscritta all'ordine del giorno.

Ogni scritto o stampato e nessuna proposta può essere presentata al Consiglio senza essere stata prima esaminata dalla Direzione.

Quando trattasi di persone il consiglio terrà seduta privata, e potrà pure tener seduta privata quando, con apposita deliberazione, lo crederà opportuno.

Nelle adunanze si deve osservare silenzio e rispetto, e rimanere a capo scoperto.

136 = Nelle adunanze non si può trattare di altri argomenti all'infuori di quelli indicati nell'ordine del giorno: ogni altra deliberazione è nulla.

137 = Per ogni adunanza il presidente, prima di aprire la discussione, farà dare lettura dell'ordine del giorno, e quindi concederà la parola sui singoli argomenti posti in discussione.

In virtù del potere disciplinare di cui è rivestito, potrà sempre togliere la parola a chi devii dall'argomento o porti ragioni oziose, estranee ed inefficaci alla delucidazione della materia, come altresì potrà rifiutarla a chi l'abbia già ottenuta per lo stesso argomento.

Domandata ed approvata la chiusura della discussione avranno solo diritto a parlare i soci che precedentemente avevano chiesta la parola, il relatore o l'autore della proposta in discussione.

138 = In caso di disordine, o quando il socio proferisse parole od allusioni che possano offendere la suscettibilità del corpo sociale o dei soci, il Presidente procederà contro il disturbatore a norma degli art. 167-168 e 169 del presente regolamento, e potrà sciogliere l'adunanza.

139 = Le deliberazioni prese nelle adunanze devono risultare da appositi verbali ed essere distintamente motivate.

Ciascun verbale dovrà inoltre contenere una succinta esposizione delle seguite discussioni per ogni

materia trattata.

140 = In via generale le deliberazioni si prendono per votazione palese, quelle riflettenti persone si prendono a votazione segreta sotto pena di nullità.

Salve disposizioni in contrario, a parità di voti si rimanda la deliberazione ad altra seduta.

Le votazioni palesi si fanno per appello nominale o per alzata di mano: le segrete si fanno o per schede od in quell'altro modo che sarà dal presidente ravvisato più atto a mantenere il segreto del voto.

141 = I verbali in genere devono essere letti ed approvati nella successiva adunanza e firmati dal presidente, dal Consigliere o dal Direttore anziano e dal segretario.

Direttore e consigliere anziano sono quelli che nella nomina a tali cariche ottennero più voti.

Prima delle approvazioni delle firme i verbali, riconosciuti inesatti, si possono modificare con aggiunte, cancellazioni o correzioni, delle quali si farà però annotazione in calce al verbale stesso e, seguito l'approvazione e l'apposizione delle firme prescritte, i verbali non potranno più essere variati.

142 = Il Consiglio è autorizzato ad approvare i verbali delle adunanze generali dell'Associazione, e può autorizzare la Direzione ad approvare quelli delle proprie adunanze.

143 = Non sono valide le deliberazioni dell'assemblea generale dei soci senza la presenza di almeno un quinto dei soci.

Non sono valide le deliberazioni del Consiglio prese senza la presenza di almeno 11 consiglieri, oltre il presidente o chi presiede la seduta.

La Direzione delibera a maggioranza assoluta di voti, e non sono valide le deliberazioni prese senza la presenza di almeno 5 suoi membri compreso il Presidente.

Sono valide le deliberazioni in genere prese in adunanza di seconda convocazione per lo stesso oggetto, qualunque sia il numero degli intervenuti.

144 = Tutti i soci possono fare proposte, petizioni e reclami, purchè siano presentate in iscritto, debitamente motivate e sottoscritte dai proponenti.

Tuttavia la Direzione ordinerà pure la registrazione delle proposte e dei reclami anche se fatti verbalmente.

Tutte le proposte, petizioni e reclami devono essere consegnati in apposito registro per ordine di

presentazione.

Una volta respinte dal Consiglio di Rappresentanza le proposte, durante l'anno in corso non possono più essere ripresentate.

145 = Tutti i soci possono nelle ore d'ufficio prendere visione dell'elenco generale dei soci e dei verbali del Consiglio che già sono stati approvati.

146 = Nelle adunanze sono assolutamente vietate tutte le discussioni che non riflettono direttamente gli interessi delle associazioni operaie in genere, delle cooperative di consumo e delle casse di previdenza per la vecchiaia.

147 = ~~Tutti i membri del Consiglio e della Direzione sono tenuti ad intervenire alle adunanze dei rispettivi Consigli.~~

~~I membri del Consiglio che, salvo il caso di malattia debitamente constatata, mancassero per tre volte consecutive o a più della metà delle sedute ordinarie durante l'anno, saranno considerati dimissionari, e non potranno più essere rieletti a Consiglieri nell'elezione successiva./.~~

147 = Tutti i membri del Consiglio e della Direzione sono tenuti ad intervenire alle adunanze dei rispettivi Consigli.

I membri del Consiglio che, salvo il caso di malattia debitamente constatata, mancassero per tre volte consecutive o a più della metà delle sedute ordinarie durante l'anno, saranno considerati dimissionari, e non potranno più essere rieletti a Consiglieri nell'elezione successiva.

In casi eccezionali e di urgente necessità può il Consiglio accordare congedi speciali ai Consiglieri che ne facciano domanda.

Capo XVII.
Norme e cautele per l'impiego e la conservazione del patrimonio sociale.

148 = L'associazione provvede al conseguimento dei suoi scopi:

a) colle tasse di ammissione;
b) colle quote dei soci;
c) colle multe;
d) coi redditi netti del magazzeno di previdenza;
e) coi redditi della cassa sociale;
f) cogli interessi del capitale investito in rendita dello stato, azioni od altri titoli garantiti dallo Stato;
g) cogli eventuali lasciti e donazioni.

149 = Il patrimonio sociale si divide in due categorie aventi ciascuna una distinta contabilità.

1ª Categoria = Cassa mutuo soccorso;
2ª " = Cassa cronici.

150 = Appartengono alla Cassa Mutuo:

a) le tasse di ammissione;
b) le quote dei soci effettivi;
c) il 10 per cento del reddito netto del magazzeno, in conformità dell'art. 10 del Regolamento del magazzeno cooperativo;
d) i redditi della cassa sociale;
e) interessi di capitali relativi.

151 = Appartengono alla Cassa Cronici:
a) le quote dei soci onorari;
b) le multe d'ogni specie;
c) lire 1500 sugli utili ricavandi dal magazzino di previdenza;
d) interessi di capitali relativi;
e) Lasciti e donazioni e qualunque altro provento non tassativamente destinato alla Cassa Mutuo.

152 = I lasciti o le donazioni che l'associazione conseguisse per un fine determinato ed avente carattere di perpetuità saranno tenuti distinti dal patrimonio sociale, e le rendite derivanti da essi saranno erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore.

153 = Le spese della Cassa-Mutuo si distinguono in sette capitoli.

Capitolo I. = Sussidi per le malattie temporanee - Spese funebri; - Sussidi ai soci cronici, giusta il disposto dell'art. 33.
id. II. = Stipendi, retribuzioni e simili.
id. III. = Imposte, riparazioni ai fabbricati, assicurazione contro gli incendi.
id. IV. = Spese pel funzionamento della Biblioteca e per l'assegnamento dei premi di incoraggiamento.
id. V. = Oggetti di cancelleria - registri - stampe diverse.
id. VI. = Spese di rappresentanza - festeggiamenti - beneficenza.
id. VII. = Spese diverse.

154 = Le spese della Cassa Cronici si distinguono in due capitoli:
Capitolo I. = Sussidio ordinario ai soci cronici;
id. II. = Soccorsi straordinari - impiego fondi.

155 = La realizzazione delle somme, l'investimento di quelle giacenti, nonchè le variazioni nella forma d'investimento, spettano al Consiglio, il quale deve impiegare i fondi nelle maniere seguenti:
a) In titoli emessi o garantiti dallo Stato Italiano;
b) In titoli di prestiti debitamente autorizzati di comuni o delle Provincie;
c) In cartelle di istituti o di società nazionali di credito fondiario;
d) In depositi presso la locale cassa di risparmio.

156 = La custodia dei valori sociali, tranne la som-

una occorrente per le spese ordinarie, è affidata al presidente, al segretario e all'esattore, i quali sono solidariamente responsabili.

157 = Il patrimonio sociale deve risultare da inventario conseguato in apposito registro, firmato dal presidente e dal segretario.

Previa ricognizione degli oggetti in principio d'ogni anno, esso sarà nuovamente firmato dal segretario e dal presidente in carica o da quello entrante.

Sempre quando si aggiunga o si diminuisca qualche oggetto al patrimonio sociale, si faranno le occorrenti modificazioni con apposite annotazioni e colle debite predette firme.

Annualmente si terrà fine conto del consumo del mobilio.

158 = Il patrimonio sociale non potrà mai essere destinato ad altri scopi che non siano quelli stabiliti dal presente statuto, e non potrà essere né in tutto né in parte alienato senza deliberazione dell'Assemblea Generale coll'intervento dei ~~due terzi~~ dei soci iscritti.

159 = In principio di ogni anno dovrà compilarsi il bilancio preventivo, e nel primo trimestre d'ogni anno sarà compilato il conto consuntivo dell'anno precedente, ed in esso saranno conseguate tutte le entrate e le spese, aprendo e chiudendo il conto stesso col preciso stato del patrimonio sociale al principio ed alla fine dell'anno.

160 = Per quanto riflette i soci delle Consorelle a quest'associazione aggregati sarà tenuta, a parte, una speciale contabilità.

Capo XVII.

Bandiera sociale.

161 = L'associazione conserverà la vecchia bandiera come reliquia preziosa della prima Associazione Generale Operaia inaugurata nel Regno a perenne ricordo delle ottenute libertà statutarie.

162 = La nuova bandiera sarà esposta al balcone della sede sociale esclusivamente nelle seguenti occasioni:

a) nel giorno anniversario della fondazione dell'Associazione (12 Ottobre);

b) nei giorni in cui avranno luogo le Assemblee Generali ordinarie e straordinarie dei soci;

c) nei giorni in cui avranno luogo le distribuzioni dei premi di incoraggiamento;

d) nel giorno della morte e nei successivi, fino al tempo della sepoltura, del capo dello Stato, dei presidenti delle Associazioni locali di M. soccorso, dei soci onorari ed effettivi e di persone dichiarate benemerite dell'Associazione;

e) nel giorno della festa nazionale dello Statuto.

163 = La nuova bandiera non potrà uscire dalla sede sociale se non sarà accompagnata da almeno cinque soci, e se non nelle seguenti occasioni:

a) nel caso dei funerali del Capo dello Stato, dei presidenti delle Associazioni locali di M.S., di soci fi effettivi che onorari edi persone dichiarate benemerite dell'associazione;

b) nel caso di congressi o di adunanze, in cui si discutano gli interessi generali delle Associazioni di M.S., delle cooperative di consumo e delle casse di previdenza per la vecchiaia;

c) nel caso di gite operaie fatte allo scopo di visitare esposizioni, mostre del lavoro, stabilimenti, officine, ecc. per constatare i progressi delle scienze, delle arti e delle industrie;

d) nel caso in cui l'Associazione sia essa stessa espositrice a qualche mostra delle associazioni di M.S. o di Previdenza;

e) nel caso in cui l'Associazione deliberasse di onorare qualche socio fi effettivo che onorario, o qualche benemerito dell'Associazione;

f) nel caso in cui l'Associazione, invitata, deliberasse di assistere a feste inaugurali o anniversarie di Associazioni di mutuo ~~soc~~ soccorso;

g) nel caso in cui l'Associazione fosse invitata ufficialmente, dalle autorità competenti al ricevimento solenne del Capo dello Stato;

164 = Le deliberazioni di cui nel precedente articolo, ad eccezione del comma a) devono sempre essere prese dal Consiglio colla maggioranza di almeno 12 voti.

Qualsiasi deliberazione in proposito è inappellabile.

Qualora l'Associazione deliberasse di farsi rappresentare in una delle occasioni suddette, la Direzione, occorrendo, nominerà gli opportuni rappresentanti, e ne determinerà, ove d'uopo, l'indennità.

Cessa qualsiasi diritto ad indennità quando cinque soci fi offrono spontaneamente per rappresentare l'associazione e per accompagnare la Bandiera sociale.

165 = La Direzione nomina in ogni anno un porta bandiera ed un supplente.

Essi devono prestar servizio a richiesta della Direzione, saranno responsabili della bandiera, e dovendosi l'Associazione recare fuori di pinerolo, saranno indennizzati del viaggio e del vitto.

La Direzione, avuto riguardo al servizio prestato, potrà concedere loro alla fine d'ogni anno qualche gratificazione.

Capo XVIII.

Disposizioni disciplinari.

166 = Saranno sospesi dei diritti di elettorato e di eleggibilità alle cariche sociali, e non potranno prender parte alle assemblee e al referendum:

a) i soci effettivi in ritardo nel pagamento di tre quote mensili;

b) i soci onorari che da dodici mesi non effettuarono in tutto od in parte il pagamento della loro quota annuale;

c) i soci colpiti da mandato di comparizione o di cattura per qualcuno dei reati pei quali si sarebbe luogo all'esclusione dell'Associazione;

d) i soci civilmente interdetti od inabilitati, ossiano notoriamente colpiti da malattie mentali.

167 = Saranno sospesi dalla qualità di socio per un termine non maggiore di mesi sei:

a) Coloro, che, per fruire del sussidio, hanno simulato malattie.

b) coloro che verranno meno al rispetto ed al buon trattamento che devono esistere tra soci nella sede sociale, ossiano quando il socio, con evidente malafede, per mezzo di parole, scritti o stampati si sia permesso nei convegni sociali od altrove di denigrare la riputazione dell'Associazione o di qualsiasi socio per ragioni inerenti all'Associazione stessa;

c) coloro che turberanno l'ordine, il decoro o la tranquillità delle adunanze.

L'effetto della sospensione priva il socio dai diritti ma non dagli obblighi suoi verso l'Associazione.

168 = Cesseranno, in qualsiasi tempo, dal far parte dell'Associazione, coloro a carico dei quali risulti che prima dell'ammissione abbiano subito condanne per le quali non si sarebbe dovuto far luogo all'accettazione.

169 = Saranno espulsi dall'Associazione:

a) i condannati a pene correzionali per furto, truffa, attentato ai costumi ed altri delitti infamanti;

b) i colpevoli di malversazione o di prevaricazione a danno dell'associazione;

c) coloro che faranno causa di disordini nelle adunanze, e che richiamati al loro dovere dal Presidente persisteranno nella resistenza;

d) coloro che con parole, scritti o stampati disonorino o compromettano l'associazione o diffamino i membri che l'amministrano o qualsiasi socio, sia nella sede sociale od altrove, per ragioni inerenti all'associazione;

e) i recidivi contro il disposto dell'art. 167.

I soci espulsi non potranno più venire riammessi.

170 = L'espulsione di un socio dovrà essere deliberata dal Consiglio colla maggioranza dei due terzi dei votanti, a scrutinio segreto, e dopo aver sentito le difese del socio accusato.

Contro la deliberazione del Consiglio il socio potrà sempre ricorrere al giudizio dell'Assemblea generale ordinaria.

171 = I soci che per qualsiasi causa, cessano di far parte dell'associazione e gli espulsi non hanno diritto ad alcun rimborso o ad alcuna indennità sulle somme da essi versate alla Cassa sociale.

Capo XIX.
Cautele per lo scioglimento dell'Associazione - e per le modifiche allo Statuto - Disposizioni diverse.

172 = La presente associazione non si intenderà sciolta se non per deliberazione presa in generale adunanza colla presenza dei cinque sesti dei soci effettivi e colla maggioranza dei due terzi dei votanti, anche se l'adunanza non è di prima convocazione.

La deliberazione, per essere valida, dovrà inoltre contenere l'elenco dei soci votanti e l'elenco di quelli assenti, quando non decaduti, ed indicare i soci aventi diritto al sussidio di cronicismo.

173 = In caso di scioglimento, il patrimonio della Cassa-Mutuo dovrà essere realizzato ed assegnato a quell'istituto di beneficenza indicato dall'assemblea stessa dei soci che delibera lo scioglimento.

Il patrimonio della cassa cronici dovrà pure essere realizzato ed assegnato a quell'istituto di beneficenza che ha per scopo di soccorrere i vecchi cronici e indicato pure dall'Assemblea, coll'obbligo di erogarne i frutti a favore dei soci dichiarati cronici all'epoca dello scioglimento e dei soci che successivamente

Diventassero tali, fuorchè soci effettivi alla stessa epoca.

174 = Pei lasciti e le donazioni che la società avesse conseguito per un fine determinato avente carattere di perpetuità si osserveranno le leggi vigenti sulle Opere pie.

175 = La realizzazione del patrimonio sociale, in caso di scioglimento, sarà curata dalla Direzione, mediante incanto volontario, in cui si venderanno tutti i mobili ed immobili formanti il patrimonio sociale, e di tutto si farà constare da apposito preventivo inventario e da successivo verbale d'incanto redatti da un notaio.

Una copia della Deliberazione di scioglimento, i verbali d'inventario e d'incanto, lo statuto ed i regolamenti in vigore, le carte d'ufficio e tutte quelle conservate nell'archivio sociale, saranno depositate nell'archivio municipale.

176 = ~~Le proposte dirette alla modificazione del presente Statuto, prima di essere portate all'approvazione dell'Assemblea generale dei soci, saranno sottoposte all'esame di una Commissione permanente costituita nelle persone del Consulente legale, del presidente, del Vicepresidente, del Direttore e del Consigliere anziano.~~

177 = ~~I locali dell'Associazione non potranno mai essere adibiti ad altri usi fuorchè a quelli riguardanti esclusivamente l'Amministrazione del Sodalizio.~~

178 = I soci non potranno mai addivenire alla ripartizione del patrimonio sociale per qualsiasi motivo.

179 = Fanno parte integrante del presente Statuto - Regolamento:

~~a) Lo speciale regolamento del Magazzino di prestanze;~~

a) Lo speciale regolamento per la Cassa Cronici;

b) Le norme e le disposizioni per la distribuzione dei premi di incoraggiamento ai soci e ai figli di soci premiati nelle scuole elementari e professionali;

180 = Per quanto non è tassativamente preveduto dal presente Statuto-Regolamento si ricorrerà alle disposizioni sancite dai vigenti codici civile e di commercio ed alla legge Comunale.

Capo XX.
Disposizioni transitorie.

181 = Il fondo di lire ~~1226,47~~, intestato alla cassa Vedove ed orfani, passerà alla cassa mutuo

182 = Le disposizioni del presente Statuto non hanno effetto retroattivo per quanto riguarda il

176 = Le proposte dirette alla modificazione del presente Statuto, prima di essere portate all'approvazione dell'Assemblea Generale dei soci, saranno sottoposte all'esame di una Commissione permanente costituita nelle persone del Consulente legale, del presidente, del Vicepresidente, del Direttore e del Consigliere anziano.

177 = I locali dell'Associazione non potranno mai essere adibiti ad altri usi fuorchè a quelli riguardanti esclusivamente l'Amministrazione del Sodalizio.

Nessun registro, documento o contratto potrà essere esportato dai locali sociali. Occorrendo il caso eccezionale di doverlo permettere provvederà il Consiglio con apposite Deliberazioni.

Diritto di voto e la residenza.

183 = Per quelle eventuali modifiche al presente Statuto-regolamento che fossero richieste dall'autorità superiore per poter ottenere il riconoscimento giuridico provvederà il Consiglio con apposite deliberazioni.

184 = Il presente Statuto-Regolamento andrà in vigore non appena l'Associazione avrà conseguita la personalità giuridica.

Saranno abrogati e cesseranno, da tale epoca, di aver vigore ogni regolamento e disposizioni anteriori contrarie al presente Statuto.

Il presente Statuto-Regolamento venne, articolo per articolo e quindi complessivamente, discusso ed approvato nelle Assemblee Generali dei soci tenutesi nei giorni 8 e 9 Dicembre 1906.

Pinerolo ---

= Originale 1900 = = Modifiche 1906 = = Correzioni =

Capo I°

Natura e Scopo dell'Associazione

Art. 1°

Sotto l'egida dello Statuto del Regno venne fondata in Pinerolo, nel 1848 l'attuale Associazione Generale degli Operai, la quale ha per iscopo;

a) di sussidiare i Soci in caso di malattia e di provvedere per la loro cura medica;

b) di accordare, sotto determinate condizioni ed in relazione ai mezzi disponibili, sussidi ai soci inabili al lavoro.

c) di somministrare ai soci per mezzo di un magazzino di provvidenza a prezzi mitissimi generi di prima necessità;

d) di accordare ai soci, mediante convenzioni speciali coi fornitori, facilitazioni per l'acquisto a prezzi ridotti di medicine e di altri generi che non si

- id. -

- id. -

- id. -

Art. 1°

Sotto l'egida dello Statuto venne fondata in Pinerolo il 12 ottobre 1848 l'attuale Associazione generale degli operai, la quale ha per iscopo;

a) di sussidiare i Soci in caso di malattia e di provvedere per la loro cura medica;

b) di accordare sotto determinate condizioni ed in relazione ai mezzi disponibili sussidi ai soci inabili al lavoro, sotto la formola di cronicismo

c) di sviluppare il sistema cooperativo per mezzo di distributori di provvidenza affinchè ognuno possa acquistare a prezzi mitissimi i generi di prima necessità.

d) di procurare coi mezzi possibili che l'Associazione possa ottenere a prezzi ridotti i medicinali nonchè quei generi di cui non fossero

smerciano nel magazzino di previdenza;

e) di favorire ed incoraggiare l'istruzione principalmente elementare e professionale per mezzo di una biblioteca circolante ad uso dei soci, e concedendo, secondo i mezzi disponibili e le norme stabilite, premi d'incoraggiamento ai soci ed ai figli dei soci che nell'anno scolastico antecedente maggiormente si distinguessero nello studio;

f) di aiutare moralmente e materialmente i soci con l'istituzione di corsi serali medici e consultori gratuiti;

g) di curare l'idoneità e l'iscrizione dei soci nelle liste elettorali politiche ed amministrative;

h) di favorire ed incoraggiare l'istruzione particolarmente elementare e professionale per mezzo di una biblioteca circolante ad uso dei soci, e concedendo, secondo i mezzi disponibili e le norme stabilite, premi d'incoraggiamento ai soci ed ai figli dei soci che nell'anno scolastico antecedente maggiormente si distinguessero nello studio, nonchè di aiutare e sviluppare sotto tutte le forme ritenute utili e pratiche, l'educazione dei lavoratori.

Art. 2

L'Associazione provvede al conseguimento del suo scopo con mezzi propri, colle quote che si pagano dai soci; coi risparmi che si ricavano dall'esercizio di un magazzino di previdenza; colle donazioni dei benefattori, provvisti i distributori;

c) di procurare, dato le esigenze del bilancio, l'istituzione delle colonie alpine e marittime per i figli dei soci più bisognosi di cure;

Art. 2°

L'Associazione provvede al conseguimento delle proprie finalità con mezzi propri ricavati; le quote pagate dai soci; gli utili ricavati dai distributori; le oblazioni ed i lasciti dei soci benefattori; essa divide la propria gestione in:

a) cooperazione e previdenza
b) mutualità
c) cassa invalidi o cronicismo
d) cassa vedove ed orfani -
e) istruzione.

Capo II°
Categorie dei Soci

Art. 3°

L'Associazione si compone di due categorie di soci; effettivi ed onorari.

Art. 3

L'associazione si compone di tre categorie di soci;
1° effettivi -
2° benefattori od onorari -
3° aggregati -

Art. 4° -

Possono far parte dell'Associazione;
a) quali soci effettivi gli operai propriamente detti, gli agricoltori, gli impiegati subalterni e gli esercenti un mestiere, un arte, una industria od un commercio, e che all'epoca della loro ammissione non diano lavoro continuo a più di 5 operai o commessi;
b) quali soci onorari i cittadini che ne facciano richiesta, e che si obblighino al pagamento dell'annuo

Art. 4°

Possono far parte dell'associazione, essendone il numero illimitato; come soci effettivi:
a) gli operai a qualunque industria, arte o mestiere siano adibiti.
b) gli artieri che all'epoca della loro ammissione non diano lavoro a più di 5 operai o commessi;
c) gli impiegati subalterni i cui stipendi, compresi quelli cumulativi, non sorpassino le 1500 lire annue.

Restano esclusi i professionisti eser-

contributo di lire 12 =

centi un'arte, un'industria, in ufficio proprio o per conto di terzi, e che siano a contatto diretto od indiretto nelle diverse industrie con un maggior numero di 5 operai o di subalterni di qualsiasi categoria.

d) come soci benefattori od onorari tutte quelle persone che per lustro della Città danno l'opera e l'attività loro, e come tali siano ritenuti benemeriti del paese e della classe lavoratrice; e che concorreranno coll'aiuto loro morale o finanziario all'ingrandimento ed allo sviluppo del sodalizio, essendo che le quote da essi versate saranno devolute esclusivamente alla Cassa Cronici - a scopo di beneficenza.

- Art. 5 -

Il numero dei soci è illimitato.

Annullato

- Vedi art. 4 modifiche -

Capo III

= Ammissione dei Soci =

Art. 37 -

La tassa d'ammissione è stabilita nel modo seguente:

dai 15 ai 21 compiuti		gratuita
dai 21 ai 30	" "	L. 1.50
dai 30 ai 35	" "	3 "

Articolo 5

La tassa di ammissione è stabilita nel modo seguente:

dai 15 ai 21 anni compiuti		gratuita
dai 21 ai 30	" "	L. 1.50
dai 30 ai 35	" "	3 "

Il Capo terzo, nell'originale 1908, viene assegnato: alla rappresentanza, amministrazione, elezioni;

Nelle modifiche si credette opportuno di seguire l'ordine cronologico usato in quasi tutti gli statuti moderni coll'ammissione dei soci, restando quindi variato il numero degli articoli.

dai 35 ai 40 anni compiuti L. 5 "
dai 40 ai 45 " " " 10 "
dai 45 ai 50 " " " 20 "

La tassa d'ammissione può, su domanda del richiedente essere pagata in sei rate mensili, a partire dalla data dell'ammissione.

Art. 38.

La tassa d'ammissione verrà ridotta alla metà, per coloro che, in gruppi non inferiori a dieci, verranno ammessi simultaneamente nell'Associazione, purchè nessuno di essi non superi i 40 anni; sarà invece totalmente condonata a gruppi non inferiori a 20 individui, sempre che il numero di quelli aventi un'età superiore ai 40 anni non superi il quinto del numero totale del gruppo. In questo caso però gli aventi 40 anni o più, saranno tenuti a pagare metà della rispettiva tassa d'ingresso.

Art. 39

Coloro che desiderano di essere ammessi in qualità di soci effettivi devono fare domanda al Presidente dell'Associazione su modulo ritirato ~~al Presidente dell'Associazione~~

dai 35 ai 40 anni compiuti L. 5 "
dai 40 ai 45 " " " 10 "
dai 45 ai 50 " " " 20

La tassa d'ammissione può, su domanda del richiedente, essere pagata in sei rate mensili, a partire dalla data dell'ammissione.

= Art. 6 =

La tassa d'ammissione verrà ridotta alla metà per coloro che, in gruppi non inferiori a dieci, verranno ammessi simultaneamente nell'Associazione, purchè nessuno di essi non superi i 40 anni; sarà invece totalmente condonata a gruppi non inferiori a 20 individui, sempre che il numero di quelli aventi un'età superiore ai 40 anni non superi il quinto del numero totale del gruppo. In questo caso però gli aventi 40 o più anni, saranno tenuti a pagare metà della rispettiva tassa d'ingresso.

- Art. 7 -

Coloro che vorranno di essere ammessi in qualità di Soci effettivi, debbono fare domanda al Presidente dell'Associazione, su modulo ritirato a semplice richiesta e gratuitamente dalla Segreteria sociale;

a semplice richiesta e gratuitamente dalla Segreteria Sociale.

Da detta domanda, controfirmata da un socio, i richiedenti faranno risultare:

a) di non aver meno di 15 anni compiuti e di non oltrepassare il 50 anno di età;

b) di aver sempre tenuto vita onorata ed operosa;

c) di ritrarre dall'esercizio della propria professione, del proprio impiego od altro lavoro od occupazione, un guadagno giornaliero non inferiore a lire una;

d) di essere residente in Pinerolo.

All'atto della domanda il richiedente deve fare il deposito di £. 1.50,

—

Art. 40

Il richiedente verrà poi presentato da un membro delegato della Direzione al medico sociale per la voluta dichiarazione di sanità (Richiamo l'art. 11 delle modifiche).

depositando all'atto della domanda medesima la somma di £. 1.50; declinando tanto gli effettivi come i benemeriti od onorari casato, nome, professione, domicilio e comprovare la loro buona condotta mediante un certificato padronale (se richiesto); ed età, mediante certificato di nascita rilasciato in carta libera dall'ufficio di anagrafe od altro titolo equipollente, riservandosi la direzione di richiedere il certificato penale qualora lo credesse necessario.

—

Art. 8 -

I soci per poter essere ammessi, dovranno sottostare alla pubblicazione nell'albo pretorio del sodalizio per 15 giorni consecutivi, passati i quali, se a loro sarà stato favorevole il responso del medico sociale, saranno di fatto soci, salvo il disposto dell'articolo susseguente.

= Art. 9 =

Il Consiglio, seduta stante, o dietro osservazione

Prevenire il caso - richiedendo una dichiarazione personale del richiedente con disposizione disciplinare qualora

Conglobato nell'articolo 8 delle modifiche con l'art. 41 (3) e 39 (1)

(Innovazione

verbale o scritta di un socio, o dietro informazioni attinte di ufficio, venisse a conoscenza che un proponendo avesse subito di recente data (non inferiore ai 10 anni) una condanna, esclusi quelli per furto, truffa, attentato ai buoni costumi, tanto durante il servizio militare come durante la vita civile, potrà addivenire ad una votazione sull'accettabilità del proponendo o come effettivo o come benefattore od onorario.

La votazione avrà luogo a schede segrete; a parità di voti verrà risolto in favore della persona cui si riferisce, e ciò solo per il caso dell'accettazione di un socio.

Art. 10 =

Sono assolutamente escluse le condanne riportate per motivi politici, non ritenendosi l'associazione disonorante.

Innovazione

= Art. 103 =

Gli attestati sanitari a favore dei richiedenti iscrizione all'Associazione devono contenere la dichiarazione che nessuno dei vizi o difetti d'organismo sotto indicati si riscontra nella persona:

a) abito scrofoloso manifesto
b) abito etico d'natura disposizione ad ernia,

= Art. 11 =

Il richiedente verrà poi presentato da un membro delegato della Direzione al medico sociale per la voluta dichiarazione di sanità dalla quale non dovrà risultare affetto dalle seguenti malattie:

a) dell'abito scrofoloso manifesto
b) abito etico d'natura disposizione ad ernia.

c) abito cardiaco con manifesta palpitazione.
d) ernia, benchè compressa da bendaggi;
e) erpete manifesto con eruzione nella pelle;
f) oftalmia scrofolosa sifilitica;
g) epilessia o mal caduco;
h) diatesi costituzionale di cattiva indole, proveniente da indisposizioni fisiche.
i) imperfezioni alle estremità, causate da fratture, mal consolidate o da lussazioni mal riposte.

L'Art 41 - è conglobato nelle modifiche nell'art. 11)

= Art. 42 =

Per essere ammesso l'aspirante dovrà ottenere il suffragio della metà più uno dei votanti.
(Annullato richiamo all'articolo 9).

= Art. 43 =

Qualora la votazione non risulti favorevole all'aspirante, gli sarà restituito il deposito di cui all'art. 39 e non potrà presentare nuova domanda se non dopo trascorso un anno.

c) abito cardiaco con manifesta palpitazione
d) ernia, benchè compressa da bendaggi;
e) erpete manifesto con eruzione nella pelle.
f.) oftalmia scrofolosa sifilitica.
g) epilessia o mal caduco.
h) diatesi costituzionale di cattiva indole, proveniente da indisposizioni fisiche.
i) imperfezioni alle estremità causate da fratture mal consolidate o da lussazioni mal riposte.

Potranno però essere ammessi soci gli erniosi che già avessero subito felicemente l'operazione senza tracce di ricadute.

= Art. 12 =

Tenendo conto del deposito fatto il socio appena ammesso dovrà pagare alla segreteria sociale la 1ª quota mensile, contando la propria anzianità dalla data di questo versamento. Dovrà pure pagare il prezzo del libretto e del distintivo sociale; e qualora non venisse accettato nel sodalizio, gli sarà restituito il deposito fatto di lire 1.50 all'atto della domanda e non potrà richiedere di essere ammesso se non dopo trascorsi almeno 6 mesi. Tardando un trimestre al ritiro del deposito, questo sarà devoluto

Si fa osservare che vi sarebbe la proposta di mettere ugualmente gli erniosi quando avessero una punta compressa da bendaggi: Art 11 S. Op. Torino
Non grato di sei mesi

alla Cassa vedove ed orfani –

(Nell'art. 12 delle modifiche vengono conglobati gli art. 43, 44 e 45)

Capo IV°

= Doveri e diritti dei Soci =

= Art. 46 =

Ogni socio effettivo, colla richiesta d'iscrizione, tacitamente si obbliga di osservare il presente statuto, nonchè le deliberazioni tutte dei poteri costituiti dell'associazione e di condurre vita proba ed operosa come si conviene a uomo onesto e laborioso operaio.

= Art. 13 =

Tutti gli associati, senza distinzione di categoria, colla richiesta d'iscrizione si obbligano di osservare il presente Statuto, nonchè le deliberazioni tutte dei poteri costituiti dall'associazione e gli altri regolamenti che vennero approvati dal Consiglio di Rappresentanza o dalla Direzione per i servizi istituiti nel sodalizio.

Si obbligano ~~tutt~~ eziandio di assoggettarsi a tutte le deliberazioni formalmente prese in legale adunanza, rinunciando a qualsiasi appello in giudizio e per qualunque cosa – Nessun socio avrà diritto di farsi rimborsare le quote o le oblazioni di qualsiasi natura versate durante la sua permanenza nel sodalizio.

(questione di fiducia)

= Art. 47 =

Ogni socio effettivo è tenuto moralmente a disimpegnare le cariche sociali che dall'Assemblea Generale o dal Consiglio di Rappresentanza possono essergli conferite; è pure tenuto moralmente di prestare l'opera sua, sempre quando sia richiesto da uno dei poteri.

= Art. 14 =

Ogni socio effettivo è tenuto moralmente a disimpegnare le cariche sociali che dall'Assemblea Generale o dal Consiglio di Rappresentanza, possono essergli conferite; è pure tenuto moralmente di prestare l'opera sua, sempre quando sia richiesto da uno dei poteri sociali, sia per emettere pareri

sociali, sia per emettere pareri, sia per fare parte di commissioni per qualunque oggetto di interesse sociale.

—

= Art. 48 =

Tutti i soci effettivi sono tenuti ad intervenire alle elezioni per la nomina del Presidente e dei consiglieri sotto pena della multa di centesimi 50, salvo il caso di legittimo comprovato impedimento.

= Art. 49 =

Il contributo mensile per la categoria dei soci effettivi è fissato in L. 1.25 e deve essere versato da ciascun socio prima della seduta di ogni mese, a mani dell'esattore sociale, nell'ufficio dell'associazione.

Art. 50.

I soci effettivi in ritardo del pagamento dei contributi sociali, sono puniti colla multa di cm. 15 per ogni mese insoddisfatto, oltre il pagamento dei contributi arretrati.

= Art. 51 =

Il ritardo del pagamento di tre

sia per fare parte di commissioni per qualunque oggetto di interesse sociale.

= Art. 15 =

Tutti i soci effettivi sono tenuti ad intervenire alle elezioni per la nomina delle cariche sociali, sotto pena della multa di cent. 50, salvo il caso di legittimo comprovato impedimento.

Art. 16.

Il contributo mensile per la categoria dei soci effettivi è fissato in L. 1.25 e deve essere versato da ciascun socio o da chi per esso prima della seduta di ogni mese nella segreteria dell'Associazione.

Art. 17.

I soci effettivi in ritardo del pagamento dei contributi sociali, sono puniti colla multa di centesimi quindici per ogni mese insoddisfatto, oltre il pagamento dei contributi arretrati.

= Art. 18 =

Il ritardo del pagamento di tre quote

quote mensili consecutive porta la decadenza della qualità di socio e di qualsiasi diritto verso l'associazione.

Art. 52 -

Il ritardo di mesi sei porta la cancellazione dai ruoli.

- Art. 53 -

I soci decaduti per effetto dell'articolo 51, purchè presentino l'attestato di sanità rilasciato dal medico sociale in tempo utile, giusta il disposto dell'art. 52, saranno riammessi nei loro diritti acquisiti salvo il disposto dell'art. 50.

= Art. 54 =

L'associazione non è in obbligo di fare eccezione ai morosi, e risultando i medesimi decaduti, s'intende abbiano espressamente rinunziato tacitamente ad ogni loro diritto.

Però in via d'abbondanza la Direzione avverte i soci morosi e li invita a mettersi in regola nei pagamenti a norma degli articoli 49 e 50.

= Art. 84 =

I soci onorari possono prendere

meno che consecutive porta la decadenza di qualsiasi diritto verso l'associazione.

Il ritardo di mesi sei porta la cancellazione dai ruoli.

L'associazione non è in obbligo di fare eccezione ai morosi; la Direzione però, in via d'abbondanza li potrà invitare a mettersi in regola nei pagamenti.

I soci decaduti che prima del decorso di mesi sei intendessero ricuperare nel sodalizio, lo potranno, versando ad una nuova visita medica e pagando gli arretrati, anche le multe.

= Art. 19 =

I soci benefattori ed onorari hanno

(Gli art. 51 - 52 - 53 - 54 sono conglobati nell'art. 18)

parte alle elezioni, essere eletti alle cariche di cui all'art. 7 del presente Statuto-Regolamento ed essere nominati nelle commissioni. Hanno diritto d'intervenire alle adunanze dell'Associazione, prendere parte alle discussioni ed alle deliberazioni, nonchè di assistere alle sedute non segrete del Consiglio e della Direzione, fare proposte e prendere parte alle discussioni.

Saranno pur essi muniti dello Statuto Sociale e potranno valersi del diritto di cui all'art. 81 purchè risultino regolarmente pagati i loro contributi, i quali verranno esatti entro il primo semestre di ogni anno, quando non sia stata fatta la dichiarazione di volerli pagare a quote mensili o trimestrali. Riceveranno annualmente i risultati del conto finanziario sociale.

= Art. 85 =

Saranno dichiarati benemeriti dell'Associazione quei cittadini e quei soci che coll'opera loro abbiano procurato notevole vantaggio morale o materiale dell'Associazione, od abbiano erogato a pro' della medesima, somme o sostanze ragguardevoli.

diritto ad un diploma di benemerenza sociale, proprio e pure delegato a rappresentare l'Associazione nei ricevimenti ufficiali ed in tutte quelle manifestazioni che ridondino a vantaggio e a decoro dell'Istituzione, hanno diritto d'intervenire alle adunanze del Consiglio e di prendere parte alle discussioni avendo voto consultivo, nonchè di assistere alle sedute non segrete della Direzione e del Consiglio e di fare le proposte che crederanno utili per il sodalizio. Saranno pur essi muniti del lo Statuto sociale e potranno acquistare presso i distributori dei generi alimentari, accordo ancora tutte quelle facilitazioni che otterrà il Sodalizio in pro' dei suoi effettivi.

I soci benefattori ed onorari sono tenuti al pagamento di lire 12 annue da farsi nella forma annuale, semestrale, trimestrale o mensile.

Rimasta inadempiuta un'annualità, il socio sarà ritenuto decaduto.

Le quote da essi versate saranno devolute esclusivamente a scopo di beneficenza alla Croce Rossa.

Non potendo essi partecipare alle cariche sociali, non potranno concorrere alle ~~votazioni~~ elezioni del Consiglio di Rappresentanza.

L'Associazione conferirà ai dichiarati benemeriti un attestato di benemerenza sociale.

- Art. 20 -

Saranno pure dichiarati benemeriti dell'Associazione quei cittadini e quei soci che coll'opera loro abbiano procurato notevole sviluppo morale e materiale all'Associazione od abbiano erogato a pro' della medesima somme o sostanze ragguardevoli.
L'Associazione conferirà loro un attestato di benemerenza sociale e pubblicherà i nomi loro all'albo dei benemeriti nei locali del sodalizio.

- Art. 55 -

I soci sono tenuti a dare avviso alla Direzione del loro cambiamento eventuale di abitazione.
In caso contrario non avranno diritto a reclamare se non riceveranno gli avvisi sociali, e dovranno sottostare a tutte le conseguenze portate dallo statuto.

Art. 21.

I soci sono tenuti a dare avviso alla Direzione del loro cambiamento eventuale di abitazione.
In caso contrario non avranno diritto a reclamare se non riceveranno gli avvisi sociali, e dovranno sottostare a tutte le conseguenze portate dallo statuto.

- Art. 56 -

I soci effettivi appena ammessi hanno diritto all'assistenza medica e dopo il noviziato di mesi sei, al sussidio ordinario, il quale principia il terzo giorno dalla dichiarazione di malattia, purchè detta dichiarazione sia fatta nei primi due giorni.

- Art. 22 -

I soci effettivi, appena ammessi, hanno diritto all'assistenza medica, e dopo il noviziato di mesi sei, al sussidio ordinario, il quale principia il terzo giorno dalla dichiarazione di malattia, purchè detta dichiarazione sia fatta nei primi due giorni.

In caso contrario il sussidio principia solo il giorno successivo alla dichiarazione medica -

In caso però di rottura, ferita od altre malattie chirurgiche, ~~ed in ca~~ le quali costituiscono immediata impotenza al lavoro, il sussidio principia il giorno successivo all'avvenuto infortunio.

Art. 58 -

I soci malati possono farsi curare a proprie spese da un medico di loro confidenza; però la Direzione potrà sempre far visitare e sorvegliare il socio malato dal medico sociale.

- Art. 57 -

I soci effettivi abitanti fuori della cinta daziaria non hanno diritto all'assistenza medica gratuita e non sono tenuti a prender parte alle elezioni di cui all'art. 49 ed ai funerali dei soci; di cui all'articolo 74 e 76 -

- Art. 59 -

Il sussidio ordinario per le malattie temporanee è stabilito in lire 1.25 al giorno per giorni 90 dopo i quali, se la malattia continua il sussidio è ridotto ~~a~~

In caso contrario il sussidio principia solo il giorno successivo alla dichiarazione medica.

In caso però di rottura, ferita od infortunio sul lavoro od altre malattie chirurgiche, le quali costituiscono immediata impotenza al lavoro stesso, il sussidio principia il giorno successivo all'avvenuto infortunio -

Il socio però è libero di chiamare a sue spese altro sanitario particolare, ma la sua malattia non sarà riconosciuta che dal giorno in cui avvisa il dottore sociale, al controllo del quale è pur sempre soggetto

- Art. 23 -

I soci effettivi abitanti fuori della cinta daziaria, mentre che non hanno diritto all'assistenza medica gratuita, sono esonerati dagli obblighi tenuti da coloro che abitano entro la periferia daziaria però possono essere eletti alle cariche sociali

- Art. 24 -

Il sussidio ordinario per le malattie temporanee è stabilito in lire 1.50 al giorno per giorni 90, dopo i quali, se la malattia continua, il sussidio è ridotto a centesimi ~~sessanta~~ settantacinque ~~per~~ al giorno

(L'art. 58 viene conglobato nelle modifiche nell'art. 22 -)

cm. 60 al giorno sino a guarigione. / per mesi tre -

- Art. 60 -

Nel caso che da una malattia all'altra non siavi l'intervallo di giorni 60, continuerà la serie di sussidio precedentemente incominciata, salvo però il caso di malattia causata da disgrazia accidentale, come rotture, ferite e simili, in cui dovrà essere corrisposta la serie di lire 1.25 al giorno.

- Art. 61 -

Se la malattia dura da un anno e qualora si verifichino nel socio frequenti casi di malattia, la Direzione dovrà provvedere perchè dal medico sociale o da una consulta di medici, si riconosca se si tratta di affezione cronica che renda il socio abitualmente inabile al lavoro; e, risultando accertato lo stato cronico della malattia, cessa nel socio il diritto al sussidio ordinario stabilito dall'art. 59 per le sole malattie temporanee, salvo il disposto dell'art. 63 e 65.
La relazione del medico sociale o dei membri della consulta dovrà essere scritta e circostanziata.

- Art. 25 -

Nel caso che da una malattia all'altra non siavi l'intervallo di giorni 60, continuerà la serie di sussidio precedentemente incominciata, salvo però il caso di malattia, come rotture, ferite e simili, in cui dovrà essere corrisposta la serie di lire 1.50 al giorno.

Art. 26 -

Se la malattia dura da ~~un anno~~ sei mesi, e qualora si verifichino nel socio frequenti casi di malattia, la Direzione dovrà provvedere perchè dal medico sociale si riconosca se si tratta di affezione cronica che renda il socio abitualmente inabile al lavoro, e risultando accertato lo stato cronico della malattia, cessa nel socio il diritto al sussidio ordinario di L. 1.50 per le sole malattie temporanee, sempre quando abbia un'anzianità non minore di anni 10 e si uniformi alle prescrizioni dell'apposito regolamento per la Cassa Cronici; Se non ha raggiunta l'anzianità sociale di anni 10, nonchè i soci che, pur avendola, si trovino nella condizione che la loro infermità non costituisce incapacità

assoluta e permanente al lavoro, avranno diritto ad un sussidio giornaliero sulle entrate della Cassa Mutua, uguale alla metà di quello ordinario di cronicismo durante l'inabilità stessa.

Non saranno ammessi al godimento di questo sussidio i soci riconosciuti ancora capaci di ritrarre un guadagno giornaliero superiore al cm. 50 dall'esercizio della loro professione, mestiere od impiego, oppure da altro lavoro che loro riesca di dedicarsi.

I soci effettivi riconosciuti affetti da malattia cronica, costituente inabilità assoluta e permanente al lavoro, avranno diritto al sussidio ordinario di cronicismo quando non si trovino nelle condizioni sopra espresse.

- Art. 63 -

I soci effettivi riconosciuti affetti da malattia cronica costituente inabilità assoluta e permanente al lavoro, avranno diritto al sussidio ordinario di cronicismo, sempre quando abbiano un'anzianità non minore di anni 10 e si uniformino alle prescrizioni dell'apposito regolamento per la Cassa Centrale.

Art. 65 -

I soci affetti da malattia cronica costituente incapacità assoluta e permanente al lavoro, ma che non abbiano raggiunta l'anzianità sociale di anni dieci, nonchè i soci che, pur avendo l'anzianità d'anni 10, tuttavia la loro infermità non costituisce incapacità assoluta e permanente al lavoro, avranno diritto ad un sussidio giornaliero, sulle entrate della Cassa Mutuo eguale alla metà di quello ordinario di cronicismo, durante l'incapacità al lavoro -

Non saranno ammessi al godimento di questo sussidio i Soci riconosciuti ancora capaci di ritrarre un guadagno giornaliero superiore ai centesimi cinquanta dall'esercizio della loro professione, mestiere od impiego, oppure da altro lavoro che loro riesca di dedicarsi -

(Gli art. 61-63-65 66 vennero conglobati nell'art. 26)

- Art. 62 -

Il sussidio di lire 1.25 al giorno è limitato a giorni quindici ai soci affetti da malattie veneree, da malattie provenienti

Art. 27.

Il sussidio per le malattie veneree decorre ~~semplicemente~~ unicamente per le giornate in cui il socio è obbligato a letto per ordine del medico, che fu rico

dall'abuso del vino, liquori o da risse, purché come tali accertate da fede medica o da informazioni e prove, ove la malattia continui loro è devoluta la metà di sussidio di cm. 60 fino a guarigione –

- Art. 64 -

I soci effettivi aventi 50 anni di anzianità non interrotta da qualsiasi causa, ad eccezione di quella proveniente dal servizio militare, ed un'età non inferiore ad anni 75, avranno senz'altro diritto al sussidio ordinario di centesimi 6 –

- Art. 66 -

I soci di cui all'art. precedente, non appena riuniranno tutte le condizioni di cui all'art. 63, potranno ottenere l'ammissione al sussidio ordinario della Cassa Pensioni –

- Art. 67 -

Cessa il diritto al sussidio stabilito dall'art. 65 se avverra, per due anni consecutivi, che la somma distribuita per tali sussidi abbia determinato un disavanzo annuale sulle entrate della Cassa Mutuo-soccorso in qualche stabilimento salariato secondo apposita tariffa, non hanno diritto al sussidio coloro la cui malattia fosse prodotta da ubriachezza o da una rissa, dopo che la Direzione ne avesse accertate le cause ed il movente –

- Art. 28 -

I soci effettivi aventi 50 anni di anzianità non interrotta da qualsiasi causa, ad eccezione di quella proveniente dal servizio militare o dall'arresto per motivi politici ed un'età non inferiore ad anni 75, avranno senz'altro diritto al sussidio ordinario di centesimi 6.

- Art. 29 -

Cessa il sussidio per i soci che non abbiano raggiunta l'anzianità sociale di anni 10 o che siano ancora capaci a ritrarre un guadagno giornaliero superiore ai cm. 50 al giorno se avvero per due anni consecutivi che la somma

Conglobato nell'art. 25

non inferiore al terzo della somma erogata in ciascun anno.

Potrà in seguito aver luogo la riammessione al sussidio se per due anni consecutivi sarà risultato sulle entrate annue della Cassa Mutua un avanzo non inferiore ai tre quarti della somma annuale occorrente, calcolata preventivamente.

- Art. 68 -

Per conseguire qualunque specie di sussidio, i soci che vi avranno diritto, dovranno far risultare di avere regolarmente soddisfatto i contributi sociali.

- Art. 69 -

Il godimento dei sussidi non dispensa dall'obbligo di cui all'articolo 49.

- Art. 70 -

Sarà sospeso il sussidio per giorni 10 al socio trovato al lavoro o che frequenti, senza speciale permesso del Medico sociale, le osterie, i caffè, i luoghi pubblici divertimenti e simili durante il tempo in cui percepisce sussidio.

distribuita per tali sussidi abbia determinato un disavanzo annuale sulle entrate della Cassa Mutua non inferiore al terzo della somma erogata in ciascun anno.

Potrà in seguito aver luogo la riammessione al sussidio se per due anni consecutivi sarà risultato sulle entrate annue della Cassa Mutua un avanzo non inferiore ai tre quarti della somma annuale occorrente, calcolata preventivamente.

—

- Art. 30 -

Per conseguire qualunque specie di sussidio, i soci che vi avranno diritto, dovranno far risultare di avere regolarmente soddisfatto i contributi sociali.

Il godimento dei sussidi non dispensa i sussidiati dall'obbligo di pagare la propria quota.

- Art. 31 -

Sarà sospeso il sussidio per giorni dieci al socio trovato al lavoro o che frequenti, senza speciale permesso del medico sociale, le osterie, i caffe, i luoghi di pubblici divertimenti e simili durante il tempo in cui percepisce sussidio.

Il socio che sia riconosciuto aver

Il socio che sia riconosciuto aver simulato la malattia non avrà diritto a nessuna specie di sussidio.

I membri del Consiglio e della Direzione che incorressero nelle pene stabilite in quest'articolo, s'intenderanno decaduti dalla carica, e non potranno più essere eletti a qualunque ufficio nell'elezione successiva.

- Art. 32 -

Il socio che si rechi alle cure termali, balneari o climatiche, ha diritto al sussidio se il consulto medico sociale ne ha dichiarato prima il bisogno.

Il periodo della cura dovrà essere constatato con apposito certificato.

Innovazione

- Art. 33 -

I soci che passeranno al servizio militare nazionale, saranno sospesi dai doveri e dai diritti di socio per la durata del servizio stesso, purchè prima della partenza ne abbiano dato avviso alla Direzione, e l'assenza non ecceda il termine fissato dalle leggi relative. Tuttavia saranno solo riammessi nei loro diritti quei soci che entro un mese dal loro ritorno ne faranno domanda e comproveranno di essere in buono stato di sanità, mediante presentazione

- Art. 34 -

I soci che passeranno al servizio militare nazionale, saranno sospesi dai doveri e dai diritti di socio per la durata del servizio stesso, purchè prima della partenza ne abbiano dato avviso alla Direzione, e l'assenza non ecceda il termine fissato dalle leggi relative. Tuttavia saranno solo riammessi nei loro diritti quei soci che entro un mese dal loro ritorno ne faranno domanda e comproveranno di essere in buono stato di sanità

mediante presentazione di certificato rilasciato dal medico sociale.

I soci, così riammessi, per gli effetti del presente Statuto non perderanno l'anzianità sociale.

Le famiglie dei soci sotto le armi possono servirsi al magazzino di Previdenza.

Art. 74.

Al decesso di un socio sia effettivo che onorario o di una persona dichiarata benemerita dell'Associazione, cinquanta soci ed un consigliere, turnati per turno, con facoltà di farsi surrogare, il consigliere da altro consigliere, ed i soci da altri soci, oppure dal padre, o da fratello o da figlio, purchè non inferiori ai 15 anni, accompagneranno colla bandiera sociale abbrunata, la salma all'ultima dimora.

I soci saranno avvertiti mediante avvisi individuali da consegnarsi a domicilio dal bidello, indicanti il nome e cognome del defunto, il luogo del decesso e l'ora della riunione nella sala sociale per recarsi alla sepoltura.

Saranno pure affissi per la città almeno sei manifesti invitanti tutti i soci ad intervenire all'accompagnamento funebre.

di certificato rilasciato dal medico sociale.

Saranno della stessa disposizione in favore i soci colpiti da condanna penale di carattere politico per tutta la durata dell'espiazione della pena, [illegible] I soci così riammessi agli effetti del presente Statuto, non perderanno l'anzianità sociale.

- Art. 34 -

Al decesso di un socio sia effettivo che onorario, o di una persona dichiarata benemerita dell'Associazione, la Direzione provvederà ad invitare i soci ad intervenire all'accompagnamento funebre, con la bandiera sociale abbrunata.

L'invito si estenderà in surrogazione per turno di 50 in 50 soci; nonchè dei membri del Consiglio.

Art. 75 -

Tutti i soci formeranno il corteo dalla Sala Sociale e accompagneranno il defunto fino al Cimitero.

Ivi giunti, dal Cerimoniere saranno ritirati i cinque biglietti di avviso, il corteo verrà sciolto e la bandiera, per cura del bidello, sarà avvolta nella relativa custodia e riportata alla sede sociale.

- Art. 76 -

I soci ed il Cerimoniere convocati alle sepolture secondo l'art. 74, che non interverranno alle medesime, saranno soggetti alla multa di centesimi cinquanta -

- Art. 77 -

L'Associazione provvede a proprie spese ai funerali dei soci effettivi, stabilendo per ciascun funerale lire trentasette ripartite come segue:

L. 14 per la Parrocchia e Confraternita;
" 10 pel trasporto della salma,
" 6 per la cassa mortuaria -
" 4 per il seppellitore.
" 3 per il bidello -

- Art. 35 -

Tutti i soci formeranno il corteo dalla sala sociale ed accompagneranno il defunto fino alla sua ultima dimora, osservando ordine e silenzio. Fra giunto, il corteo verrà sciolto e la bandiera riportata alla sede sociale -

- Art 36 -

L'Associazione, lasciando ampia facoltà di credenza religiosa a tutti i propri associati, contribuirà nelle spese dei funerali in ragione di:

L. 10 per il trasporto della salma;
" 6 per la cassa mortuaria.
" 4 per il seppellitore

ed in più rimetterà alla famiglia la somma di L. 15.

Qualora il defunto o la famiglia di esso avesse deliberato di ricorrere all'ara cre-

Abrogato

Essendovi due correnti divise fra i soci dell'Associazione; l'una per mantenere lo stato attuale del Regolamento riguardo le sepolture; l'altra per l'abolizione delle multe e dell'obbligatorietà di recarsi alle sepolture, venne esposta nella modificata quest'ultimo concetto lasciando alla saggezza dell'assemblea di giudicare. Si fa però osservare che la media annuale dei proventi ottenuti con l'applicazione delle multe nei funerali

- Art. 78 -

Alla famiglia del socio defunto che intendesse di provvedere essa stessa alle onoranze funebri, purchè queste non siano inferiori a quelle stabilite dall'Associazione, sarà corrisposta l'indennità di lire trentaquattro.

- Art. 79 -

Sarà pure pagata la stessa indennità di lire trentaquattro alla famiglia del socio defunto;

a) quando questi avesse appartenuto a religione che non ammette nel suo rito spese di sepoltura;

b) quando, per ragioni indipendenti dalla famiglia, non potesse aver luogo la funzione funebre -

- Art. 80 -

Nel caso previsto dall'articolo precedente, lettera b.) ed in ogni altro caso in cui l'Associazione non potesse intervenire con bandiera alle onoranze funebri, sarà intematoria l'Associazione si presterà presso la Società crematoria per ottenere le facilitazioni del caso.

La famiglia del socio che non avrà compiuto i sei mesi di noviziato non percepirà il sussidio di lire 15; l'Associazione contribuirà solamente nelle spese funebri nella somma complessiva di lire 20 -

S'intenderanno per eredi diretti (famiglia del defunto)

1° il coniuge (purchè convivente)

2° i figli.

3° i genitori

e per eredi indiretti chi presenterà legale espressione delle ultime volontà del socio defunto.

In mancanza di essi e dopo 3 mesi dalla morte del socio, il sussidio sarà corrisposto a chi comproverà con documenti autentici d'aver sostenuto le spese funerarie.

Trascorsi 3 mesi senza che gl'interessati si sieno presentati a riscuotere il sussidio, questo s'intenderà prescritto e verrà devoluto alla Cassa Vedove ed orfani.

~~La famiglia del socio che desiderasse sottostare essa medesima alle~~

... è di lire 35,00 e che togliendo l'obbligatorietà di presenziare ai funerali, certamente si presenterebbe al corteo un numero esiguo o a volte nullo di soci.)

gralmente corrisposta alla famiglia del socio defunto la somma di lire trentasette stabilita dall'art. 77 —

- Art. 37 -

Alla famiglia del socio defunto che intendesse di provvedere essa stessa alle onoranze funebri, ~~purchè queste non siano inferiori a quelle stabilite dall'Associazione~~, sarà corrisposta l'indennità fissata in lire 37.

L'Associazione seguirà il feretro con bandiera qualunque sia la classe di sepoltura usata per il defunto, e qualunque sia la fede religiosa professata da esso.

Gli arti. 78-79 e 80 vennero conglobati nell'articolo 37).

- Art. 81 -

I soci effettivi, onorari ed aggregati, hanno diritto di valersi del magazzino di Previdenza.

In caso di decesso del socio, hanno per esso diritto alla distribuzione dei generi del magazzino, la vedova durante la vedovanza, ed i minori sino all'età di anni 16 —

Cessa nella vedova siffatto diritto allorchè uno dei figli maschi seco convivente abbia raggiunta l'età predetta.

(Nell'abrogazione degli articoli 81, 82 e 83 si intese di non precludere la via ad uno sviluppo dei magazzeni speciali in senso Kokdaliano).

- Art. 82 -

Per conservare il diritto alla distri-

bruzione dei generi del Magazzino, le vedove nei sei mesi dal decesso del marito, dovranno presentare il libretto di questi al Presidente, il quale sentita la Direzione, rilascierà in calce del medesimo l'autorizzazione per nuovi sei mesi, trascorsi i quali e per ogni semestre successivo l'autorizzazione dovrà essere rinnovata —

- Art. 83 -

È assolutamente vietata la distribuzione dei generi del magazzino a persone estranee all'Associazione.

Chiunque venga riconosciuto aver contribuito a facilitare la distribuzione dei generi del Magazzino a persone estranee all'Associazione col prestito del libretto od in qualunque altro modo, sarà considerato colpevole di malversazione e verrà punito colla multa di lire cinque.

Nei casi di recidiva o di rifiuto al pagamento della multa, sarà applicato al socio il disposto dell'art. 154 =

(Gli art. 81-82 e 83 sono abrogati)

- Art. 36 -

La Direzione tratterà vicendevolmente con qualunque altra Associazione italiana di M. S. che voglia fare adesione al 1° ed ai 2° e 3° dei seguenti patti di confederazione stabiliti nel congresso di Asti nel 1853;

1° — Ogni socio che si diparte da una associazione per recarsi provvisoriamente ad un'altra, potrà ivi pagare le sue quote, sarà sussidiato in caso di malattia, godrà della cura gratuita del medico e di tutti gli altri vantaggi morali e materiali di quell'associazione, salvo a regolare i conti in fine di ogni anno (per le quote pagate e per sussidi ricevuti) coll'associazione da cui si è dipartito;

2° — Quando poi il socio come sopra dipartitosi da una associazione, dichiari di voler definitivamente stabilire il suo domicilio nel luogo di un'altra, vi sarà ammesso in quella senza pagamento del diritto di ammissione, purchè non abbia oltrepassata l'età prescritta di 35 anni e sia dichiarato in salute.

- Art. 38 -

La Direzione tratterà vicendevolmente con qualunque altra associazione italiana di M. S. che voglia fare adesione al 1° ed ai 2° e 3° dei seguenti patti di confederazione stabiliti nel congresso di Asti nel 1853;

1° — Ogni socio che si diparte da una associazione per recarsi provvisoriamente ad un'altra, potrà ivi pagare le sue quote, sarà sussidiato in caso di malattia, godrà della cura gratuita del medico e di tutti gli altri vantaggi morali e materiali di quell'associazione, salvo a regolare i conti in fine di ogni anno (per le quote pagate e per sussidi ricevuti) coll'associazione da cui si è dipartito.

2° — Quando poi il socio come sopra dipartitosi da una associazione, dichiari di voler definitivamente stabilire il suo domicilio nel luogo di un'altra, vi sarà ammesso in quella senza pagamento del diritto di ammissione, purchè non abbia oltrepassata l'età prescritta di 35 anni e sia dichiarato in salute.

3° — Il socio ammesso a norma del patto precedente, caduto ammalato nei primi sei mesi, sarà sussidiato per conto dell'associazione dalla quale si è dipartito, nel qual caso sarà

3°) Il socio ammesso a norma del patto precedente, cadendo ammalato nei primi sei mesi, sarà sussidiato per conto dell'Associazione dalla quale si è dipartito, nel qual caso sarà tenuto conto delle quote da esso pagate.

L'anzianità del socio suddetto, per tutti gli effetti portati dal presente Statuto, daterà dal giorno della sua nuova ammissione.

tenuto conto delle quote da esso pagate.

L'anzianità del socio suddetto, per tutti gli effetti portati dal presente Statuto, daterà dal giorno della nuova ammissione.

- Art. 87 -

Il socio che cambia residenza deve avvertire il Presidente nei quindici giorni successivi alla partenza; altrimenti, in caso di malattia, perderà tre giornate di sussidio.

- Art. 87 - 39

Il socio che cambia residenza deve avvertire il Presidente nei quindici giorni successivi alla partenza; altrimenti, in caso di malattia, perderà tre giornate di sussidio.

- Art. 88 -

Il socio che desidera aggregarsi presso l'Associazione della nuova sua residenza, dovrà ottenere dalla direzione la relativa autorizzazione, che sarà spiccata da apposito registro a madre-figlia e conterrà formale richiesta dell'Associazione consorella di reciproco trattamento a norma dell'art. 86.

La lettera di reciproco trattamento sarà rilasciata gratuitamente

- Art. 88 - 40

Il socio che desidera aggregarsi presso l'Associazione della nuova sua residenza, dovrà ottenere dalla Direzione la relativa autorizzazione, che sarà spiccata da apposito registro a madre-figlia e conterrà formale richiesta dell'Associazione consorella di reciproco trattamento a norma dell'art. 86.

La lettera di reciproco trattamento sarà rilasciata gratuitamente al socio che ne farà domanda.

al socio che ne farà domanda.

Parimenti non sarà concessa l'aggregazione di nessun socio a questa Associazione, senza simile autorizzazione dell'Associazione a cui il richiedente appartiene.

Parimenti non sarà concessa l'aggregazione di nessun socio a questa Associazione senza simile autorizzazione dell'Associazione a cui il richiedente appartiene.

Capo Quinto

Attribuzioni dell'Assemblea Generale dei Soci del Consiglio e della Direzione

Attribuzioni dell'Assemblea Generale dei Soci

- Art. 89 -

L'Assemblea generale dei Soci

a) nomina il Presidente ed i Consiglieri;

b) delibera sulle spese straordinarie superiori alle lire 500 e sulle introduzioni di innovazioni nell'Associazione che vincolino il bilancio per una spesa superiore alle cento lire annue.

c) discute ed approva l'annuo conto amministrativo. Questo però dovrà essere affisso all'albo della sala per quindici giorni consecutivi prima della sua pre-

- Art. 41 -

L'assemblea generale dei soci è il potere sovrano del Sodalizio: Essa sola può modificare il presente Statuto, imprimere la Direttiva da seguirsi dal Consiglio di rappresentanza; approvare definitivamente i conti annuali; ~~accogliere i reclami eventuali dei soci espulsi per poterli trasmettere al Collegio dei Probi viri, qualora questo~~

Essa con il presente sanziona le cariche sociali e distribuisce il movimento interno sotto queste basi:

1° — Consiglio di Rappresentanza; composto di 21 Consiglieri scelti nella

21 consiglieri

sentazione all'Assemblea, a co
modo dei soci per tutte quelle
osservazioni che credessero opportu
no di fare.

d) discute ed approva le va
riazioni e le modificazioni allo
Statuto Sociale -;

e) a richiesta del Socio interes
sato, delibera inappellabilmente
riguardo alla di lui espulsione
dall'associazione.

f) delibera inappellabilmente
intorno a reclami fatti dalla
maggioranza dei soci effettivi
residenti contro le deliberazioni
della Direzione o del Consiglio.

g) delibera intorno alle materie
iscritte all'ordine del giorno ad
istanza anche di un socio effettivo
fatta, per iscritto, pervenire alla
Direzione almeno dieci giorni
prima della seduta.

categoria dei soci effettivi, fra i quali
verrà eletto il Presidente del Sodalizio
nella prima adunanza del Consi
glio stesso.

2°— La Direzione amministrativa, com
posta di due Vice Presidenti, di 4
Direttori, da eleggersi nella prima
tornata del Consiglio di rappresen
tanza in seno al medesimo.

3°— Il Collegio Sindacale composto
di 5 membri eletti dall'Assemblea
generale annualmente.

4°— Collegio Probivirale composto
di cinque membri da eleggersi
annualmente dall'Assemblea.

- Art. 42 -

L'Assemblea generale ordinaria per
l'approvazione del resoconto deve te
nersi entro tre mesi dalla chiusura
dell'esercizio annuale.
Essa si convocherà straordinariamente die
tro invito del Consiglio o della Dire
zione, ed in caso di conflitto fra
i soci ed i componenti l'Amministra
zione, secondo il verdetto emanato
dai probiviri.

- Art. 43 -

L'Assemblea generale sarà convoca
ta straordinariamente ogni qualvolta

Innovazione

Innovazione

il Consiglio di rappresentanza dell'Ente.
il referendum su di un dato argomento e le assemblee non saranno valide senza la presenza di almeno 50 soci. Ogni socio dovrà essere avvisato personalmente per biglietto portante gli oggetti di convocazione. I soci Benemeriti ed Onorari non avranno nell'assemblee voto deliberativo ma solo consultivo.

Capo 6°

Norme per le elezioni

Art. 21.

Tutti i soci di qualsiasi categoria sono elettori.

- Art. 22 -

Per la prima domenica di Dicembre di ogni anno l'esposizione sarà convocata in assemblea generale per l'elezione del Presidente, quanto tale carica si rendesse ~~vacante~~ vacante e per l'elezione dei consiglieri richiesti per completare il Consiglio.

- Art. 23 -

Le schede per le elezioni di cui al precedente articolo, dovranno, sotto pena di nullità, portare il bollo sociale, e verranno distribuite dal Presidente all'atto della votazione -

La compilazione delle schede deve

- Art. 44 -

Le elezioni ordinarie avranno luogo nella 1ª domenica di Dicembre di ogni anno.
Il numero dei consiglieri da scriversi nella scheda non potrà superare i 4/ del numero dei consiglieri da eleggersi. Sarà pure tenuta ~~sospesa~~ sospesa alla minoranza nella nomina dei Sindaci e dei Probiviri.
Saranno elettori solamente i soci effettivi che non siano caduti in morosità superiore ai 6 mesi

Art. 45

Almeno ~~quindici~~ 7 giorni prima di quello fissato per le Elezioni, la Direzione farà pervenire il certificato d'iscrizione a ciascun elettore.
Le operazioni elettorali dovranno cominciare non più tardi delle ore 9 antim. e si chiuderanno alle ore 16 pomeridiane.
Ufficio sarà composto dal Presidente

Nel corso dell'anno non si farà luogo ad elezioni straordinarie per surrogazione di Consiglieri, eccetto il caso in cui il Consiglio sia ridotto a meno di 9 Membri compreso il Presidente.

Approvazione

essere fatta dal socio nella stessa sala delle elezioni.

Però il socio analfabeta potrà farsi scrivere la scheda da persona di sua fiducia, anche fuori dei locali sociali.

Il numero dei Consiglieri da scriversi nella scheda non potrà sorpassare i quattro quinti del numero dei Consiglieri da eleggersi.

Art. 24.

Il Presidente e la direzione in carica formeranno l'ufficio per le votazioni.

Chiuse le votazioni saranno eletti fra i presenti due soci, estranei alla Direzione ed al Consiglio a far parte dell'ufficio, in qualità di scrutatori.

Perchè nella prima convocazione la votazione sia valida, occorreranno per lo meno 50 votanti e non risultando tale numero sarà riconvocata l'assemblea per la successiva domenica nella quale saranno valide le elezioni qualunque sia il numero dei votanti.

dell'Associazione e da due membri scelti fra la Direzione od i Consiglieri.

In più da quattro membri ~~nomi~~ eletti a schede segrete dai componenti l'ufficio elettorale.

Non saranno valevoli le operazioni della costituzione del seggio senza la presenza almeno di 20 soci nell'aula.

I componenti il seggio facenti parte dell'amministrazione potranno farsi surrogare da altri membri della Direzione o del Consiglio.

Nelle schede per la composizione del seggio si scriveranno 3 nomi, riservandone uno alla minoranza.

L'ufficio deve accertare l'identità dell'elettore chiamato.

Uno dei membri dell'ufficio o il segretario attesterà dell'identità di lui senza accertata la quale egli non potrà votare; qualora l'elettore non fosse conosciuto da nessuno componente il seggio, potrà farsi conoscere facendosi presentare da un socio conosciuto.

A misura che si depongono le schede nell'urna, uno degli scrutatori ne fa constare, scrivendo il proprio nome a riscontro di quello di ciascun votante sopra un esemplare della lista.

Le schede sono valide anche quando non contengono tanti nomi di candidati quanti sono i nomi dei Consiglieri per quali l'elet-

(Gli art. 21-22-23-24 sono conglobati nell'articolo 44).

tore ha diritto di votare.

La scheda può essere scritta, stampata o parte scritta e parte stampata, in carta bianca e del medesimo formato di quella ufficiale, senza alcun segno che possa servire a farle riconoscere.

Le schede stampate che portassero cancellati dei nomi, saranno valevoli per i soli ~~per~~ nomi non cancellati.

- Art. 46 -

Il segretario farà risultare da apposito verbale gli incidenti che occorreranno durante la votazione e tutte le contestazioni che verranno fatte dai soci.

Qualora un elettore impugnando il verbale sopraccennato volesse reclamare contro i componenti il seggio o contestare l'elezione di un consigliere, ricorrerà al Collegio Probiviriale.

Innovazione

Art. 17.

Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio padre e figlio, due o più fratelli, suocero e genero.

- Art. 18 -

Se l'elezione portasse nel Consiglio congiunti previsti dall'art. precedente, il nuovo consigliere

- Art. 47 -

Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio, della Direzione e delle Commissioni padre e figlio, due o più fratelli, suocero e genero.

Se l'elezione portasse nel consiglio i congiunti previsti, sarà escluso fra loro colui che ottenne meno voti ed in sua surrogazione eletto il successivo per anzianità di associazione quando i voti

sarà escluso da chi è in ufficio quello che ottenne meno voti di chi ne ebbe maggior numero, il meno anziano di Associazione dal più anziano.

- Art 19 -

Non possono essere eletti a Consiglieri:

a) i minori d'anni 21
b) gli analfabeti -
c) gli stipendiati di in qualunque modo salariati dall'Associazione -
d) i debitori a qualunque titolo della medesima,
e) coloro che hanno maneggio del denaro sociale, liti vertenti, oppure interessi particolari coll'Associazione, -
f) i condannati a pene disciplinari a tenore dei vigenti Regolamenti e per la durata delle medesime.
g) I soci aventi un'anzianità sociale minore di un anno.
h) I soci rendenti fuori Ruolo

= Art. 20 =

La Direzione ogn'anno nel mese di settembre comporrà

sono uguali -

Non possono essere eletti a Consiglieri o a qualsiasi carica:

a) i minori d'anni 21.
b) gli analfabeti -
c) gli stipendiati di in qualunque modo salariati dall'Associazione,
d) i debitori a qualunque titolo della medesima,
e) coloro che hanno maneggio del denaro sociale, liti vertenti, o pure interessi particolari colla Associazione.
f) i condannati a pene disciplinari a tenore dei vigenti Regolamenti e per la durata delle medesime, eccetto i colpiti da condanne politiche =
g) I soci aventi un'anzianità sociale minore di un anno.

(Gli articoli 17 - 18 - 19 sono conglobati nell'articolo 47)

- Art. 48 -

La Direzione, ogni anno, nel mese di settembre comporrà la lista

la lista dei soci eleggibili, la quale verrà pubblicata all'albo dell'Associazione per giorni trenta consecutivi.

Scaduto tale termine, in caso di reclami, la Direzione correggerà gli errori riconosciuti e, per le contestazioni, rimetterà la lista e gli interessati al Consiglio, il quale deciderà inappellabilmente ed approverà la lista per l'anno non potrà più essere modificata.

Art. 48

Tutti i soci effettivi sono tenuti ad intervenire alle elezioni per la nomina del presidente e dei Consiglieri, sotto pena della multa di Cent. 50, salvo il caso di legittimo comprovato impedimento

Art. 26

Secondo l'ordine seguente la maggioranza di voti indicherà:

a) gli eletti a coprire le cariche dei Consiglieri scaduti per anzianità di nomina;
b) gli eletti in surrogazione di Consiglieri anzi tempo cessati.

Art. 27

In tutti i casi di elezioni verificandosi parità di voti, sarà proclamato eletto il più anziano di Associazione

dei soci eleggibili, la quale verrà pubblicata all'albo dell'Associazione per giorni trenta consecutivi.

Scaduto tale termine, in caso di reclami, la Direzione correggerà gli errori riconosciuti e, per le contestazioni, rimetterà la lista, e gli interessati al Consiglio, il quale deciderà inappellabilmente ed approverà la lista per l'anno non potrà più essere modificata.

Art. 48

Ogni socio è tenuto ad intervenire alle elezioni sotto pena della multa di Cent. 50, per la nomina ~~del presidente~~ e ~~del~~ dei Consiglieri, salvo il caso di legittimo, comprovato impedimento

Art. 49

Secondo l'ordine seguente la maggioranza di voti indicherà:

a) gli eletti a coprire le cariche dei Consiglieri scaduti per anzianità di nomina
b) gli eletti in surrogazione di Consiglieri anzi tempo cessati.

In tutti i casi di elezioni verificandosi parità di voti, sarà proclamato eletto il più anziano di Associazione

Artº 10

Il presidente ed i consiglieri durano in carica due anni.

I consiglieri si rinnovano per metà ogni anno; pel primo anno mediante estrazione a sorte, e dopo per anzianità di nomina.

I funzionari sindaci sono rieleggibili, salvo il disposto dagli artt. 90, 2ª alinea e 122.

Artº

Artº 90

I consiglieri, i Fiduciari ed i probiviri durano in carica due anni e si rinnovano per metà ogni anno, per anzianità di nomina, eccedono il numero dei Fiduciari e probiviri di cinque, se ne eleggeranno tre per elezione, computandoli per anzianità di nomina ugualmente. In caso di rinuncia di taluno dei Consiglieri eletti subentreranno di diritto, a completare il Consiglio, coloro che dopo gli eletti ottennero maggior numero di voti, ciascuno in quell'ordine che gli spetta, avuto riguardo al numero dei voti riportati giusta il disposto dell'articolo 45.

Titolo settimo.

Diritti e doveri del Consiglio di Rappresentanza

Artº 51

Il Consiglio di Rappresentanza è l'espressione legale dei soci; dà all'Associazione quell'indirizzo generale atto ad ottenere la più completa e migliore applicazione del Consiglio, elegge il Presidente, la Direzione amministrativa e le singole Commissioni, vigila sul funzionamento tecnico dell'Associazione: nomina gli impiegati e ne fissa le stipendi e gli organici, delibera la creazione e modificazione dei opportuni servizi d'interessi generali, come pure la loro abrogazione, [illegible] modifica il regolamento

generale ed i regolamenti speciali salvo quando crede opportuno ricorrere ad un referendum fra i soci. Discute ed approva i bilanci preventivi e consuntivi e le relazioni morali: delibera la fusione con le consorelle stabilendone le modalità fissa le indennità straordinarie agli impiegati, autorizza le spese occorrenti per migliore assetto sociale, superiori alle Lire cento si radunano in seduta ordinaria al l'ultimo Venerdì di ogni mese e straordinariamente, ogni qual volta venga convocato dal Presidente o dalla Direzione; e può accordata facoltà di variare l'ora ed il giorno.

Innovazione.

Art. 112.

Tutte le adunanze sociali sono pubbliche, ma non vi possono assedere persone estranee all' Associazione, se non richieste per interesse sociale.

Il Consiglio e la Direzione potranno tenere delle sedute a porte chiuse, quando per la materia cadente in discussione, lo si giudicherà conveniente con apposita deliberazione.

Nelle adunanze si deve osservare silenzio e rispetto, rimanendo a capo scoperto

- Art.° 52 -

Tutte le adunanze del Consiglio, saranno pubbliche per i soci dell' Associazione. Il Consiglio però, potrà tenere delle sedute a porte chiuse, quando per la materia cadente in discussione lo si giudicherà conveniente con apposita deliberazione. Nessun socio che assisterà alle sedute del Consiglio potrà chiedere la parola ed intervenire nelle discussioni.

- Art.° 53 -

Le discussioni verteranno sull'ordine del giorno compilato dalla Direzione, le interpellanze e le interrogazioni, che intendessero fare i consiglieri alla Direzione

avranno la precedenza sull'ordine del giorno dopo le comunicazioni del Presidente

Art. 54.

Articoli 112 e 113 conclubati nell'articolo 52 e 53.

Art.° 115

Le deliberazioni prese nelle adunanze devono risultare da appositi verbali ed essere distintamente motivate

Ciascun ~~Verbale~~ Verbale dovrà inoltre contenere una succinta esposizione delle seguite discussioni per ogni materia trattata.

Le deliberazioni prese nelle adunanze devono risultare da appositi verbali ed essere distintamente motivate.

Ciascun verbale dovrà inoltre contenere una succinta esposizione delle seguite discussioni per ogni materia trattata.

Art.° 116

Le deliberazioni si prendono per votazione pubblica, quelle riflettenti persone si prendono a votazione segreta sotto pena di nullità.

La maggioranza di voti decide la questione, salvo pei casi per cui è diversamente stabilito.

Le votazioni pubbliche si fanno per appello nominale o per alzata di mano, le segrete si fanno o per schede od in quell'altro modo che sarà dal Presidente ravvisato più atto a mantenere il segreto del voto.

Art.° 55

Le deliberazioni si prendono per votazione pubblica, quelle riflettenti persone, si prendono a votazione segreta sotto pena di nullità.

La maggioranza di voti decide la questione, salvo pei casi per cui è diversamente stabilito.

Le votazioni pubbliche si fanno per appello nominale o per alzata di mano, le segrete si fanno o per schede od in quell'altro modo che sarà dal Presidente ravvisato più atto a mantenere il segreto del voto.

Art. 117.

I verbali in genere devono essere letti ed approvati nella successiva adunanza e firmati dal Presidente, dal Consigliere o dal Direttore anziano e dal Segretario.

Direttore e Consigliere anziano sono quelli che nella nomina a tali cariche ottennero più voti.

Prima dell'apposizione delle firme i verbali riconosciuti inesatti, si possono modificare con aggiunte, cancellazioni o correzioni, delle quali si farà però annotazione in calce al verbale stesso e, seguita l'approvazione e l'apposizione delle firme prescritte, i verbali non potranno più essere variati.

Art. 118.

Il Consiglio è autorizzato ad approvare i verbali delle adunanze generali dell'Associazione, e può autorizzare la Direzione ad approvare quelli delle proprie adunanze.

Art. 120.

Tutti i soci possono fare proposte, petizioni e reclami, purchè siano presentate in iscritto, debitamente motivati e sottoscritti dai proponenti.

Tuttavia la Direzione ordinerà pure la registrazione delle proposte e dei reclami anche se fatti verbalmente

Art. 56.

I verbali in genere devono essere letti ed approvati nella successiva adunanza e firmati dal Presidente, dal Consigliere o dal Direttore anziano e dal Segretario.

Direttore e Consigliere anziano sono quelli che nella nomina a tali cariche ottennero più voti.

Prima dell'apposizione delle firme i verbali riconosciuti inesatti, si possono modificare con aggiunte, cancellazioni o correzioni, delle quali si farà però annotazione in calce al verbale stesso e, seguita l'approvazione e l'apposizione delle firme prescritte, i verbali non potranno più essere variati

Art. 57.

Il Consiglio è autorizzato ad approvare i verbali delle adunanze generali dell'Associazione, e può autorizzare la Direzione ad approvare quelli delle proprie adunanze.

Art. 58.

Tutti i soci possono fare proposte, petizioni e reclami, purchè siano presentate in iscritto, debitamente motivati e sottoscritti dai proponenti.

Tuttavia la Direzione ordinerà pure la registrazione delle proposte e dei reclami anche se fatti verbalmente.

Tutte le proposte, petizioni e reclami devono essere consegnati in apposito registro per ordine di presentazione. Una volta respinte dal Consiglio di Rappresentanza le proposte, durante l'anno in corso non possono più essere ripresentate.

Art. 122.

Tutti i membri del Consiglio e della Direzione sono tenuti ad intervenire alle adunanze dei rispettivi Consigli.
I membri del Consiglio che, salvo il caso di malattia debitamente constatata, mancassero per tre volte consecutive o a più della metà delle sedute ordinarie durante l'anno, saranno considerati dimissionari, e non potranno più essere rieletti a qualunque carica nell'elezione successiva.

Art.o 8

La Direzione è composta del Presidente di due Vice-Presidenti e di quattro Direttori.

Art. 9.

I due Vice-Presidenti ed i quattro Direttori sono nominati dal Consiglio nella sua prima seduta d'ogni anno. Gli eletti durano in carica un anno.

Tutte le proposte, petizioni e reclami devono essere consegnati in apposito registro per ordine di presentazione. Una volta respinte dal Consiglio di Rappresentanza le proposte, durante l'anno in corso non possono più essere rappresentate.

Art. 59

I membri del Consiglio che, salvo il caso di malattia debitamente constatato, mancassero per tre volte consecutive o a più della metà delle sedute ordinarie durante l'anno, saranno considerati dimissionari, e non potranno più essere rieletti a qualunque carica nell'elezione successiva.

Capo ottavo

Attribuzioni della Direzione

Art.o 60

La Direzione è composta del Presidente di due Vice-Presidenti e di quattro Direttori.
Il Presidente i due Vice-Presidenti ed i quattro Direttori sono nominati dal Consiglio nella sua prima seduta d'ogni anno. Gli eletti tranne il Presidente durano in carica un anno.

Verificandosi qualche carica vacante nella Direzione il Consiglio provvederà immediatamente alla surrogazione, con apposite elezioni.

Art. 61

La Direzione Amministrativa è esecutrice di quanto è dal Consiglio deliberato ed è l'interprete fedele dei suoi intendimenti; dà esecuzione a quanto è dallo Statuto e dai Regolamenti stabilito; studia le migliorie possibili da portarsi ai varii servizi sociali per ritrarne il più sentito ed esteso beneficio; elabora progetti d'indole economica, sorveglia l'esecuzione dei deliberati del Consiglio, riguardo ai capitolati ed ai contratti ed agli organici fatti verso i fornitori i terzi in genere e gli impiegati; disbriga tutte le pratiche di indole amministrativa, delibera e dispone dell'uscita dal Sodalizio del Vessillo Sociale o della sua esposizione al balcone; fa gl'inventari delle proprietà sociali annualmente; riceve reclami sui servizi in genere e provvede a seconda dei casi elabora i regolamenti interni da presentarsi al Consiglio, bandisce i concorsi e gli Appalti, prende le deliberazioni di urgenza, non compron-

mettendi però gl'interessi vitali dell'Associazione. È data ad essa la facoltà di licenziare gl'impiegati quando questi venissero meno ai dispotti del proprio regolamento.

Art.° 62 -

La Direzione si convocherà ogni settimana in seduta ordinaria nella sera del Martedì e straordinariamente quando il Presidente lo crederà opportuno; però potrà convocarsi d'urgenza quando tre membri di essa lo facciano risultare per iscritto alla Segreteria. Le sue sedute saranno valide colla presenza almeno di quattro componenti. Essa dispone dei locali sociali in caso d'urgenza, e ad essa è affidata la mansione di conservare la casa sociale in quelle condizioni richieste per il buon andamento dell'Associazione.

Art.° 63.

Le cariche della Direzione saranno occupate gratuitamente.

Capo 9.

Attribuzioni del Presidente

Art.° 64.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio di rappresentanza; perché sia valida la sua nomina occorre abbia riportato la metà più uno dei votanti e dura in carica due anni

Art.° 65.

Il Presidente è il rappresentante dell'Associazione di fronte alle Autorità costituite ai Soci ed ai Privati
È il rappresentante della Direzione Amministrativa verso il Consiglio Generale e ne giustifica l'operato, appone la firma di tutta la corrispondenza sociale, mandati di pagamento per spese d'ogni specie, locazioni, atti legali pubblici e privati, presiede le adunanze del Consiglio e della Direzione sopraintende, ove lo reputi opportuno, ai lavori di quel qualunque Corpo eletto dal Consiglio o dalla Direzione Amministrativa per determinati uffici, che siano in relazione cogli interessi dell'Associazione.

- Art.° 66 -

Il Vice-Presidente ed in mancanza di essi, il direttore più anziano di carica esercitano le mansioni da Presidente in caso di assenza od impedimento.

Capo - 10.

Attribuzioni del Collegio Sindacale -

Art. 67.

Il Collegio Sindicale dell'Associazione è composto da cinque Sindaci ~~eletti~~ ~~in carica due anni~~ eletti dall'assemblea dei Soci ogni anno in proporzione dell'anzianità di nomina, quita

che i tre che avranno ottenuto minor numero di voti saranno surrogabili. Durando così in carica i due più anziani due anni ed i tre meno uno.
Il compito dei Sindaci dovrà regolarsi oltrechè alle inerenti disposizioni in difetto dagli articoli 184 e 185 del vigente Codice di Commercio.

Art. 68

Per l'adempimento del loro ufficio, oltre alle parziali verifiche dei documenti di contabilità e di Cassa, che possono eseguire a loro talento in qualunque momento, debbono procedere alla verifica generale dei rendiconti sociali, osservando diligentemente che i registri della contabilità siano tenuti nel dovuto ordine; che i mandati emessi a favore dei fornitori siano esattamente conteggiati e le forniture a cui si riferiscono date in caricamento al Magazzino Generale ed ai Riparti cui spettano; che le spese di ogni natura siano debitamente giustificate; ed infine che i resoconti finanziari ed i bilanci annuali presentati dall'Amministrazione siano in esatta relazione colle risultanze contabili e patrimoniali dell'Azienda.

Art. 69

È pure in facoltà del Collegio Sindacale di estendere la propria azione di controllo su tutti i rami dell'Associazione,

e dei singoli distributori.

In caso di riscontrare irregolarità, dovrà deferirle immediatamente alla Direzione.

Gli accertamenti sullo stato di cassa e delle risultanze inventariali formeranno pure oggetto di cura e di studio da parte dei sindaci.

Art. 70

I sindaci avranno diritto di assistere alle sedute di consiglio; di prender parte alle discussioni; ma non avranno voto deliberativo; qualora venissero richiesti dal la Direzione o dal Presidente dovranno radunarsi ed intervenire alle adunanze loro fissate per dare le spiegazioni ed i ragguagli domandati.

Art. 71.

Il Collegio sindacale alla fine di ciascun semestre ed alla fine dell'anno compilerà dovrà redigere la propria relazione alla Direzione, affinchè questa possa trasmetterla al Consiglio.

Capo 11.

Attribuzioni dei probiviri

Art. 72.

Il Collegio probivirale dell'Associazione è composto di 5 probiviri eletti dall'assemblea dei soci ogni anno in proporzione dell'anzianità di nomina in guisa che i tre che avranno ottenuto minor numero di voti saranno surrogabili, durando così in carica i due più anziani due anni ed il terzo uno, uno.

- Art. 73 -

I probiviri dovranno definire le controversie d'indole personale ed amministrativa e quelle riguardanti l'interpretazione dello Statuto e dei regolamenti interni che possono sorgere fra i soci, gli impiegati dell'Associazione e fra i membri del Consiglio e della Direzione. Essi ~~saranno~~ eletti non potranno occupare altre cariche sociali. Al presiedere le loro adunanze sarà chiamato il Presidente dell'Associazione all'infuori del caso in cui il Presidente stesso fosse parte in causa dinnanzi al Collegio. Allora assumerà la Presidenza il probiviro più anziano.

- Art. 74 -

Le questioni sottoposte al Collegio dei Probiviri dovranno essere esaminate, discusse e definite dalla maggioranza dei suoi membri.

Il loro giudizio è inappellabile e dovrà essere pubblicato per esteso con tutti i fondamenti considerando che lo motivarono, nel locale dell'Associazione.

- Art. 45 -

Ogni persona chiamata davanti ai probiviri ha facoltà di scegliersi un suo difensore o di un legale per far valere le proprie ragioni e di produrre quei documenti e testimonianze che crederà necessari per la sua difesa. Il Collegio potrà farsi assistere dall'Ufficio di consulenza legale (avente questo solo voto consultivo) quando lo ritenesse opportuno.

Art. 46.

Le questioni riflettenti l'azienda generale amministrativa dell'Associazione, restano sempre di esclusiva competenza e cognizione del Consiglio, le cui deliberazioni, qualunque esse siano, sono definitive e non possono essere sottoposte al Collegio dei Probiviri, essendo sempre di spettanza del Consiglio stesso il riformarle ove lo creda opportuno.

- Capo 12 -

Del Vessillo Sociale

Art 17.

Le bandiere sociali verranno religiosamente conservate dalla Direzione e dal Consiglio nei locali dell'associazione, come ricordo della prima mutua fondata in Italia.

- Art 18 -

È fatto obbligo alla Direzione di esporre il vessillo nel giorno anniversario della fondazione dell'associazione (12 ottobre), in occasione della morte di un socio, a qualunque categoria egli appartenga, restando obbligata la Direzione ad accompagnare il defunto con la bandiera — Verrà inoltre esposta al balcone della sede sociale od uscita per la città o portata fuori di Ruvolo in tutte quelle occasioni che la Direzione od il Consiglio lo crederanno opportuno. Essa non potrà uscire dalla sede sociale se non sarà accompagnata da almeno cinque soci. Rimane data facoltà alla Direzione di nominare un porta-bandiera e di rimpiazzarlo.

Capo 13.

- Consultorio Legale -

Art. 79

L'Associazione avrà un ufficio di consulenza legale composto da uno o più avvocati nominati dal Consiglio annualmente.

Resta facoltà alla Direzione di interpellare altri legali e di indennizzarli qualora lo ritenesse opportuno.

Il consulente legale potrà essere interpellato sopra la giuridicità dei regolamenti dal Presidente dell'Associazione e dai probiviri, ed in caso di controversie con le Ditte fornitrici, ed in qualunque occasione che sorgesse una controversia giuridica con terzi. Di fronte al Sodalizio il consulente legale dovrà assistere alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione per dare quei pareri che ritenessero opportuno d'avere.

L'Associazione rilascerà un certificato di benemerenza speciale a quel consulente che nel decorso di 10 anni, a partire dall'esecutore del presente statuto, gratuitamente presterà l'opera sua in pro del Sodalizio.

Art. 80

Qualora l'Associazione creasse un consulente giuridico gratuito, la Direzione ed il Consiglio provvederanno con apposito regolamento a prescriverne le modalità.

Capo 14

Disposizioni Varie e Transitorie

Art. 81

Tutte le disposizioni contemplate nello Statuto-Regolamento vigente dal 3 settembre 1911 e riguardanti il funzionamento del ragguardevole Sociale delle Famiglie Vedove ed Orfani Pompieri, nonché le attribuzioni del Segretario, Cassiere e Bidello, non contemplate nel presente Statuto, rimangono in vigore fino che il Consiglio di Rappresentanza al quale l'assemblea ~~ne~~ dà mandato, non avrà compilato i Suoi singoli Regolamenti, rimanendo stabilito però che il funzionamento della Cassa-Pompieri rimarrà inalterato.

Art. 82.

L'Assemblea Generale dei Soci, approvando il presente Statuto dà mandato alla Dire-

zione ed al Consiglio di Rappresentanza di effettuare nel breve tempo possibile l'ampliamento necessario al magazzeno di previdenza e di convergere i proprii sforzi per ~~la trasforma~~ l'Istituzione del Ramo Cooperativo, nonchè di compilare i Regolamenti interni per il Cronicismo Cose Vedove ed Orfani - Sanitarie Magazzeni.

- Art. 83 -

Il presente Statuto andrà subito in vigore, affinchè, date le circostanze locali, l'Amministrazione possa ~~incamminare~~ intraprendere le trasformazioni volute per il benessere dell'Associazione, indicando le elezioni generali alla prima domenica di Dicembre 1906.

Indice

Modificazioni allo Statuto-Regolamento
della
Associazione Generale degli Operai di Pinerolo

proposte dalla Commissione
nominata dal Consiglio di Rappresentanza in seduta del 18-9-905
sottoposte all'esame della Commissione permanente
in seduta del

La Commissione
Carlo Demo
Alberto Ottavino
Pietro Ferrero

— Indice dei Capitoli —

1. Scopi e sede dell'associazione - 1
2 Categorie di Soci - 2
3. ammissione dei soci - 2
4. Doveri e diritti dei Soci effettivi - 4
5 Doveri e diritti dei Soci Onorari - Benemeriti dell'associazione - 12
6. Soci aggregati e reciprocità colle associazioni Consorelle - 13
7. Rappresentanza, amministrazione, elezioni - 14
8 attribuzioni dell'assemblea generale dei Soci - Referendum - 23
9 attribuzioni del Consiglio di Rappresentanza - 25
10 attribuzioni della Direzione - 26
11 Collegio dei Sindaci - sue attribuzioni - 28
12 Collegio dei Probiviri - Consulente legale - Loro attribuzioni - 29
13 attribuzioni dei funzionari - Presidente - Segretario - Cassiere - Bidello - 31
14 attribuzioni dei Medici Sociali - 33
15 Adunanze - 34
16 Patrimonio sociale - Norme e cautele per l'impiego e per la sua conservazione - 38
17 Bandiera sociale 43
18. Disposizioni disciplinari - 45
19 Scioglimento dell'Associazione - Modifiche allo Statuto - Disposizioni diverse - 47
20 Disposizioni transitorie — 49.

fascicolo I

pag 1 a 10

AA 1 a 48

Regolamento attuale	Modificazioni	Osservazioni 1

CAPO I.

Natura e scopo dell'Associazione.

Art. 1. — Sotto l'ègida dello Statuto del Regno venne fondata ~~in Pinerolo~~, nel 1848, l'attuale ASSOCIAZIONE GENERALE ~~DEGLI~~ OPERAI, la quale ha per iscopo:

a) di sussidiare i Soci in caso di malattia, e di provvedere per la loro cura medica;

b) di accordare, sotto determinate condizioni, e in relazione ai mezzi disponibili, sussidi ai Soci inabili al lavoro;

c) di somministrare ai Soci, per mezzo di un Magazzino di Previdenza, ed a prezzi mitissimi, generi di prima necessità;

d) di accordare ai Soci, mediante concordati speciali coi fornitori, facilitazioni per l'acquisto a prezzo ridotto, di medicine e di altri generi che non si smerciano nel Magazzino di Previdenza;

e) di favorire ed incoraggiare l'istruzione, principalmente elementare e professionale, per mezzo di una biblioteca circolante ad uso dei Soci, e concedendo, secondo i mezzi disponibili e le norme stabilite, premi d'incoraggiamento ai Soci e ai figli di Soci che nell'anno scolastico antecedente maggiormente si distinsero nello studio.

Art. 2. — L'Associazione provvede al conseguimento del suo scopo con mezzi proprii, colle quote che si pagano dai Soci, coi risparmi che si ricavano dall'esercizio di un Magazzino di Previdenza, colle donazioni dei benefattori.

Capo I

Scopi e ~~Sede~~ dell'Associazione

1 ~~Art. 1.~~ — Sotto l'ègida dello Statuto del Regno venne fondata ~~in Pinerolo, nel 1848,~~ il 12 ottobre 1848 — e ~~approvata~~ autorizzata con R. Decreto 10. luglio 1849 l'attuale ASSOCIAZIONE GENERALE DEGLI OPERAI di Pinerolo, la quale ha per iscopo:

a) di sussidiare i Soci in caso di malattia, e di provvedere per la loro cura medica;

b) di accordare, sotto determinate condizioni, e in relazione ai mezzi disponibili, sussidi ai Soci inabili al lavoro;

~~c). di accordare sussidi alle famiglie dei soci defunti;~~

c) di somministrare ai Soci, per mezzo di un Magazzino di Previdenza, ed a prezzi mitissimi, generi di prima necessità;

d) di accordare ai Soci, mediante concordati speciali coi fornitori, facilitazioni per l'acquisto a prezzo ridotto, di medicine e di altri generi che non si smerciano nel Magazzino di Previdenza;

e) di favorire ed incoraggiare l'istruzione, principalmente elementare e professionale, per mezzo di una biblioteca circolante ad uso dei Soci, e concedendo, secondo i mezzi disponibili e le norme stabilite, premi d'incoraggiamento ai Soci e ai figli di Soci che nell'anno scolastico antecedente maggiormente si distinsero nello studio.

2 ~~3.~~ L'Associazione ha la sua sede in Pinerolo, Via Silvio Pellico, N. 7, casa propria.

c) Provvedere agli onori funebri dei soci oppure accordare sussidi alle famiglie dei soci defunti.

CAPO II.

Categorie dei Soci.

Art. 3. — L'Associazione si compone di due categorie di Soci: **Effettivi** ed **Onorari**.

Art. 4. — Possono far parte dell'Associazione:

a) quali Soci **effettivi** gli operai propriamente detti, gli agricoltori, gl'impiegati subalterni e gli esercenti un mestiere, un'arte, una industria o un commercio, e che, all'epoca della loro ammessione, non diano lavoro continuo a più di cinque operai o commessi;

b) quali Soci **onorari** i cittadini che ne facciano richiesta, e che si obblighino al pagamento dell'annuo contributo di lire dodici.

Art. 5. — Il numero dei Soci è illimitato. — incluso nel 4.

CAPO IV.

Ammessione dei Soci.

Art. 37. — La tassa d'ammessione è stabilita nel modo seguente:

dai 15 ai 21	anni compiuti:		gratuita
dai 21 ai 30	»	»	L. 1,50
dai 30 ai 35	»	»	» 3,—
dai 35 ai 40	»	»	» 5,—
dai 40 ai 45	»	»	» 10,—
dai 45 ai 50	»	»	» 20,—

La tassa d'ammessione può, su domanda del richiedente, essere pagata in sei rate mensili a partire dalla data dell'ammessione.

Capo II

Categorie dei Soci

3 ~~4~~. L'associazione si compone di un numero illimitato di Soci divisi in due categorie: Effettivi ed Onorari.

4 ~~5~~. Possono far parte dell'Associazione:

a) quali Soci **effettivi** gli operai propriamente detti, gli agricoltori, gl'impiegati subalterni e gli esercenti un mestiere, un'arte, una industria o un commercio, e che, all'epoca della loro ammessione, non diano lavoro continuo a più di cinque operai o commessi di età superiore ai quindici anni.

b) quali Soci Onorari i cittadini di ambo i sessi che ne facciano richiesta, e che si obbligano al pagamento dell'annuo contributo di lire dodici.

~~Per~~ Tutti i Soci - sì effettivi che onorari, ~~si richiede la dimora stabile nel Comune di Pinerolo~~. Debbono far constare della loro effettiva residenza nel Comune di Pinerolo da più di sei mesi.

CAPO III

Ammessione dei Soci.

5 ~~Art. 37~~. — La tassa d'ammessione è stabilita nel modo seguente:

dai 15 ai 21	anni compiuti:		gratuita
dai 21 ai 30	»	»	L. 1,50
dai 30 ai 35	»	»	» 3,—
dai 35 ai 40	»	»	» 5,—
dai 40 ai 45	»	»	» 10,—

Dai 45 anni compiuti la tassa aumenta di lire 10 per ogni anno fino agli anni 50 compiuti. - Non si accettano Soci oltrepassanti gli anni 50.

La tassa d'ammessione può, su domanda del richiedente, essere pagata in sei rate mensili a partire dalla data dell'ammessione.

2

Art. 38 — La tassa d'ammessione verrà ridotta alla metà per coloro che, in gruppi non inferiori a 10, verranno ammessi simultaneamente nell'Associazione, purchè ciascuno di essi non superi i 40 anni; sarà invece totalmente condonata a gruppi non inferiori a 20 individui, sempre che il numero di quelli aventi un'età superiore ai 40 anni non superi il quinto del numero totale del gruppo. In questo caso però gli aventi 40 o più anni saranno tenuti a pagare metà della rispettiva tassa d'ingresso.

Art. 39 — Coloro che desiderano di essere ammessi in qualità di Soci effettivi devono farne domanda al Presidente dell'Associazione, su modulo rilasciato a semplice richiesta e gratuitamente dalla Segreteria sociale.

Da detta domanda, controfirmata da un Socio, i richiedenti faranno risultare:

a) di non aver meno di 15 anni compiuti e di non oltrepassare il 50° anno di età;

b) di aver sempre tenuto vita onorata ed operosa;

c) di ritrarre dall' esercizio della propria professione, del proprio impiego od altro lavoro od occupazione un guadagno giornaliero non inferiore a lire una;

d) di essere residente in Pinerolo.

All'atto della domanda il richiedente deve fare il deposito di L. 1,50.

Art. 40 — Il richiedente verrà poi presentato, da un Membro delegato dalla Direzione, al Medico sociale, per la voluta dichiarazione di sanità.

6

~~**Art. 38**~~ — La tassa d'ammessione verrà ridotta alla metà per coloro che, in gruppi non inferiori a 10, verranno ammessi simultaneamente nell'Associazione, purchè ciascuno di essi non superi i 40 anni; sarà invece totalmente condonata a gruppi non inferiori a ~~20~~ 30 individui, sempre che il numero di quelli aventi un'età superiore ai 40 anni non superi il quinto del numero totale del gruppo. In questo caso però gli aventi 40 o più anni saranno tenuti a pagare metà della rispettiva tassa d'ingresso.

per iniziativa di uno o più soci e collettivamente e contemporaneamente

7

Per essere ammesso quale Socio effettivo il richiedente deve far domanda alla Direzione sopra apposito modulo rilasciato gratuitamente e a semplice richiesta dalla Segreteria Sociale.

A detta domanda, controfirmata da un socio, dovranno unirsi i documenti con cui il richiedente comprovi:

a) ~~La dimora stabile nel Comune di Pinerolo~~, (certif. di residenza);

b) Un'età non minore di 15 anni compiuti e non maggiore di 50. (certif. di nascita).

c) Una condotta onorata ed operosa, (certif. penale)

d) Un guadagno giornaliero non inferiore a lire ~~una~~ 1.50 (attestaz. di un socio)

Sono dispensati dal presentare il certificato penale gli addetti a pubbliche amministrazioni.

via isolatamente che in gruppo

L'effettiva residenza nel Comune di Pinerolo da più di sei mesi

8

All'atto della domanda il richiedente deve fare il deposito di L. 1,50.

~~**Art. 40**~~ — Il richiedente verrà poi presentato, da un Membro delegato dalla Direzione, al Medico sociale, per la voluta dichiarazione di sanità.

Art. 41. — Trascorsi quindici giorni, durante i quali la domanda verrà pubblicata per estratto all'albo della Sala sociale, il Consiglio addiverrà alla votazione per l'accettazione o no dell'aspirante.

Art. 42. — Per essere ammesso l'aspirante dovrà ottenere il suffragio della metà più uno dei votanti.

Art. 43. — Qualora la votazione non risulti favorevole all'aspirante, gli sarà restituito il deposito di cui all'art. 39, e non potrà presentare nuova domanda se non dopo trascorso un anno.

Art. 44. — L'ammissione data, pel pagamento dei contributi e per l'anzianità sociale, dal primo giorno del mese in cui ebbe luogo.

Art. 45. — Tenendo conto del deposito fatto, il Socio, appena ammesso, dovrà pagare alla Segreteria sociale la prima quota mensile, il prezzo del libretto e del distintivo sociale e la tassa di ammessione, salvo, per quest'ultima, il disposto dell'ultimo alinea dell'art. 37.

CAPO V.

Doveri e Diritti dei Soci Effettivi.

Art. 46. — Ogni Socio effettivo, colla richiesta d'iscrizione, tacitamente si obbliga di osservare il presente Statuto, nonchè le deliberazioni tutte dei poteri costituiti dell'Associazione, e di condurre vita proba ed operosa come si conviene a uomo onesto e laborioso operaio.

Art. 47. — Ogni Socio effettivo è tenuto moralmente a disimpegnare le cariche sociali che dall'Assemblea Generale o dal Consiglio di Rappresentanza possono essergli conferite; è pure tenuto moralmente di prestare l'opera sua, sempre quando sia richiesto da uno dei poteri sociali, sia per emettere pareri, sia per fare parte di Commissioni per qualunque oggetto d'interesse sociale.

Art. 48. — Tutti i Soci effettivi sono tenuti ad intervenire alle elezioni per la nomina del Presidente e dei Consiglieri, sotto pena della multa di cent. *cinquanta*, salvo il caso di legittimo, comprovato impedimento.

Art. 49. — Il contributo mensile, per la categoria dei Soci effettivi, è fissato in L. 1,25, e deve essere versato da ciascun Socio prima della scadenza di ogni mese a mani dell'Esattore sociale nell'ufficio dell'Associazione.

9

~~Art. 41.~~ — Trascorsi quindici giorni, durante i quali la domanda verrà pubblicata per estratto all'albo ~~della Sala sociale~~, il Consiglio addiverrà alla votazione per l'accettazione o no dell'aspirante.

dell'associazione,

10

~~Art. 42.~~ — Per essere ammesso l'aspirante dovrà ottenere il suffragio della metà più uno dei votanti. - La deliberazione del Consiglio è inappellabile,

~~Art. 43.~~ — ~~Qualora~~ la votazione non risulti favorevole all'aspirante, gli sarà restituito il deposito di cui all'art. ~~39~~, e non potrà presentare nuova domanda se non dopo trascorso un anno.

e qualora

7

11

~~Art. 44.~~ — L'ammissione data, pel pagamento dei contributi e per l'anzianità sociale, dal primo giorno del mese in cui ebbe luogo.

12

~~Art. 45.~~ — Tenendo conto del deposito fatto, il Socio, appena ammesso, dovrà pagare alla Segreteria sociale la prima quota mensile, il prezzo del libretto e del distintivo sociale e la tassa di ammessione, salvo, per quest'ultima, il disposto dell'ultimo alinea dell'art. ~~37~~.

5

CAPO IV

Doveri e Diritti dei Soci Effettivi.

13

~~Art. 46.~~ — Ogni Socio effettivo, colla richiesta d'iscrizione, tacitamente si obbliga di osservare il presente Statuto, nonchè le deliberazioni tutte dei poteri costituiti dell'Associazione, ~~e~~ di condurre vita proba ed operosa come si conviene a uomo onesto e laborioso operaio, ~~e~~ di prestare l'opera sua, sempre quando sia richiesto da uno dei poteri sociali, sia per emettere pareri, sia per fare parte di Commissioni per qualunque oggetto d'interesse sociale.

abolito

14

~~Art. 48.~~ — Tutti i Soci effettivi sono tenuti ad intervenire alle elezioni per la nomina del Presidente, ~~e~~ dei Consiglieri, sotto pena della multa di cent. *cinquanta*, salvo il caso di legittimo, comprovato impedimento.

Le dei Sindaci

15

~~Art. 49.~~ — Il contributo mensile, per la categoria dei Soci effettivi, è fissato in L. 1,25, e deve essere versato da ciascun Socio prima della scadenza di ogni mese a mani dell'Esattore sociale nell'ufficio dell'Associazione.

1, 1,

16

~~Art. 50.~~ — I Soci effettivi in ritardo nel pagamento dei contributi sociali sono puniti colla multa di centesimi *quindici* per ogni mese insoddisfatto, oltre il pagamento dei contributi arretrati.

4

Art. 50. — I Soci effettivi in ritardo nel pagamento dei contributi sociali sono puniti colla multa di centesimi *quindici* per ogni mese insoddisfatto, oltre il pagamento dei contributi arretrati.

Art. 51. — Il ritardo del pagamento di tre quote mensili consecutive porta la decadenza dalla qualità di Socio e da qualsiasi diritto verso l'Associazione.

Art. 52. — Il ritardo di mesi sei porta la cancellazione dai ruoli.

Art. 53. — I Soci decaduti per effetto dell'art. 51, purchè presentino l'attestato di sanità, rilasciato dal Medico sociale, in tempo utile, giusta il disposto dell'art. 52, saranno riammessi nei loro diritti acquisiti, salvo il disposto dell'art. 50. unito al 50

Art. 54. — L'Associazione non è in obbligo di fare eccitamenti ai morosi, e, risultando i medesimi decaduti, s'intende abbiano essi stessi rinunciato tacitamente ad ogni loro diritto.

Però, in via d'abbondanza, la Direzione avvertirà i Soci morosi, e li inviterà a mettersi in regola nei pagamenti, a norma degli articoli 49 e 50. abolito

Art. 55. — I Soci sono tenuti a dare avviso alla Direzione del loro cambiamento eventuale di abitazione.

In caso contrario non avranno diritto a reclamare se non riceveranno gli avvisi sociali, e dovranno sottostare a tutte le conseguenze portate dal presente Statuto.

Art. 56. — I Soci effettivi, appena ammessi, hanno diritto all'assistenza medica, e, dopo il noviziato di mesi sei, al sussidio ordinario, il quale principia il terzo giorno dalla dichiarazione di malattia, purchè detta dichiarazione sia fatta nei primi due giorni.

In caso contrario il sussidio principia solo il giorno successivo alla dichiarazione medica.

In caso però di rottura, ferita od altre malattie chirurgiche, le quali costituiscono immediata impotenza al lavoro, il sussidio principia il giorno successivo all'avvenuto infortunio.

Art. 57. — I Soci effettivi, abitanti fuori della cinta daziaria, non hanno diritto alla assistenza medica gratuita, e non sono tenuti a prender parte alle elezioni di cui all'art. 49 e ai funerali dei soci di cui agli art. 74 e 76.

Art. 58. — I Soci malati possono farsi curare, a proprie spese, da un medico di loro confidenza. Però la Direzione potrà sempre far visitare e sorvegliare il Socio malato dal Medico sociale.

17 — Il ritardo del pagamento di tre quote mensili consecutive porta ai soci la perdita di qualsiasi diritto verso l'associazione.

Però i soci stessi saranno riammessi ~~nei loro diritti acquisiti~~ nei loro diritti acquisiti, purchè presentino in tempo utile, cioè prima della loro cancellazione dai ruoli, l'attestato di sanità rilasciato dal Medico sociale, e paghino la multa stabilita dall'art. 16.

18 Il ritardo del pagamento di sei quote mensili consecutive porta la cancellazione dai ruoli.

19 ~~Art. 54.~~ — L'Associazione non è in obbligo di fare eccitamenti ai morosi, e, risultando i medesimi decaduti, s'intende abbiano essi stessi rinunciato tacitamente ad ogni loro diritto.

20 ~~Art. 55.~~ — I Soci sono tenuti a dare avviso alla Direzione del loro cambiamento eventuale di abitazione.

In caso contrario non avranno diritto a reclamare se non riceveranno gli avvisi sociali, e dovranno sottostare a tutte le ~~conseguenze~~ penalità portate dal presente Statuto.

21 ~~Art. 56.~~ — I Soci effettivi, appena ammessi, hanno diritto all'assistenza medica, e, dopo il noviziato di mesi sei, al sussidio ordinario, il quale decorrerà dal giorno susseguente a quello della notificazione di ~~aria~~ malattia alla Segreteria sociale.

ogli onori funebri a spese dell'associazione ed

22 ~~Art. 57.~~ — I Soci effettivi, abitanti fuori della cinta daziaria, non hanno diritto alla assistenza medica gratuita, e non sono tenuti a prender parte alle elezioni di cui all'art. ~~49~~ 14 e ai funerali dei soci di cui agli art. ~~74 e 76~~ 42, 43 e 44.

23 ~~Art. 58.~~ — I Soci malati possono farsi curare, a proprie spese, da un medico di loro confidenza. Però la Direzione potrà sempre far visitare e sorvegliare il Socio malato dal Medico sociale.

Art. 59. — Il sussidio ordinario per le malattie temporanee è stabilito in lire 1,25 al giorno per giorni novanta, dopo i quali, se la malattia continua, il sussidio è ridotto a cent. 60 al giorno sino a guarigione.

Art. 60. — Nel caso che da una malattia all'altra non siavi l'intervallo di giorni sessanta, continuerà la serie di sussidio precedentemente incominciata, salvo però il caso di malattia causata da disgrazia accidentale come rotture, ferite e simili, in cui dovrà essere corrisposta la serie di lire 1,25 al giorno.

Art. 61. — Se la malattia dura da un anno e qualora si verifichino nel Socio frequenti casi di malattia, la Direzione dovrà provvedere perchè dal Medico sociale, o da una consulta di medici si riconosca se si tratta di affezione cronica che renda il Socio abitualmente inabile al lavoro; e, risultando accertato lo stato cronico della malattia, cessa nel Socio il diritto al sussidio ordinario stabilito dall'art. 59 per le sole malattie temporanee, salvo il disposto degli art. 63 e 65.

La relazione del Medico sociale, o dei membri della consulta, dovrà essere scritta e circostanziata.

Art. 62. — Il sussidio di lire 1,25 al giorno è limitato a giorni quindici ai soci affetti da malattie veneree, da malattie provenienti dall'abuso del vino, liquori o da risse, purchè come tali accertate da fede medica o da informazioni e prove; ove la malattia continui loro è devoluta la serie di sussidio di cent. 60 fino a guarigione.

24

~~Art. 59.~~ — Il sussidio ordinario per le malattie temporanee è stabilito in lire ~~1,25~~ 1,50 al giorno per giorni novanta, dopo i quali, se la malattia continua, il sussidio è ridotto a cent. ~~60~~ 75 al giorno sino a guarigione.

25

~~Art. 60.~~ — Nel caso che da una malattia all'altra non siavi l'intervallo di giorni sessanta, continuerà la serie di sussidio precedentemente incominciata, salvo però il caso di malattia causata da disgrazia accidentale come rotture, ferite e simili, in cui dovrà essere corrisposta la serie di lire ~~1,25~~ 1,50 al giorno.

26

~~Art. 61.~~ — Se la malattia dura da un anno e qualora si verifichino nel Socio frequenti casi di malattia, la Direzione dovrà provvedere perchè dal Medico sociale, o da una consulta di medici si riconosca se si tratta di affezione cronica che renda il Socio abitualmente inabile al lavoro; e, risultando accertato lo stato cronico della malattia, cessa nel Socio il diritto al sussidio ordinario stabilito dall'art. ~~59~~ 24 per le sole malattie temporanee, salvo il disposto degli art. ~~63 e 65.~~ 31 e 33.

La relazione del Medico sociale, o dei membri della consulta, dovrà essere scritta e circostanziata.

27 Il sussidio per le malattie veneree e per quelle prodotte da ubbriachezza o da risse, decorre unicamente per le giornate in cui il socio è obbligato a letto per ordine del Medico curante, o che fu ricoverato in qualche stabilimento sanitario.

28 Durante la malattia e la convalescenza il socio non potrà uscire di casa che nelle ore destinategli dal Medico curante e darsi a qualsiasi lavoro o fatica, nè recarsi fuori della residenza senza la prescrizione del Medico curante.

Art. 63. — I Soci effettivi riconosciuti affetti da malattia cronica costituente incapacità assoluta e permanente al lavoro avranno diritto al sussidio ordinario di cronicismo, sempre quando abbiano un' anzianità non minore di anni dieci, e si uniformino alle prescrizioni dell'apposito Regolamento per la Cassa Cronici.

Art. 64. — I Soci effettivi, aventi 50 anni di anzianità non interrotta da qualsiasi causa, ad eccezione di quella proveniente dal servizio militare, ed un'età non inferiore ad anni 75 avranno, senz' altro, diritto al sussidio ordinario di cronicismo.

Art. 65. — I Soci affetti da malattia cronica costituente incapacità assoluta e permanente al lavoro, ma che non abbiano raggiunta l'anzianità sociale di anni dieci, nonchè i Soci che, pur avendo l'anzianità d'anni dieci, tuttavia la loro infermità non costituisce incapacità assoluta e permanente al lavoro, avranno diritto ad un sussidio giornaliero, sulle entrate della Cassa-Mutuo, eguale alla metà di quello ordinario di cronicismo, durante l' incapacità al lavoro.

Non saranno ammessi al godimento di questo sussidio i Soci riconosciuti ancora capaci di ritrarre un guadagno giornaliero superiore ai centesimi cinquanta dall' esercizio della loro professione, mestiere od impiego, oppure da altro lavoro che loro riesca di dedicarsi.

Art. 66. — I Soci, di cui all'art. precedente, non appena riuniranno tutte le condizioni di cui all'art. 63, potranno ottenere l'ammessione al sussidio ordinario della Cassa Cronici.

29 per quelle malattie che non obbligano al letto il Socio deve recarsi dal Medico sociale nelle ore stabilite, ogni tre giorni

30 . Durante la convalescenza il Socio ha il dovere di presentarsi al Medico sociale una volta ogni cinque giorni e nelle ore che gli saranno indicate.

Non ha obbligo di attenersi a questa ultima prescrizione il Socio che, per ordine del Medico, passa i giorni di convalescenza fuori della città. + I Soci che, in seguito a prescrizione medica, devono sottoporsi a qualche cura speciale fuori della città, hanno diritto al sussidio, purchè si uniformino alle disposizioni ~~dell'ultimo~~ del 3° alinea dell'art. 39.

31 ~~Art. 63~~. — I Soci effettivi riconosciuti affetti da malattia cronica costituente incapacità assoluta e permanente al lavoro avranno diritto al sussidio ordinario di cronicismo, sempre quando abbiano un' anzianità non minore di anni dieci, e si uniformino alle prescrizioni dell'apposito Regolamento per la Cassa Cronici.

32 ~~Art. 64~~. — I Soci effettivi, aventi 50 anni di anzianità non interrotta da qualsiasi causa, ad eccezione di quella proveniente dal servizio militare, ed un'età non inferiore ad anni 75 avranno, senz' altro, diritto al sussidio ordinario di cronicismo.

33 ~~Art. 65~~. — I Soci affetti da malattia cronica costituente incapacità assoluta e permanente al lavoro, ma che non abbiano raggiunta l'anzianità sociale di anni dieci, nonchè i Soci che, pur avendo l'anzianità d'anni dieci, tuttavia la loro infermità non costituisce incapacità assoluta e permanente al lavoro, avranno diritto ad un sussidio giornaliero, sulle entrate della Cassa-Mutuo, eguale alla metà di quello ordinario di cronicismo, durante l' incapacità al lavoro.

Non saranno ammessi al godimento di questo sussidio i Soci riconosciuti ancora capaci di ritrarre un guadagno giornaliero superiore ai centesimi cinquanta dall' esercizio della loro professione, mestiere od impiego, oppure da altro lavoro che loro riesca di dedicarsi.

34 ~~Art. 66~~. — I Soci, di cui all'art. precedente, non appena riuniranno tutte le condizioni di cui all'art. 63 potranno ottenere l'ammessione al sussidio ordinario della Cassa Cronici.

Art. 67. — Cessa il diritto al sussidio stabilito dall'art. 65 se avverrà, per due anni consecutivi, che la somma distribuita per tali sussidi abbia determinato un disavanzo annuale sulle entrate della Cassa-Mutuo non inferiore al terzo della somma erogata in ciascun anno.

Potrà in seguito aver luogo la riammessione al sussidio se per due anni consecutivi sarà risultato sulle entrate annue della Cassa-Mutuo un avanzo non inferiore ai tre quarti della somma annuale occorrente, calcolata preventivamente.

Art. 68. — Per conseguire qualsiasi specie di sussidio i Soci, che vi avranno diritto, dovranno far risultare di avere regolarmente soddisfatto i contributi sociali.

Art. 69. — Il godimento dei sussidi non dispensa i sussidiati dall'obbligo di cui all'articolo 49.

Art. 70. — Sarà sospeso il sussidio per giorni dieci al Socio trovato al lavoro, o che frequenti, senza speciale permesso del Medico sociale, le osterie, i caffè, i luoghi di pubblici divertimenti e simili durante il tempo in cui percepisce sussidio.

Il Socio che sia riconosciuto aver simulato la malattia, non avrà diritto a nessuna specie di sussidio.

I membri del Consiglio e della Direzione, che incorreranno nelle pene stabilite in quest'articolo, s'intenderanno decaduti dalla carica, e non potranno più essere rieletti a qualunque ufficio nell'elezione successiva.

Art. 71. — Il Socio residente fuori del luogo della Sede sociale, per la denuncia di malattia si uniformerà alle disposizioni dell'art. 56 presso l'Associazione a cui è aggregato, e non essendo aggregato ad altra Associazione dovrà inviare alla Sede sociale, entro i primi otto giorni, il certificato del medico curante (conforme al modulo annesso al presente Statuto), debitamente legalizzato dal Sindaco locale, o dal Presidente dell'Associaz. Generale Consorella.

In caso di ritardo il detto certificato medico sarà solo riconosciuto valido per otto giorni antecedenti alla presentazione di esso, fermo, per la decorrenza del sussidio, il disposto dell'art. 56.

Art. 71. — Al primo alinea si premette:

Pei degenti in qualche ospedale od altro stabilimento sanitario, si terrà valida la dichiara rilasciata dalla Direzione dell'Istituto.

In ultimo si aggiunge:

La Direzione potrà derogare dalla disposizione contenuta nel presente articolo quando abbia ragioni sufficienti di ritenere che il Socio si trovasse nell'assoluta impossibilità di ottemperarvi.

35

Art. ~~67~~. — Cessa il diritto al sussidio stabilito dall'art. ~~65~~ se avverrà, per due anni consecutivi, che la somma distribuita per tali sussidi abbia determinato un disavanzo annuale sulle entrate della Cassa-Mutuo non inferiore al terzo della somma erogata in ciascun anno.

Potrà in seguito aver luogo la riammessione al sussidio se per due anni consecutivi sarà risultato sulle entrate annue della Cassa-Mutuo un avanzo non inferiore ai tre quarti della somma annuale occorrente, calcolata preventivamente.

36 **Art. ~~68~~.** — Per conseguire qualsiasi specie di sussidio i Soci, che vi avranno diritto, dovranno far risultare di avere regolarmente soddisfatto i contributi sociali.

37 **Art. ~~69~~.** — Il godimento dei sussidi non dispensa i sussidiati dall'obbligo di cui all'articolo ~~49~~. 15

38 **Art. ~~70~~.** — Sarà sospeso il sussidio per giorni dieci al Socio trovato al lavoro, o che frequenti, senza speciale permesso del Medico sociale, le osterie, i caffè, i luoghi di pubblici divertimenti e simili durante il tempo in cui percepisce sussidio.

Il Socio che sia riconosciuto aver simulato la malattia, non avrà diritto a nessuna specie di sussidio, e gli verrà applicato il disposto dell'art. 67

I membri del Consiglio e della Direzione, che incorreranno nelle pene stabilite in quest'articolo, s'intenderanno decaduti dalla carica, e non potranno più essere rieletti a qualunque ufficio nell'elezione successiva.

39 **Art. ~~71~~.** — Il Socio residente fuori del luogo della Sede sociale, per la denuncia di malattia si uniformerà alle disposizioni dell'art. ~~56~~ presso l'Associazione a cui è aggregato, e non essendo aggregato ad altra Associazione dovrà inviare alla Sede sociale, entro i primi otto giorni, il certificato del medico curante (conforme al modulo annesso al presente Statuto), debitamente legalizzato dal Sindaco locale, o dal Presidente dell'Associaz. Generale Consorella. 21

In caso di ritardo il detto certificato medico sarà solo riconosciuto valido per otto giorni antecedenti alla presentazione di esso, fermo, per la decorrenza del sussidio, il disposto dell'art. ~~56~~, 21

Il Socio non aggregato ad altra Associazione, dovrà far pervenire ogni dieci giorni e fino a completa guarigione, il certificato di continuata malattia alla Sede sociale,

Pei degenti in qualche ~~ospedale od altro~~ stabilimento sanitario, si terrà valida la dichiara rilasciata dalla Direzione dell'Istituto.

~~In ultimo si aggiunge~~:

La Direzione potrà derogare dalla disposizione contenuta nel presente articolo quando abbia ragioni sufficienti di ritenere che il Socio si trovasse nell'assoluta impossibilità di ottemperarvi.

e il sussidio di malattia decorrerà dal giorno in cui venne effettuato il versamento della quota arretrata

8

Art. 72. — I Soci che passeranno al servizio militare nazionale, saranno sospesi dai doveri e dai diritti di Socio per la durata del servizio stesso, purchè prima della partenza ne abbiano dato avviso alla Direzione, e l'assenza non ecceda il termine fissato dalle leggi relative. Tuttavia saranno solo riammessi nei loro diritti quei Soci che entro un mese dal loro ritorno ne faranno domanda e comproveranno di essere in buono stato di sanità, mediante presentazione di certificato rilasciato dal Medico sociale.

I Soci, così riammessi, per gli effetti del presente Statuto non perderanno l'anzianità sociale.

Le famiglie dei Soci sotto le armi possono servirsi al Magazzino di Previdenza.

Art. 73. — La Direzione, coadiuvata dal Consiglio, provvederà alla sorveglianza degli infermi in quel modo che sarà dall'esperienza suggerito, in ragione dei tempi e delle circostanze ravvisato conveniente.

Art. 74. — Al decesso di un Socio, sia effettivo che onorario, o di una persona dichiarata benemerita dell'Associazione, cinquanta soci ed un Consigliere, invitati per turno, con facoltà di farsi surrogare, il Consigliere da altro Consigliere, ed i Soci da altri Soci, oppure dal padre, o da fratello o da figlio purchè non inferiori ai 15 anni, accompagneranno, colla bandiera sociale abbrunata, la salma all'ultima dimora.

Essi saranno avvertiti mediante avvisi individuali da consegnarsi a domicilio dal bidello, indicanti il nome e cognome del defunto, il luogo del decesso e l'ora della riunione nella Sala sociale per recarsi alla sepoltura.

Saranno pure affissi per la Città almeno sei manifesti, invitanti tutti i Soci ad intervenire all'accompagnamento funebre.

Art. 75. — Tutti i Soci formeranno il corteo dalla Sala sociale, e accompagneranno il defunto fino al Cimitero. Ivi giunti, dal Consigliere saranno ritirati i singoli biglietti di avviso, il corteo verrà sciolto e la Bandiera, per cura del bidello, sarà avvolta nella relativa custodia e riportata alla Sede sociale.

Art. 76. — I Soci ed il Consigliere invitati alle sepolture secondo l'art. 74, che non interverranno alle medesime, saranno soggetti alla multa di centesimi *cinquanta*.

Art. 75. — Si completa colla seguente aggiunta:
In assenza del Consigliere funzionerà uno fra i Soci più anziani fra quelli comandati per turno.

40

~~**Art. 72.**~~ — I Soci che passeranno al servizio militare nazionale, saranno sospesi dai doveri e dai diritti di Socio per la durata del servizio stesso, purchè prima della partenza ne abbiano dato avviso alla Direzione, e l'assenza non ecceda il termine fissato dalle leggi relative. Tuttavia saranno solo riammessi nei loro diritti quei Soci che entro un mese dal loro ritorno ne faranno domanda e comproveranno di essere in buono stato di sanità, mediante presentazione di certificato rilasciato dal Medico sociale.

I Soci, così riammessi, per gli effetti del presente Statuto non perderanno l'anzianità sociale.

Le famiglie dei Soci sotto le armi possono servirsi al Magazzino di Previdenza.

41

~~**Art. 73.**~~ — La Direzione, coadiuvata dal Consiglio, provvederà alla sorveglianza degli infermi in quel modo che sarà dall'esperienza suggerito, in ragione dei tempi e delle circostanze ravvisato conveniente.

La sorveglianza degli infermi è affidata esclusivamente alla Direzione e al Consiglio di Rappresentanza

42

~~**Art. 74.**~~ — Al decesso di un Socio, sia effettivo che onorario, o di una persona dichiarata benemerita dell'Associazione, cinquanta soci ed un Consigliere, invitati per turno, con facoltà di farsi surrogare, il Consigliere da altro Consigliere, ed i Soci da altri Soci, ~~oppure dal padre, o da fratello o da figlio~~ purchè non inferiori ai 15 anni, accompagneranno, colla bandiera sociale abbrunata, la salma all'ultima dimora.

~~oppure onore da alla persona benemerita al consiglio di turno~~

– dà un membro della sua famiglia

50 o 100?

Essi saranno avvertiti mediante avvisi individuali da consegnarsi a domicilio dal bidello, indicanti il nome e cognome del defunto, il luogo del decesso e l'ora della riunione nella Sala sociale per recarsi alla sepoltura.

Saranno pure affissi per la Città almeno sei manifesti, invitanti tutti i Soci ad intervenire all'accompagnamento funebre.

43

~~**Art. 75.**~~ — Tutti i Soci formeranno il corteo dalla Sala sociale, e accompagneranno il defunto fino al Cimitero. Ivi giunti, dal Consigliere saranno ritirati i singoli biglietti di avviso, il corteo verrà sciolto e la Bandiera, per cura del bidello, sarà avvolta nella relativa custodia e riportata alla Sede sociale.

In assenza del Consigliere funzionerà uno fra i Soci più anziani fra quelli comandati per turno.

44

~~**Art. 76.**~~ — I Soci ed il Consigliere invitati alle sepolture secondo l'art. ~~74,~~ 42 che non interverranno alle medesime, saranno soggetti alla multa di centesimi *cinquanta*.

alle

Sono dispensati dall'intervento sepolture

oltre i soci indicati all'art. 42, ~~anche~~ i membri di qualche commissione di soci Cronici

~~Art. 77.~~ — L'Associazione provvede a proprie spese ai funerali dei Soci effettivi, stabilendo per ciascun funerale lire ~~trentasette~~ sessantadue, ripartite come segue:

L. 14 per la Parrocchia e Confraternita;
L. 10 per il trasporto della salma;
L. 6 per la cassa mortuaria;
L. 4 per il seppellitore;
L. 3 per il bidello.

45

~~Art. 78.~~ — Alla famiglia del Socio defunto che intendesse di provvedere essa stessa alle onoranze funebri, purchè queste non siano inferiori a quelle stabilite dall'Associazione, sarà corrisposta l'indennità fissata in lire ~~trentaquattro~~. ~~sessanta~~ 17

46 ~~abolito~~

~~Art. 79.~~ — Sarà pure pagata la stessa indennità di lire ~~trentaquattro~~ alla famiglia del Socio defunto: ~~sessanta~~ 17

47

a) quando questi avesse appartenuto a religione che non ammette nel suo rito spese di sepoltura;

b) quando, per ragioni indipendenti dalla famiglia, non potesse aver luogo la funzione funebre.

~~Art. 80.~~ — Nei casi previsti dall'articolo precedente, ~~lettera b)~~ e in ogni altro caso in cui l'Associazione non potesse intervenire con Bandiera alle onoranze funebri, sarà integralmente corrisposta alla famiglia del Socio defunto la somma di lire ~~trentasette~~ sessanta stabilita dall'art. ~~77.~~ 45

48

~~ripartite come segue:~~ ~~una funerale di 3ª classe~~
~~Vettura di 3ª classe~~
~~20 alla parrocchia~~
~~10 Cassa mortuaria~~

45 — L'Associazione provvede agli onori funebri dei Soci effettivi che hanno compiuto i sei mesi di noviziato, con un funerale di terza classe.

46 — Fermo il disposto dell'art. 42, agli eredi del Socio defunto, che ne facciano richiesta, verrà corrisposta integralmente la somma stabilita pei funerali a norma dell'art. 45, lasciando ad essi la facoltà di provvedere alle onoranze nel modo che crederanno più opportuno.

47 — Agli eredi del Socio residente fuori di Pinerolo verranno accordate le stesse quotazioni, colla deduzione delle spese di viaggio per una rappresentanza di almeno sei Soci (compreso il portabandiera), qualora venga richiesta dagli stessi eredi in tempo utile, e sempre quando la somma occorrente pel viaggio non superi la somma di cui all'art. 46.

48 — S'intenderanno per eredi diretti;
1° Il coniuge (purchè convivente);
2° I figli;
3° I genitori;
e per eredi indiretti chi presenterà legale espressione delle ultime volontà del Socio defunto.
~~In mancanza di essi e dopo 3 mesi dalla morte del Socio, il sussidio sarà corrisposto a chi comproverà con documenti autentici d'aver sostenuto le spese funerarie.~~ esiste
Trascorsi 3 mesi senza che gli interessati si sieno presentati a riscuotere il sussidio, questo s'intenderà prescritto e devoluto alla Cassa Cronici.

Fascicolo II

Pp 11 a 20

At 49 a 85

Art. 81. — I Soci effettivi, onorari ed aggregati, hanno diritto di valersi del Magazzino di Previdenza.

In caso di decesso del Socio, hanno per esso diritto alla distribuzione dei generi del Magazzino, la vedova durante vedovanza ed i minori sino all'età di anni sedici.

Cessa nella vedova siffatto diritto allorchè uno dei figli maschi seco convivente abbia raggiunta l'età predetta.

Art. 82. — Per conservare il diritto alla distribuzione dei generi del Magazzino, le vedove nei sei mesi dal decesso del marito, dovranno presentare il libretto di questi al Presidente, il quale, sentita la Direzione, rilascierà in calce del medesimo l'autorizzazione per mesi sei, trascorsi i quali e per ogni semestre successivo l'autorizzazione dovrà essere rinnovata.

Art. 83. — È assolutamente vietata la distribuzione dei generi del Magazzino a persone estranee all'Associazione.

Chiunque venga riconosciuto avere contribuito a facilitare la distribuzione dei generi del Magazzino a persone estranee all'Associazione col prestito del libretto od in qualsiasi altro modo, sarà considerato colpevole di malversazione, e verrà punito colla multa di lire *cinque*.

Nei casi di recidiva o di rifiuto al pagamento della multa, sarà applicato al Socio il disposto dell'art. 164.

nel Magazzeno

CAPO VI.

Soci Onorari e Benemeriti dell'Associazione.

Art. 84. — I Soci onorari possono prendere parte alle elezioni, essere eletti alle cariche di cui all'art. 7 del presente Statuto ed essere nominati nelle Commissioni. — Hanno diritto d'intervenire alle adunanze dell'Associazione, prendere parte alle discussioni ed alle deliberazioni, nonchè di assistere alle sedute non segrete del Consiglio e della Direzione, fare proposte e prendere parte alle discussioni.

Saranno pur essi muniti dello Statuto sociale e potranno valersi del diritto di cui all'art. 81 purchè risultino regolarmente pagati i loro contributi, i quali verranno esatti entro il primo semestre di ogni anno, quando non sia stata fatta la dichiarazione di volerli pagare a quote mensili o trimestrali.

Riceveranno annualmente i risultati del conto finanziario sociale.

Art. 85. — Saranno dichiarati benemeriti dell'Associazione quei cittadini e quei Soci che coll'opera loro abbiano procurato notevole sviluppo morale o materiale dell'Associazione, od abbiano erogato, a pro della medesima, somme o sostanze ragguardevoli.

L'Associazione conferirà ai dichiarati benemeriti, un attestato di benemerenza sociale.

Capo V.

Doveri e diritti dei Soci Onorari Benemeriti dell'Associazione

49. I Soci Onorari devono pagare il contributo annuo di lire dodici, che verrà esatto entro il primo semestre di ogni anno, salvo quando non sia stata fatta la dichiarazione di volerli pagare a quote mensili o trimestrali.

50 I Soci Onorari possono prendere parte alle elezioni, ~~[illegible]~~ ed essere nominati nelle Commissioni.

Hanno facoltà di intervenire a tutte le adunanze dell'Associazione, cogli stessi diritti e cogli stessi doveri dei Soci effettivi.

51 ~~Art. 85.~~ — Saranno dichiarati benemeriti dell'Associazione ~~quei cittadini e quei Soci che~~ quelle persone che coll'opera loro abbiano procurato notevole sviluppo morale o materiale dell'Associazione, od abbiano erogato, a pro della medesima, somme o sostanze ragguardevoli.

~~L'Associazione~~ Il Consiglio conferirà ai dichiarati benemeriti, un attestato di benemerenza sociale.

52 al decesso di un Socio Onorario o di un Benemerito dell'Associazione si seguirà il disposto dell'art. 42.

CAPO VII.

Soci aggregati e reciprocità colle Associazioni consorelle.

Art. 86. — La Direzione tratterà reciprocamente con qualunque altra Associazione italiana di M. S. che voglia fare adesione al 1° ed ai 2° e 3° dei seguenti patti di confederazione stabiliti nel congresso di Asti nel 1853;

1° Ogni Socio che si diparte da una Associazione per recarsi provvisoriamente ad un'altra, potrà ivi pagare le sue quote, sarà sussidiato in caso di malattia, godrà della cura gratuita del Medico e di tutti gli altri vantaggi morali e materiali di quell'Associazione, salvo a regolare i conti in fin d'ogni anno (per le quote pagate e pei sussidi ricevuti) coll'Associazione da cui si è dipartito;

2° Quando poi il Socio, come sopra dipartitosi da un'Associazione, dichiari di voler definitivamente stabilire il suo domicilio nel luogo di un'altra, vi sarà ammesso in quella senza pagamento del diritto di ammessione, purchè non abbia oltrepassato l'età prescritta di 35 anni e sia dichiarato in salute;

3° Il Socio ammesso a norma del patto precedente, cadendo ammalato nei primi sei mesi, sarà sussidiato per conto dell'Associazione dalla quale si è dipartito, nel qual caso sarà tenuto conto delle quote da esso pagate.

L'anzianità del Socio suddetto, per tutti gli effetti portati dal presente Statuto, daterà dal giorno della sua nuova ammissione.

Art. 87. — Il Socio, che cambia residenza deve avvertire il Presidente nei quindici giorni successivi alla partenza; altrimenti, in caso di malattia, perderà tre giornate di sussidio.

Art. 88. — Il Socio che desidera aggregarsi presso l'Associazione della nuova sua residenza, dovrà ottenere dalla Direzione la relativa autorizzazione, che sarà spiccata da apposito registro a madre-figlia, e conterrà formale richiesta all'Associazione consorella di reciproco trattamento a norma dell'art. ~~86.~~ 53.

La lettera di reciproco trattamento sarà rilasciata gratuitamente al Socio che ne farà domanda.

Parimenti non sarà concessa l'aggregazione di nessun Socio a quest'Associazione, senza simile autorizzazione dell'Associazione a cui il richiedente appartiene.

CAPO ~~VII.~~ VI

Soci aggregati e reciprocità colle Associazioni consorelle.

53

~~Art. 86.~~ — La Direzione tratterà reciprocamente con qualunque altra Associazione italiana di M. S. che voglia fare adesione al 1° ed ai 2° e 3° dei seguenti patti di confederazione stabiliti nel congresso di Asti nel 1853;

1° Ogni Socio che si diparte da una Associazione per recarsi provvisoriamente ad un'altra, potrà ivi pagare le sue quote, sarà sussidiato in caso di malattia, godrà della cura gratuita del Medico e di tutti gli altri vantaggi morali e materiali di quell'Associazione, salvo a regolare i conti in fin d'ogni anno (per le quote pagate e pei sussidi ricevuti) coll'Associazione da cui si è dipartito;

2° Quando poi il Socio, come sopra dipartitosi da un'Associazione, dichiari di voler definitivamente stabilire il suo domicilio nel luogo di un'altra, vi sarà ammesso in quella senza pagamento del diritto di ammessione, purchè non abbia oltrepassato l'età prescritta di 35 anni e sia dichiarato in salute;

3° Il Socio ammesso a norma del patto precedente, cadendo ammalato nei primi sei mesi, sarà sussidiato per conto dell'Associazione dalla quale si è dipartito, nel qual caso sarà tenuto conto delle quote da esso pagate.

L'anzianità del Socio suddetto, per tutti gli effetti portati dal presente Statuto, daterà dal giorno della sua nuova ammissione.

54

~~Art. 87.~~ — Il Socio, che cambia residenza deve avvertire il Presidente nei quindici giorni successivi alla partenza; altrimenti, in caso di malattia, perderà tre giornate di sussidio.

55

~~Art. 88.~~ — Il Socio che desidera aggregarsi presso l'Associazione della nuova sua residenza, dovrà ottenere dalla Direzione la relativa autorizzazione, che sarà spiccata da apposito registro a madre-figlia, e conterrà a regolare i conti in fin d'ogni anno (per le quote pagate e pei sussidi ricevuti) coll'Associazione da cui si è dipartito;

+ vedi questo segno sino al fine

2° Quando poi il Socio, come sopra dipartitosi da un'Associazione, dichiari di voler definitivamente stabilire il suo domicilio nel luogo di un'altra, vi sarà ammesso in quella senza pagamento del diritto di ammessione, purchè non abbia oltrepassato l'età prescritta di 35

13

CAPO III.

Rappresentanza, Amministrazione, Elezioni.

Art. 6. — L'azione dell'Associazione è esercitata dall'Assemblea Generale dei Soci e da un Consiglio di Rappresentanza.

L'Amministrazione è affidata ad una Direzione.

L'Assemblea Generale dei Soci elegge il Presidente dell'Associazione e il Consiglio di Rappresentanza.

Il Consiglio di Rappresentanza elegge nel suo seno la Direzione.

Art. 7. — Il Consiglio di Rappresentanza è composto di 23 membri, cioè:

del Presidente, scelto nella categoria dei Soci effettivi;

di venti Consiglieri, scelti nella categoria dei Soci effettivi;

di due Consiglieri, scelti nella categoria dei Soci onorari.

Art. 8. — La Direzione è composta del Presidente, di due Vice-Presidenti e di quattro Direttori.

Art. 9. — I due Vice-Presidenti ed i quattro Direttori sono nominati dal Consiglio nella sua prima seduta d'ogni anno.

Gli eletti durano in carica un anno.

Art. 10. — Il Presidente ed i Consiglieri durano in carica due anni.

I Consiglieri si rinnovano per metà ogni anno; pel primo anno mediante estrazione a sorte, e dopo per anzianità di nomina.

I funzionari scaduti sono rieleggibili, salvo il disposto degli articoli 70, 3° alinea, e 122.

Art. 11. — Nel corso dell'anno, verificandosi vacante la carica di Presidente e l'epoca fissata per le elezioni ordinarie annuali distando di oltre mesi sei, si provvederà alla surrogazione immediata con apposita straordinaria elezione, e l'eletto durerà in carica fino al termine dell'anno successivo a quello in cui avvenne la sua nomina.

Capo VII

Rappresentanza, Amministrazione Elezioni

56 L'azione dell'associazione è esercitata:
1. Dall'assemblea generale;
2. Dal Consiglio di rappresentanza;
3. Dalla Direzione;
4. Dal Presidente.

57 - L'assemblea generale è costituita dai soci di tutte le categorie

- Il Consiglio di Rappresentanza è composto del Presidente e da 20 Consiglieri.
Tutti il Presidente quanto i Consiglieri devono essere scelti nella Categoria dei soci effettivi ~~quanto i Consiglieri~~

~~Art. 8.~~ — La Direzione è composta del Presidente, di ~~due~~ 1 Vice-Presidenti e di ~~quattro~~ 7 Direttori.

58 L'Assemblea Generale dei Soci elegge il Presidente dell'Associazione e il Consiglio di Rappresentanza.

Il Consiglio di Rappresentanza elegge nel suo seno la Direzione, nella sua prima seduta.

Gli eletti durano in carica un anno.

59 ~~Art. 10.~~ — Il Presidente ed i Consiglieri durano in carica due anni.

I Consiglieri si rinnovano per metà ogni anno; pel primo anno mediante estrazione a sorte, e dopo per anzianità di nomina.

I funzionari scaduti sono rieleggibili, salvo il disposto degli articoli ~~70~~, 3° alinea, e ~~122~~. 58 5° alinea e 149.

60 ~~Art. 11~~. — Nel corso dell'anno, verificandosi vacante la carica di Presidente e l'epoca fissata per le elezioni ordinarie annuali distando di oltre mesi sei, si provvederà alla surrogazione immediata con apposita straordinaria elezione, e l'eletto durerà in carica fino al termine dell'anno successivo a quello in cui avvenne la sua nomina.

Art. 12. — In assenza del Presidente, e nei periodi di tempo in cui tale carica può rimanere vacante, uno dei Vice-Presidenti ne farà le veci, colla precedenza a quello che nella nomina ottenne più voti.

Art. 13. — Verificandosi qualche carica vacante nella Direzione, il Consiglio provvederà alla surrogazione con apposita elezione.

Art. 14. — Nel corso dell'anno non si farà luogo ad elezioni straordinarie per surrogazione di Consiglieri, eccetto il caso in cui il Consiglio sia ridotto a meno di 15 Membri, compreso il Presidente.

61

Art. 12. — In assenza del Presidente, e nei periodi di tempo in cui tale carica può rimanere vacante, ~~uno~~ i ~~dei~~ Vice-Presidenti ne farà le veci, ~~colla precedenza a quello che nella~~ nomina ottenne ~~più voti~~.

In mancanza l'urbano ne farà le veci uno dei Direttori per ordine di anzianità

62

Art. 13. — Verificandosi qualche carica vacante nella Direzione, il Consiglio provvederà alla surrogazione con apposita elezione.

63

Art. ~~14~~. — Nel corso dell'anno non si farà luogo ad elezioni straordinarie per surrogazione di Consiglieri, eccetto il caso in cui il Consiglio sia ridotto a meno di 15 Membri, compreso il Presidente.

Però quando il Consiglio sia ridotto a meno di 11 membri, compreso il Presidente, si faranno tutte le elezioni generali, ~~compresa quella~~

Quando si fanno le elezioni generali si addivine pure alla nomina del Presidente, e decadono tutte le Commissioni.

64 Qualora avranno luogo, ~~nel corso~~ secondo semestre dell'anno, le elezioni generali, non si faranno più le elezioni parziali stabilite dal presente statuto regolamento, e gli eletti dureranno in carica fin all'epoca delle ordinarie elezioni parziali dell'anno successivo, fatte in conformità dell'art. 59

Tale disposizione si applicherà pure per la durata in carica del Presidente.

Art. 15 — Salvo il caso di cui all'articolo precedente, i Consiglieri anzi tempo cessati saranno surrogati alla prima ordinaria elezione.

Art. 16. — Chi sarà eletto in surrogazione di Consiglieri o di Direttori rimarrà in carica solo quanto avrebbe durato il suo predecessore.

65

Art. ~~15~~ — Salvo il caso di cui ~~all'~~articolo agli articoli precedente, i Consiglieri anzi tempo cessati saranno surrogati alla prima ordinaria elezione.

66

Art. ~~16~~. — Chi sarà eletto in surrogazione di Consiglieri o di Direttori rimarrà in carica solo quanto avrebbe durato il suo predecessore.

Art. 17. — Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio, padre e figlio, due o più fratelli, suocero e genero.

Art. 18. — Se l'elezione portasse nel Consiglio congiunti previsti dall'articolo precedente, il nuovo Consigliere sarà escluso da chi è in ufficio, quello che ottenne meno voti da chi ne ebbe maggior numero, il meno anziano di Associazione dal più anziano.

Art. 19. — Non possono essere eletti a Consiglieri:

a) i minori di anni 21;

b) gli analfabeti;

c) gli stipendiati od in qualunque modo salariati dall'Associazione;

d) i debitori a qualunque titolo della medesima;

e) coloro che hanno maneggio del denaro sociale, lite vertente, oppure interesse particolare colla Associazione;

f) i condannati a pene disciplinari a tenore dei vigenti Regolamenti e per la durata delle medesime;

g) i Soci aventi un'anzianità sociale minore di un anno;

h) i Soci residenti fuori di Pinerolo.

Art. 20. — La Direzione ogni anno nel mese di settembre compilerà la lista dei Soci eleggibili, la quale verrà pubblicata all'albo dell'Associazione per giorni trenta consecutivi.

Scaduto tale termine, in caso di reclami, la Direzione correggerà gli errori riconosciuti e, per le contestazioni, rimetterà la lista e gli interessati al Consiglio, il quale deciderà inappellabilmente ed approverà la lista, che per l'anno non potrà più essere modificata.

Art. 21. — Tutti i Soci di qualsiasi categoria sono elettori.

67 ~~**Art. 17.**~~ — Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio padre e figlio, due o più fratelli, suocero e genero.

1° delle Commissioni

68 ~~**Art. 18.**~~ — Se l'elezione portasse nel Consiglio congiunti previsti dall'articolo precedente, il nuovo Consigliere sarà escluso da chi è in ufficio, quello che ottenne meno voti da chi ne ebbe maggior numero, il meno anziano di Associazione dal più anziano.

69 ~~**Art. 19.**~~ — Non possono essere eletti a Consiglieri:

a) i minori di anni 21;

b) gli analfabeti;

c) gli stipendiati od in qualunque modo salariati dall'Associazione;

d) i debitori di tre mesi o più di contributo sociale;

~~*e*)~~ i debitori a qualunque titolo dell'~~Associazione~~;

f) coloro che hanno maneggio del denaro sociale, lite vertente, oppure ~~interesse particolare colla Associazione~~ che hanno direttamente o indirettamente parte in servizi, somministrazioni od appalti nell'interesse dell'Associazione;

g) i condannati a pene disciplinari a tenore dei vigenti Regolamenti e per la durata delle medesime;

h) i Soci aventi un'anzianità sociale minore di un anno;

i) i Soci residenti fuori di Pinerolo.

70 ~~**Art. 20.**~~ — La Direzione ogni anno nel mese di settembre compilerà la lista dei Soci eleggibili, la quale verrà pubblicata all'albo dell'Associazione per giorni trenta consecutivi.

Scaduto tale termine, in caso di reclami, la Direzione correggerà gli errori riconosciuti e, per le contestazioni, rimetterà la lista e ~~gli~~ interessati al Consiglio, il quale deciderà inappellabilmente ed approverà la lista, che per l'anno non potrà più essere modificata.

71 ~~**Art. 21.**~~ — Tutti i Soci di qualsiasi categoria sono elettori, ~~purchè gli elettori non siano debitori di tre o più mesi di contributo~~, ed abbiano compiuto e pagato i sei mesi di noviziato; gli ordinari abbiano in tutto od in parte pagata la loro quota annuale e la loro iscrizione per lo meno da sei mesi —

+ Sono ammessi i soci fondatori, per le quali il Consiglio prenderà giusta deliberazione ~~sulla~~ sull'ammissione oltre ~~maggiore~~ aggiunto [illegible] a tale epoca già hanno diritto di essere eletti al merito sociale

~~purchè~~ ~~essi~~ ~~di~~ ~~obbligarsi~~, siano in regola nei pagamenti di ~~tutte~~ ~~compiuta~~ la loro iscrizione nell'associazione [illegible] un periodo di tempo non inferiore a sei mesi —

~~siano~~ ~~debitori~~ ~~di~~ ~~tre~~ ~~o~~ ~~più~~ ~~mesi~~ ~~di~~ ~~contributo~~ compiuto ~~siano~~ in regola nei pagamenti

~~prendere~~ ~~abbiano~~ ~~fatto~~ ~~di~~ ~~compiuto~~ ~~fatto~~ ~~accettazione~~

16

Vedi Maggiore (12)

Art. 22. — Per la prima domenica di dicembre di ogni anno, l'Associazione sarà convocata in Assemblea Generale per l'elezione del Presidente, quando tale carica si verificasse vacante, e per l'elezione dei Consiglieri richiesti per completare il Consiglio.

72 ~~Art. 22.~~ — Per la prima domenica di dicembre di ogni anno, l'Associazione sarà convocata in Assemblea Generale per l'elezione del Presidente, quando tale carica si verificasse vacante, e per l'elezione dei Consiglieri richiesti per completare il Consiglio.

19

73 Le operazioni elettorali dovranno incominciare non più tardi delle ore nove, e non dovranno essere chiuse prima delle ore 16 e prima che tutti gli elettori presenti nell'aula abbiano potuto votare.

74 L'ufficio elettorale sarà composto dal Presidente e da quattro soci effettivi, dei quali due più anziani e due meno anziani dell'associazione scelti dai presenti fra i primi venti o più soci che si troveranno ~~presenti~~ nell'aula all'ora dell'apertura.

L'ufficio elettorale sarà assistito in tutte le operazioni dal segretario dell'associazione.

75 Tre membri dell'ufficio dovranno sempre trovarsi presenti alle operazioni elettorali.

76 Nessuno potrà essere ammesso a votare se non è inscritto nella lista degli elettori affissa nell'aula.

77 A misura che si depongono le schede nell'urna, uno degli scrutatori ne fa constare, scrivendo

Art. 23. — Le schede per le elezioni di cui al precedente articolo, dovranno, sotto pena di nullità, portare il bollo sociale, e verranno distribuite dal Presidente all'atto della votazione.

La compilazione delle schede deve essere fatta dal Socio nella sala stessa delle elezioni.

Però il Socio analfabeta potrà farsi scrivere la scheda da persona di sua fiducia, anche fuori dei locali sociali.

Il numero dei Consiglieri da scriversi sulla scheda non potrà sorpassare i quattro quinti del numero dei Consiglieri da eleggersi.

Art. 23. — Il terzo alinea è così modificato:

Il numero dei Consiglieri *effettivi* da scriversi sulla scheda non potrà sorpassare i quattro quinti del numero dei Consiglieri *effettivi* da eleggersi. *Però nel computo dei quattro quinti verificandosi una frazione, il Socio elettore ha diritto di votare per il numero intero immediatamente superiore.*

Le schede per l'elezione dei Consiglieri portanti la sola indicazione «riconferma» saranno considerate come nulle.

Art. 24. — Il Presidente e la Direzione in carica formeranno l'ufficio per le votazioni.

Chiuse le votazioni saranno eletti frà i presenti due Soci, estranei alla Direzione ed al Consiglio, a far parte dell'ufficio, in qualità di scrutatori.

il proprio nome a ricontro di quello di ciascun votante sopra un esemplare della lista.

abol. 78

Il numero dei Consiglieri ~~effettivi~~ da scriversi sulla scheda non potrà sorpassare i quattro quinti del numero dei Consiglieri ~~effettivi~~ da eleggersi. *Però nel computo dei quattro quinti verificandosi una frazione, il Socio elettore ha diritto di votare per il numero intero immediatamente superiore.*

Le schede per l'elezione dei Consiglieri portanti la sola indicazione «riconferma» saranno considerate come nulle.

79 Le schede sono valide anche quando non contengono tanti nomi di candidati quanti sono i Consiglieri pei quali l'elettore ha diritto di votare.

80 La scheda può essere scritta, stampata, o parte scritta e parte stampata.

Le schede devono essere di carta bianca, senza alcun segno che possa servire a farla riconoscere, e del medesimo formato di quella ufficiale.

Le schede stampate che portassero cancellati dei nomi, saranno valide pei soli nomi non cancellati e per quelli scritti.

81- L'elettore può aggiungere, oltre i nomi dei candidati, la paternità, la professione, il titolo onorifico e quelle altre indicazioni che si usano nell'associazione per distinguere il Candidato dagli omonimi.

82- Sono nulle le schede nelle quali l'elettore si è fatto conoscere od ha scritto altre indicazioni, oltre quelle di cui all'art. precedente e quelle che portano segni che possono ritenersi destinati a far riconoscere il votante.

è scritta la sola indicazione «riconferma», quelle in cui l'elettore —

83- Si hanno come non scritti gli ultimi nomi eccedenti il numero dei Consiglieri da eleggere, e i nomi che non portano sufficienti indicazioni delle persone alle quali è dato il voto.

Però verificandosi in qualche scheda scritto il nome e cognome appartenenti a due o più soci, senza altra indicazione, il voto sarà attribuito al socio esternamente candidato.

84 all'ora stabilita, conformemente al disposto dell'art. 73 il Presidente dichiara chiusa la votazione, accerta il numero dei votanti rispettante dalla nota di riscontro di cui all'art. 77. e procede allo spoglio delle schede.

85 - Qualunque contestazione o protesta sollevata sia durante la votazione che durante lo spoglio delle schede, dovrà essere stata iscritta a verbale dal segretario e firmata dal socio o dai soci interessati.

- Le schede contestate verranno firmate a tergo dal socio che le contesta e da un membro dell'Ufficio elettorale, chiuse e sigillate in un pacco recante all'esterno le firme dei componenti il seggio.

Dette schede si consegneranno dal Presidente al Collegio dei Probiviri, i quali decideranno in merito senza appello, unitamente ai reclami di cui all'~~art. precedente~~ alinea primo del presente articolo,

Formula III

Pogg 21 – 26

Ast 86 – 107

Segue 24

Perchè nella prima convocazione la votazione sia valida, occorreranno per lo meno 50 votanti, e non risultando tale numero sarà riconvocata l'Assemblea per la successiva domenica, nella quale saranno valide le elezioni, qualunque sia il numero dei votanti.

86 Perchè nella prima convocazione la votazione sia valida si richiede l'intervento di almeno un quinto dei soci residenti, e non risultando tale numero sarà riconvocata l'Assemblea per la successiva domenica, nella quale saranno valide le elezioni, qualunque sia il numero dei votanti.

87 - Terminato lo spoglio e fatto il computo ~~delle~~ dei voti, qualora non vi siano contestazioni, il Presidente ne proclama l'esito, ~~[illegible]~~ da inserirsi al verbale firmato da tutti i componenti il seggio.

88 - Se vi sono contestazioni che possano pregiudicare l'esito della votazione, la proclamazione ~~verrà~~ ~~[illegible]~~ fatta ~~dal~~ Collegio dei Probiviri. ~~[illegible]~~

89 - Il Presidente eletto nelle elezioni generali entrerà in carica il giorno dopo le elezioni, e dovrà tosto promuovere dai nuovi Consiglieri la loro adesione e fissare apposita adunanza per l'insediamento del Consiglio e per la nomina della Direzione.

Nelle elezioni parziali detto incarico dovrà essere disimpegnato dalla Direzione

Art. 28. — La Direzione dovrà tosto promuovere dagli eletti le loro adesioni e fissare la prima sua adunanza ordinaria per riceverle.

ab.

Art. 29. — Completato il Consiglio colle adesioni degli eletti, il risultato delle elezioni sarà proclamato dal Presidente in seduta ordinaria della Direzione.

ab.

La mancanza di rinunzia per parte degli eletti equivarrà ad accettazione della carica.

In caso di rinuncia di taluno dei Consiglieri eletti subentreranno di diritto, a completare il Consiglio, coloro che dopo gli eletti ottennero maggior numero di voti, ciascuno in quell'ordine che gli spetta, avuto riguardo al numero dei voti riportati, giusta il disposto dell'art. 26.

Art. 25. — Il Presidente sarà eletto con distinta votazione a maggioranza assoluta di voti, ed occorrendo ballottaggio, questo si farà nella successiva domenica, tra i due candidati che nella prima votazione ottennero maggior numero di voti.

In caso di rinuncia per parte dell' eletto si farà tosto luogo a nuove elezioni.

Art. 26. — Secondo l'ordine seguente la maggioranza di voti indicherà:

a) gli eletti a coprire le cariche dei Consiglieri scaduti per anzianità di nomina;

b) gli eletti in surrogazione di Consiglieri anzi tempo cessati.

Art. 27. — In tutti i casi di elezioni verificandosi parità di voti, sarà proclamato eletto il più anziano di Associazione.

Art. 30. — Tanto il Consiglio quanto la Direzione dovranno essere assistiti nelle loro sedute da un Segretario legalmente nominato, il quale avrà voce consultiva.

Qualora questi sia impedito, il Presidente provvederà alla provvisoria di lui surrogazione.

È fatta facoltà al Consiglio di nominare, occorrendo, un Vice-Segretario, il quale potrà surrogare nelle assenze il Segretario in tutte le sue funzioni.

Art. 31. — La contabilità sociale è concentrata nella carica di un Esattore, nominato dal Consiglio, nelle cui mani fanno passaggio tutte le entrate e le uscite di ogni specie.

Art 32. — ~~Il servizio sanitario è affidato ad un Medico-chirurgo, nominato dal Consiglio.~~

Art. 33. — L'amministrazione del Magazzino di Previdenza è affidata alla Direzione, la quale è in ciò coadiuvata da apposita Commissione eletta e rinnovata semestralmente dal Consiglio, e composta di cinque Membri scelti nel seno dell'Associazione, od anche due al più scelti nel seno del Consiglio stesso.

Questa Commissione, nella prima sua seduta, eleggerà nel suo seno un Presidente.

Art. 34. — Il Distributore dei generi del Magazzino ed il Panattiere devono essere nominati dal Consiglio di Rappresentanza.

Il servizio sanitario viene affidato secondo le sue leggi a Tre Medici nominati dal Consiglio o da un'altra superiore autorità

La mancanza di rinunzia per parte degli eletti equivarrà ad accettazione della carica.

In caso di rinuncia di taluno dei Consiglieri eletti subentreranno di diritto, a completare il Consiglio, coloro che dopo gli eletti ottennero maggior numero di voti, ciascuno in quell'ordine che gli spetta, avuto riguardo al numero dei voti riportati, giusta il disposto dell'art. ~~25~~ 91.

Art. ~~25~~. — Il Presidente sarà eletto ~~con distinta votazione~~ a maggioranza assoluta di voti, ed occorrendo ballottaggio, questo si farà nella successiva domenica, tra i due candidati che nella prima votazione ottennero maggior numero di voti.

In caso di rinuncia per parte dell' eletto si farà tosto luogo a nuove elezioni.

Art. ~~26~~. — Secondo l'ordine seguente la maggioranza di voti indicherà:

a) gli eletti a coprire le cariche dei Consiglieri scaduti per anzianità di nomina;

b) gli eletti in surrogazione di Consiglieri anzi tempo cessati.

Art. ~~27~~. — In tutti i casi di elezioni verificandosi parità di voti, sarà proclamato eletto il più anziano di Associazione.

abolito

Il numero amministrativi [illegible] 92
[illegible] sono contemporaneamente amministrativi
di altre società aventi [illegible] scopo
o mezzi di [illegible]

Art. 35. — Le cariche sociali sono esercitate gratuitamente ad eccezione di quelle di Medico, Segretario ed Esattore.

Cadendo la nomina delle cariche sociali di Segretario o di Medico sopra persone estranee all'Associazione, gli eletti dovranno essere inscritti in una delle categorie, Soci effettivi o Soci onorari, a loro scelta.

Art. 36. — Pel servizio dell'Associazione la Direzione nomina un Messo ed, occorrendo, altro personale con assegni fissati dal Consiglio.

CAPO VIII.

Attribuzioni
dell'Assemblea Generale dei Soci
del Consiglio e della Direzione.

Art. 89. — L'Assemblea Generale dei Soci:

a) nomina il Presidente e i Consiglieri;

b) delibera sulle spese straordinarie superiori alle lire cinquecento, e sulle introduzioni di innovazioni nell'Associazione che vincolino il bilancio per una spesa superiore alle cento lire annue;

c) discute ed approva l'annuo conto amministrativo. Questo però dovrà essere affisso all'albo della sala per quindici giorni consecutivi prima della sua presentazione all'Assemblea, a comodo dei Soci per tutte quelle osservazioni che credessero opportune di fare;

d) discute ed approva le variazioni e le modificazioni allo Statuto sociale;

e) a richiesta del Socio interessato, delibera inappellabilmente riguardo alla di lui espulsione dall'Associazione;

f) delibera inappellabilmente intorno a richiami fatti dalla maggioranza dei Soci effettivi residenti contro le deliberazioni della Direzione o del Consiglio;

g) delibera intorno alle materie iscritte all'ordine del giorno ad instanza anche di un solo Socio effettivo, fatta, per iscritto, pervenire alla Direzione almeno dieci giorni prima della seduta.

h. Sanzione l'applicazione dell'art. 32

1. Nomina i sanitari sociali in conformità all'art. 32

93 **Art. 35.** — Le cariche sociali sono esercitate gratuitamente ad eccezione di quelle di Medico, Segretario ed Esattore, i quali devono però essere inscritti in una delle due categorie di Soci dell'Associazione

ab.

CAPO VIII.

Attribuzioni
dell'Assemblea Generale dei Soci
- Referendum -

Referendum

94 **Art. 89.** — L'Assemblea Generale dei Soci:

a) ~~a)~~ nomina il Presidente, i Consiglieri; e i Sindaci

c) ~~c)~~ delibera sulle spese straordinarie superiori alle lire cinquecento, e sulle introduzioni di innovazioni nell'Associazione che vincolino il bilancio per una spesa superiore alle cento lire annue;

b) ~~b)~~ discute ed approva l'annuo conto amministrativo.

~~d)~~ discute ed approva le variazioni e le modificazioni allo Statuto sociale;

~~e)~~ a richiesta del Socio interessato, delibera inappellabilmente riguardo alla di lui espulsione dall'Associazione;

~~f)~~ delibera inappellabilmente intorno a richiami fatti dalla maggioranza dei Soci effettivi residenti contro le deliberazioni della Direzione o del Consiglio;

~~h)~~ delibera intorno alle materie iscritte all'ordine del giorno ad instanza anche di un solo Socio effettivo, fatta, per iscritto, pervenire alla Direzione almeno dieci giorni prima della ~~seduta~~ Assemblea ordinaria.

~~g)~~ delibera intorno alle fusione, alla aggregazione o alla federazione colle Associazioni Consorelle

95 - Quando le proposte indicate ai comma ~~a) b) c) d) e) f) g) h)~~ possono semplificarsi in modo da risolversi colla sola affermazione o negazione avrà luogo il Referendum fra tutti i soci, aventi i requisiti stabiliti dall'art. 71

a) c - d - e - f - g.

23

96 - Il Referendum sarà deliberato dal Consiglio a maggioranza assoluta, o in seguito a domanda firmata da almeno un quinto dei loci effettivi residenti.

97 - Il Consiglio, quando non creda opportuno indire una seduta straordinaria, ~~stabilisce~~ fissa nella prima seduta ordinaria ~~il giorno~~ in cui dovrà aver luogo il referendum.

Dalla deliberazione del Consiglio alla data del Referendum dovranno trascorrere almeno 15 giorni e non più di 30, e durante questo periodo la Direzione dovrà rendere avvertiti i loci, e far loro conoscere e spiegare colla maggior diffusione possibile le proposte da votarsi.

98 In una stessa convocazione non si può votare più d'una proposta, ed i relativi quesiti dovranno essere redatti in forma chiara e concisa in modo che i votanti abbiano a rispondere soltanto col sì o col no.

99 Sulla scheda di votazione i quesiti dovranno essere stampati. Di fronte ai medesimi i votanti dovranno

apporre la risposta scrivendo sì o no.
Ogni altra indicazione è vietata sotto pena di nullità della scheda. Tutte le altre norme di votazione sono identiche a quelle stabilite per le elezioni dei Consiglieri.

100 La votazione dovrà farsi sempre in giorno festivo, e potranno votare tutti i soci che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 11.

101 Qualora il numero dei votanti fosse inferiore al quinto dei soci inscritti, le proposte s'intenderanno decadute.

Capo IX
Attribuzioni del
Consiglio di Rappresentanza

102 Art. 90. — Il Consiglio di Rappresentanza riceve dall'Associazione pieni poteri nei limiti tracciati dal presente Statuto, del quale provvede all'esecuzione; è facoltativo però al Consiglio di procedere in via provvisoria ai casi non previsti dal presente Statuto con apposite deliberazioni, le quali dovranno rimanere pubblicate per copia all'Albo dell'Associazione ed essere stampate e distribuite ai Soci, conservandone in apposito registro l'originale.

l'assemblea

Art. 90. — Il Consiglio di Rappresentanza riceve dall'Associazione pieni poteri nei limiti tracciati dal presente Statuto, del quale provvede all'esecuzione; è facoltativo però al Consiglio di procedere in via provvisoria ai casi non previsti dal presente Statuto con apposite deliberazioni, le quali dovranno rimanere pubblicate per copia all'Albo dell'Associazione ed essere stampate e distribuite ai Soci, conservandone in apposito registro l'originale.

Art. 91. — Il Consiglio di Rappresentanza:

a) approva l'annuo bilancio preventivo e rivede l'annuo conto amministrativo prima di presentarlo all'Assemblea Generale;

b) approva le deliberazioni prese dalla Direzione;

c) delibera intorno all'ammissione, sospensione ed espulsione di soci;

d) provvede alla nomina e dal licenziamento degli impiegati dell'amministrazione ~~e dei Medici sociali~~;

e) accerta mensilmente le entrate, le spese ed i sussidi accordati agli ammalati.

f) delibera sopra tutti gli affari di qualunque specie non tassativamente attribuiti al Presidente o alla Direzione o all'Assemblea Generale. ~~[illegible]~~

Art. 92. — La Direzione rappresenta l'Associazione per delegazione del Consiglio di rappresentanza; veglia al regolare andamento dell'Amministrazione, e provvede ai casi di minore importanza.

In caso d'urgenza la Direzione può prendere sotto la sua responsabilità quelle deliberazioni che altrimenti spetterebbero al Consiglio, riferendone a questo nella sua prima adunanza.

Art. 93. — Spetta alla Direzione:

a) di fissare il giorno ed ora per le adunanze e di compilare i relativi ordini del giorno;

b) di stabilire e pubblicare alla porta della Sala sociale l'orario d'ufficio per gli impiegati, e di farlo eseguire puntualmente;

c) di proporre la nomina ed il licenziamento degli stipendiati e la nomina delle Commissioni al Consiglio di Rappresentanza;

103

~~Art. 91~~. — Il Consiglio di Rappresentanza:

a) approva l'annuo bilancio preventivo e rivede l'annuo conto amministrativo prima di presentarlo all'Assemblea Generale;

b) approva le deliberazioni prese dalla Direzione;

c) delibera intorno all'ammissione, sospensione ed espulsione di soci;

d) provvede alla nomina e dal licenziamento degli impiegati ~~dell'amministrazione e del Medico sociale~~ ed ai medici sociali, i quali possono avere due o più secondo le esigenze del servizio

e) accerta mensilmente le entrate, le spese ed i sussidi accordati agli ammalati.

f) nomina i protoviri, il Consulente legale e tutte le altre Commissioni;

g) indice il Referendum ed approva la convocazione dell'Assemblea;

h) stabilisce l'impiego dei capitali disponibili;

i) autorizza il Presidente a stare

l) ~~promuove~~ nell'interesse dell'Associazione, ~~[illegible]~~.

m) ~~delibera~~ sopra tutti gli affari di qualunque specie non tassativamente attribuiti al Presidente o alla Direzione o all'Assemblea Generale.

ed ai e dei salariati

g. formula e provvede alla convocazione [illegible] capitali di [illegible] mezzi sociali

Capo X

attribuzioni della Direzione

104

~~Art. 92~~. — La Direzione rappresenta l'Associazione per delegazione del Consiglio di rappresentanza; veglia al regolare andamento dell'Amministrazione, ~~e provvede ai casi di minore importanza~~ dà esecuzione alle

In caso d'urgenza la Direzione può prendere sotto la sua responsabilità quelle deliberazioni che altrimenti spetterebbero al Consiglio, riferendone a questo nella sua prima adunanza.

delibera. del Consiglio e a quanto è dal pres. Statuto prescritto, attenendosi scrupolosamente ad essi.

105

~~Art. 93~~. — Spetta alla Direzione:

a) di fissare il giorno ed ora per le adunanze e di compilare i relativi ordini del giorno;

b) di stabilire e pubblicare alla porta della Sala sociale l'orario d'ufficio per gli impiegati, e di farlo eseguire puntualmente;

c) di proporre la nomina ed il licenziamento degli stipendiati e la nomina delle Commissioni al Consiglio di Rappresentanza;

Le dei salariati

26

Fonds IV

Pag. 27 a 36

Art 109 a 140

segue 93

d) di nominare e licenziare i salariati dell'Associazione su proposta del Presidente;

e) di deliberare intorno all'erogazione delle somme stanziate per spese impreviste nel Bilancio;

f) di concludere le locazioni, le conduzioni, gli appalti ed i contratti resi obbligatori per legge o deliberati dal Consiglio;

g) di provvedere, coadiuvato dal Consiglio, alla sorveglianza dei soci infermi ed all'assegnamento dei sussidi;

h) di provvedere agli onori funebri dei Soci defunti;

i) di autorizzare le provviste dei generi occorrenti al magazzino di previdenza; vegliare al regolare servizio ed alla regolare formazione degli inventari mensili ed alla tenuta dei registri;

l) di presentare al Consiglio le iscrizioni per l'ammissione dei Soci dopo i quindici giorni di pubblicazione, facendo relazione sulle informazioni assunte, sui documenti presentati e sul risultato della visita sanitaria;

m) di presentare all'approvazione del Consiglio il Bilancio annuale preventivo, compilato sotto la sua cura e, per le opportune osservazioni, il Conto annuale amministrativo, colla relazione della Commissione dei Revisori;

n) di verificare mensilmente la nota dei soci effettivi incorsi in multa, o decaduti, o da cancellarsi dai ruoli per effetto degli articoli 51 e 52, e di invitare i soci morosi a mettersi in regola coll'Associazione.

o) di prendere cognizione della corrispondenza sociale e riferirne al Consiglio nei casi più importanti.

Art. 94. — Al conto annuale amministrativo la Direzione unirà il conto morale ed economico della sua gestione indicando i fatti più importanti ed il modo con cui fece eseguire i servizii ad essa attribuiti, o che si eseguirono sotto la sua responsabilità.

Art. 95. — La Direzione potrà infliggere l'ammonizione o sospendere dal diritto del voto i Soci incorsi nelle pene stabilite dall'art. 162.

d), di sospendere gli impiegati ed i salariati, riferendone al Consiglio per gli opportuni provvedimenti;

e) di deliberare intorno all'erogazione delle somme stanziate ~~per spese impreviste~~ nel Bilancio;

f) di concludere le locazioni, le conduzioni, gli appalti ed i contratti resi obbligatori per legge o deliberati dal Consiglio;

g) di provvedere, coadiuvato dal Consiglio, alla sorveglianza dei soci infermi ed all'assegnamento dei sussidi;

h) di provvedere agli onori funebri dei Soci defunti; (sorveglianza,

i) ~~di autorizzare~~ fare le provviste dei generi occorrenti al magazzino di previdenza; vegliare al regolare servizio ed alla regolare formazione degli inventari mensili ed alla tenuta dei registri;

l) di presentare al Consiglio le iscrizioni per l'ammissione dei Soci dopo i quindici giorni di pubblicazione, facendo relazione sulle informazioni assunte, sui documenti presentati e sul risultato della visita sanitaria;

h). di infliggere l'ammonizione o di sospendere dal diritto di voto i soci incorsi nelle pene stabilite dall'art. 166.

m) di presentare all'approvazione del Consiglio il Bilancio annuale preventivo, compilato sotto la sua cura e, per le opportune osservazioni, il Conto annuale amministrativo, colla relazione dei sindaci.

n) di verificare mensilmente la nota dei soci effettivi incorsi in multa, o decaduti, o da cancellarsi dai ruoli per effetto degli articoli ~~51 e 52.~~ 17 e 18

o) di prendere cognizione della corrispondenza sociale e riferirne al Consiglio nei casi più importanti.

~~Art. 94.~~ — Al conto annuale amministrativo la Direzione unirà il conto morale ed economico della sua gestione indicando i fatti più importanti ed il modo con cui fece eseguire i servizii ad essa attribuiti, o che si eseguirono sotto la sua responsabilità.

106

unito

97

Art. 96. — Sempre quando la Direzione provvederà per propria iniziativa, nei limiti della sua competenza, o fuori di essa, nei casi di urgenza, dovrà presentare all'approvazione del Consiglio le sue deliberazioni, le quali saranno inserte nel verbale d'adunanza.

Non sarà necessaria l'approvazione quando le deliberazioni non siano che una conseguenza per l'esecuzione di altre del Consiglio.

Legge 157

Una Commissione permanente, composta di tre membri e nominata dal Consiglio in principio di ogni anno, procederà alla verifica mensile di questi rendiconti ed ogni trimestre riferirà al Consiglio i risultati della gestione.

Art. 161. — La Commissione di revisione avrà cura di accertarsi che i contributi sociali come ogni altra entrata, siano stati incassati, oppure ne sia stata giustificata la inesigibilità; che le spese tutte risultino da regolari mandati, debitamente firmati e quitanzati; che le spese facoltative siano state legalmente autorizzate, consultando a tal uopo tutti i registri di contabilità e quelli delle deliberazioni.

La medesima sarà pure incaricata della revisione della contabilità speciale del Magazzino di Previdenza e di quella riflettente i Soci delle Consorelle a questa Associazione aggregati, e di tutto il suo operato farà relazione scritta, la quale potrà pubblicarsi col Conto nei giornali della Città, appena approvato il Conto stesso dall'Assemblea Generale dei Soci.

Art. 160. — Appena compilato l'annuo Conto Amministrativo, dovrà essere nominata dal Consiglio la Commissione di revisione composta di tre membri scelti nel Consiglio stesso o fra i Soci più versati nella materia, esclusi i Direttori che abbiano preso parte all'Amministrazione.

6

107

~~**Art. 96.**~~ — Sempre quando la Direzione provvederà per propria iniziativa, nei limiti della sua competenza, o fuori di essa, nei casi di urgenza, dovrà presentare all'approvazione del Consiglio le sue deliberazioni,

+

Capo XI
Collegio dei Sindaci

108 Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri scelti ~~nella~~ in qualunque categoria dei soci ~~effettivi~~, nominati ogni anno dall'assemblea in occasione delle elezioni dei Consiglieri e colle stesse norme ma con distinta votazione.

109 Il Collegio dei Sindaci deve:

a) stabilire d'accordo colla Direzione la forma dei bilanci;

b). sottoporre a continuo esame e in ogni caso almeno ogni trimestre, i libri dell'Associazione

c). fare frequenti ed improvvisi riscontri di cassa

d.). riconoscere, almeno una volta al mese l'esistenza dei titoli e dei valori di qualunque specie appartenenti all'Associazione;

e). rivedere il conto consuntivo e farne la relazione;

108+ Il Presidente, o chi ne fa le veci, e i Direttori sono personalmente e solidalmente responsabili dell'adempimento dei doveri del loro mandato, della verità dei fatti esposti nei resoconti sociali, e della osservanza dello Statuto sociale.

Cessa tale responsabilità nel Direttore che mette fatto risultare il suo dissenso nel registro delle deliberazioni, dando ne partecipazione ai Sindaci, o che per motivo giustificato non fosse stato presente alla deliberazione da cui la responsabilità scaturisce.

f.) Curare che vengano scrupolosamente osservate tutte le disposizioni dello Statuto-regolamento.

g). convocare l'assemblea straordinaria ed anche l'ordinaria in caso d'ommissione da parte degli amministratori;

h). intervenire a tutte le adunanze del Consiglio

111 – I Sindaci hanno nel Consiglio voto consultivo, e possono far inserire negli ordini del giorno di questo e della Direzione quelle proposte che credessero opportune.

I Sindaci estendono le loro attribuzioni a tutti i rami dipendenti dall'Associazione,

Capo XII
Collegio dei Probiviri e Consulente legale

113 Il Collegio dei Probiviri è composto di quattro Membri scelti nella categoria dei soci effettivi, nominati ogni anno dal Consiglio nella sua prima seduta. I probiviri non possono coprire alcuna altra carica.

11a

~~Però~~ I Soci possono sempre ricorrere ~~alla Commissione di Sindacato~~ al Collegio dei Sindaci per accertare la legalità delle deliberazioni, o all'Assemblea Generale se si tratta dell'espulsione di Soci.

Il termine utile per presentare il ricorso d'appello è fissato ad un mese dalla data della deliberazione contestata.

~~119~~ ~~[illegible]~~

Commissione di Sindacato e Consulente legale.

Art. 123. — Per accertare la legalità delle più importanti emanate deliberazioni, viene nominata dal Consiglio in ogni anno una Commissione di Sindacato composta di tre membri scelti tra i Soci onorari, la quale, a richiesta del Consiglio di Rappresentanza o dei Soci che si credessero lesi nei loro diritti, dovrà far constare del suo parere mediante relazione scritta da rimettersi al Consiglio.

Art. 124. — Le deliberazioni del Consiglio di Rappresentanza devono senz'altro essere eseguite.

Però i Soci possono sempre ricorrere alla Commissione di Sindacato per accertare la legalità delle deliberazioni, o all'Assemblea Generale se si tratta dell'espulsione di Soci.

Il termine utile per presentare il ricorso d'appello è fissato ad un mese dalla data della deliberazione contestata.

Art. 125. — Per guida e norma del Consiglio nelle sue più gravi deliberazioni, in ogni anno è nominato un Consulente legale fra gli avvocati esercenti od emeriti residenti in Pinerolo.

114 Presiede il Collegio dei Probiviri il Consulente legale, pure nominato dal Consiglio ogni anno nella prima seduta.

115 Il Collegio dei Probiviri definisce inappellabilmente le controversie [d'indole personale od amministrativa,] che possono sorgere tra i Soci e tra questi e l'amministrazione o qualunque altra Commissione, salvo per l'espulsione dei Soci, i quali hanno sempre il diritto di ricorrere all'assemblea.

116 Le questioni sottoposte al Collegio dei Probiviri devono essere esaminate, discusse e definite colla presenza almeno di tre Membri e del Consulente legale, e dopo aver sentito le parti in causa.

117 Il termine utile per ricorrere ai Probiviri è di un mese ~~[illegible]~~.

118 La Direzione ed il Consiglio per guida e norma nelle deliberazioni più importanti potrà ricorrere al Consulente legale.

119 ~~[illegible]~~

Il Segretario compilerà su apposito registro tutti i verbali della Commissione dei Sindaci e di quella dei Probiviri.

CAPO IX.

Attribuzioni dei Funzionari.

Art. 97. — Il Presidente è capo dell'Associazione, ed ha autorità e potere discrezionale nelle adunanze e nella amministrazione sociale; esercita il potere esecutivo sociale e rappresenta l'Associazione rispetto ai terzi ed in giudizio; sovraintende a tutti gli uffizi ed alle aziende sociali, vigila l'andamento dei servizi e la tenuta dei registri, stipula i contratti deliberati dall' Assemblea, dal Consiglio di Rappresentanza e dalla Direzione; firma gli atti, la corrispondenza ed i mandati di pagamento; convoca l'Assemblea Generale dei Soci, il Consiglio e la Direzione e può intervenire in tutte le Commissioni, assumendo la presidenza in quelle che non hanno Presidente; sorveglia e controlla le entrate straordinarie, le spese autorizzate, le iscrizioni e le cancellazioni dei Soci; può sospendere gli impiegati ed i salariati, riferendone al Consiglio od alla Direzione, secondo le relative competenze.

In caso d'urgenza può provvedere direttamente agli atti d'amministrazione ed agli atti per la conservazione del patrimonio sociale nell'interesse dell'Associazione, riferendone nella prossima seduta, al Consiglio od alla Direzione.

Egli non potrà mai firmare, colla qualifica di Presidente dell'Associazione, qualsiasi atto, dichiarazione o pubblicazione estranei all'Associazione stessa.

Art. 98. — Il Segretario, coadiuvato, occorrendo, da un Vice-Segretario, tiene la contabilità sociale, quella del Magazzino di Previdenza e la corrispondenza; osserva l'orario d'ufficio stabilito dalla Direzione; interviene a tutte le adunanze dell'Assemblea, del Consiglio, della Direzione e delle speciali Commissioni, e redige i relativi verbali; compila il progetto del bilancio preventivo ed il conto annuo amministrativo; disimpegna ogni altra cosa riflettente l'Amministrazione e la contabilità, e controfirma tutti gli atti d'amministrazione.

Al medesimo è affidata la custodia e la conservazione in apposito archivio di tutti i registri, documenti e titoli, e di tutte le lettere e carte riflettenti l'Associazione.

Capo XIII
attribuzioni dei funzionari

120 ~~Art. 97.~~ — Il Presidente è capo dell'Associazione, ed ha autorità e potere discrezionale nelle adunanze e nella amministrazione sociale; esercita il potere esecutivo sociale e rappresenta l'Associazione rispetto ai terzi ~~ed~~ in giudizio, sovraintende a tutti gli uffizi ed alle aziende sociali, vigila l'andamento dei servizi e la tenuta dei registri, stipula i contratti deliberati dall' Assemblea, dal Consiglio di Rappresentanza e dalla Direzione; firma gli atti, la corrispondenza ed i mandati di pagamento; convoca l'Assemblea Generale dei Soci, il Consiglio e la Direzione e può intervenire in tutte le Commissioni, assumendo la presidenza in quelle che non hanno Presidente; sorveglia e controlla le entrate straordinarie, le spese autorizzate, le iscrizioni e le cancellazioni dei Soci;

le fuori

In caso d'urgenza può provvedere direttamente agli atti d'amministrazione ed agli atti per la conservazione del patrimonio sociale nell'interesse dell'Associazione, riferendone nella prossima seduta, al Consiglio od alla Direzione.

Egli non potrà mai firmare, colla qualifica di Presidente dell'Associazione, qualsiasi atto, dichiarazione o pubblicazione ~~estranei~~ all'Associazione stessa.

nè prender parte a qualsiasi manifestazione, estranea agli scopi dell'as-

121 ~~Art. 98.~~ — Il Segretario, tiene la contabilità sociale, ~~quella del Magazzino di Previdenza~~ e la corrispondenza; osserva l'orario d'ufficio stabilito dalla Direzione; interviene a tutte le adunanze dell'Assemblea, del Consiglio, della Direzione e delle speciali Commissioni, e redige i relativi verbali; compila il progetto del bilancio preventivo ed il conto annuo amministrativo; disimpegna ogni altra ~~cosa~~ riflettente l'Amministrazione e la contabilità, e controfirma tutti gli atti d'amministrazione.

~~Cooperativa di Consumo~~

mansione

Al medesimo è affidata la custodia e la conservazione in apposito archivio di tutti i registri, documenti e titoli, e di tutte le lettere e carte riflettenti l'Associazione.

Potranno essere addetti alla segreteria impiegati o salariati, nominati dal Consiglio, a seconda dei bisogni.

a questi potranno essere dal Consiglio d'Amministrazione affidate mansioni inerenti alla competenza del Segretario

Art. 99. — L'Esattore deve dare una cauzione da stabilirsi dal Consiglio in somma non inferiore a L. 300.

Egli osserva l'orario d'ufficio stabilito dalla Direzione; esige tutte le entrate sociali, e paga tutti i mandati regolarmente spediti;

E responsabile delle somme esatte; presenta mensilmente al Consiglio la situazione di cassa, ed al principio di ogni mese rimette al Segretario i registri delle esazioni per l'opportuno controllo;

Si reca dai pigionanti per esigerne i fitti e dai Soci onorari per esigerne i contributi;

Presenta mensilmente alla Direzione la nota dei Soci effettivi incorsi in multa, o decaduti, o da cancellarsi dai ruoli per effetto degli art. 50, 51 e 52, e dà pure l'elenco delle esazioni da eseguirsi per contributi di Soci onorari, indicando le quote già esatte durante l'anno;

Non riceve contributi da Soci effettivi multati se non col pagamento delle multe.

122

~~Art. 99.~~ — L'Esattore deve dare una cauzione da stabilirsi dal Consiglio in somma non inferiore a L. 300.

Egli osserva l'orario d'ufficio stabilito dalla Direzione; esige tutte le entrate sociali, e paga tutti i mandati regolarmente spediti;

È responsabile delle somme esatte; presenta mensilmente al Consiglio la situazione di cassa, ed al principio di ogni mese rimette al Segretario i registri delle esazioni per l'opportuno controllo;

Si reca dai pigionanti per esigerne i fitti e dai Soci onorari per esigerne i contributi;

Presenta ~~mensilmente alla Direzione~~ la nota dei Soci effettivi incorsi in multa, o decaduti, o da cancellarsi dai ruoli per effetto degli art. ~~50, 51 e 52~~, e dà pure l'elenco delle esazioni da eseguirsi per contributi di Soci onorari, indicando le quote già esatte durante l'anno;

Non riceve contributi da Soci effettivi multati se non col pagamento delle multe, nè quote dei soci decaduti senza esplicito consenso scritto della Direzione;

+

a richiesta della Direzione

- 16, 17 e 18

Non potrà ritenere presso di sè una somma superiore alle lire cento. Ogni eccedenza dovrà versarsi presso ~~quella Cassa di risparmio~~ la locale Cassa di Risparmio.

~~nel libretto depositato dal Consegnatario.~~

Art. 100. — Il Bidello dell'Associazione è sotto l'immediata dipendenza del Presidente, o di chi per esso, esclusivamente pel servizio dell'Associazione.

Egli porta a domicilio dei Soci gli avvisi sociali; interviene alle sepolture e a qualsiasi adunanza tenuta nei locali dell'Associazione.

È specialmente incaricato della pulizia dei locali sociali, e disimpegna tutte le incombenze ordinategli dal Presidente, o da chi per esso.

123

~~Art. 100.~~ — Il Bidello dell'Associazione è sotto l'immediata dipendenza del Presidente, o di chi per esso, esclusivamente pel servizio dell'Associazione.

Egli porta a domicilio dei Soci gli avvisi sociali; interviene alle sepolture e a qualsiasi adunanza tenuta ~~nei locali dell'~~ Associazione.

È specialmente incaricato della pulizia dei locali sociali, e disimpegna tutte le incombenze ordinategli dal Presidente, o da chi per esso.

dall'

CAPO X.

Attribuzioni del Medico Sociale.

Art. 101. — Il Medico sociale:

a) rilascia gli attestati di sanità e di buona costituzione fisica ai richiedenti iscrizione nell'Associazione, facendo sempre constare dall'attestato i vizi o difetti d'organismo che nella persona avesse rinvenuti;

b) a richiesta, si reca sollecitamente dai Soci infermi, si accerta della natura ed importanza della malattia, e, all'occorrenza, rilascia la dichiarazione di malattia che egli stesso deve trasmettere alla Sede sociale al più presto possibile, e in ogni caso non oltre al sabato successivo;

c) visita e cura i Soci infermi si effettivi che aggregati;

d) riceve pure in casa, o in luogo da destinarsi e nelle ore stabilite, i Soci affetti da malattie che non obbligano al letto;

e) trasmette alla Sede sociale, non appena che il Socio sia guarito, la relativa dichiarazione di sanità;

f) fa settimanalmente relazione alla Direzione sullo stato di malattia di ciascun Socio, e non appone la propria firma alle richieste di sussidio, se non gli risulta positivamente essere i richiedenti inabili al lavoro;

g) rilascia tutte quelle dichiarazioni che possono occorrere a norma del presente Regolamento, o che venissero richieste dai Soci o dalla Direzione.

Art. 102. — Nella spedizione dei diversi attestati, il Medico deve attenersi ai moduli approvati dal Consiglio, ed uniformarsi a quanto dal medesimo sarà ravvisato conveniente.

Art. 103. — Gli attestati sanitari a favore dei richiedenti iscrizione nell'Associazione devono contenere la dichiarazione che nessuno dei vizi o difetti d'organismo sotto indicati si riscontra nella persona:

a) abito scrofoloso manifesto;

b) abito etico dinotante disposizione ad etisia;

c) abito cardiaco con manifesta palpitazione;

d) ernia benchè compressa da bendaggi;

e) erpete manifesto con eruzione nella pelle;

f) oftalmia scrofolosa sifilitica;

g) epilessia o mal caduco;

h) diatesi costituzionale di cattiva indole, proveniente da indisposizioni fisiche;

i) imperfezioni alle estremità, causate da fratture mal consolidate o da lussazioni mal riposte.

CAPO XIV

Attribuzioni del Medico Sociale

124 ~~Art. 101.~~ — Il Medico sociale:

a) ~~rilascia~~ gli attestati di sanità e di buona costituzione fisica ai richiedenti iscrizione nell'Associazione, facendo sempre constare dall'attestato i vizi o difetti d'organismo che nella persona ~~avesse~~ rinvenuti;

b) a richiesta, si ~~reca~~ sollecitamente dai Soci infermi, si ~~accerta~~ della natura ed importanza della malattia, e, all'occorrenza, ~~rilascia~~ la dichiarazione di malattia che ~~egli stesso deve trasmettere alla Sede sociale al più presto possibile, e in ogni caso non oltre al sabato successivo~~;

c) visita e cura i Soci infermi si effettivi che aggregati;

d) riceve pure in casa, o in luogo da destinarsi e nelle ore stabilite, i Soci affetti da malattie che non obbligano al letto;

e) trasmette alla Sede sociale, non appena che il Socio sia guarito, la relativa dichiarazione di sanità;

f) fa settimanalmente relazione alla Direzione sullo stato di malattia di ciascun Socio, e non appone la propria firma alle richieste di sussidio, se non gli risulta positivamente essere i richiedenti inabili al lavoro;

g) rilascia tutte quelle dichiarazioni che possono occorrere a norma del presente Regolamento, o che venissero richieste dai Soci o dalla Direzione.

129 ~~Art. 102.~~ — Nella spedizione dei diversi attestati, il Medico deve attenersi ai moduli approvati dal Consiglio, ed uniformarsi a quanto dal medesimo sarà ravvisato conveniente.

126 ~~Art. 103.~~ — Gli attestati sanitari a favore dei richiedenti iscrizione nell'Associazione devono contenere la dichiarazione che ~~nessuno dei vizi o difetti d'organismo sotto indicati si riscontra nella persona~~:

a) abito scrofoloso manifesto;

b) abito etico dinotante disposizione ad etisia;

c) abito cardiaco con manifesta palpitazione;

d) ernia benchè compressa da bendaggi;

e) erpete manifesto con eruzione nella pelle;

f) oftalmia scrofolosa sifilitica;

g) epilessia o mal caduco;

h) diatesi costituzionale di cattiva indole, proveniente da indisposizioni fisiche;

i) imperfezioni alle estremità, causate da fratture mal consolidate o da lussazioni mal riposte.

55

CAPO XI.

Adunanze.

Art. 104. — Le adunanze sociali sono ordinarie e straordinarie.

Art. 105. — Le adunanze *ordinarie* dell'Assemblea Generale dei Soci hanno luogo due volte all'anno:

a) per le elezioni: nella 1ª domenica di dicembre. (Art. 22);

b) per la discussione ed approvazione del conto amministrativo: nel 1° semestre di ogni anno.

Le adunanze *straordinarie* dell'Assemblea Generale dei Soci hanno luogo in tempo indeterminato, quando ne occorra il bisogno.

Art. 106. — L'Assemblea Generale dei Soci è convocata dal Presidente per iniziativa della Direzione, previa approvazione del Consiglio.

Però il Presidente convocherà l'Assemblea anche quando la maggioranza dei Soci effettivi residenti ne faccia domanda motivata per iscritto.

Art. 107. — Tanto per le adunanze ordinarie, quanto per quelle straordinarie dell'Assemblea, tutti i Soci devono essere individualmente avvertiti per biglietto portante gli oggetti di convocazione.

Art. 108. — Le adunanze ordinarie del Consiglio hanno luogo nella terza domenica di ogni mese.

Però è in facoltà del Consiglio stesso di variare l'ora e il giorno delle adunanze ordinarie, ma non oltre ad una o due volte all'anno, secondo le stagioni.

Le adunanze straordinarie del Consiglio hanno luogo quando non siasi potuto esaurire l'ordine del giorno nelle ordinarie e nei casi imprevisti e d'urgenza.

Art. 109. — Per le sole sedute straordinarie i Consiglieri dovranno essere individualmente avvisati per biglietto portante gli oggetti di convocazione.

Saranno pure avvisati individualmente, anche per la prossima seduta ordinaria, i Consiglieri che non erano presenti alla seduta in cui il Consiglio decise il cambiamento d'orario.

Art. 110. — L'ordine del giorno per le sedute ordinarie del Consiglio dovrà essere compilato dalla Direzione almeno otto giorni prima, salvo i casi d'urgenza, e pubblicato all'albo dell'Associazione.

127

128

129

130

131

132

133

CAPO XI

Adunanze.

~~Art. 104~~. — Le adunanze sociali sono ordinarie e straordinarie.

~~Art. 105~~. — Le adunanze *ordinarie* dell'Assemblea Generale dei Soci hanno luogo due volte all'anno:

a) per le elezioni: nella 1ª domenica di dicembre. (Art. 22); 12

b) per la discussione ed approvazione del conto amministrativo: nel 1° ~~semestre~~ di ogni anno.

Le adunanze *straordinarie* dell'Assemblea Generale dei Soci hanno luogo in tempo indeterminato, ~~quando ne occorra il bisogno~~.

~~Art. 106~~. — L'Assemblea Generale dei Soci è convocata dal Presidente per iniziativa della Direzione, previa approvazione del Consiglio.

Però il Presidente convocherà l'Assemblea anche quando la maggioranza dei Soci effettivi residenti ne faccia domanda motivata per iscritto.

~~Art. 107~~. — Tanto per le adunanze ordinarie, quanto per quelle straordinarie dell'Assemblea, tutti i Soci ~~devono essere~~ individualmente avvertiti per biglietto portante gli oggetti di convocazione. Nessun socio potrà entrare nella sala delle Adunanze senza la presentazione del suddetto invito.

~~Art. 108~~. — Le adunanze ordinarie del Consiglio hanno luogo nella terza domenica di ogni mese.

Però è in facoltà del Consiglio stesso di variare l'ora e il giorno delle adunanze ordinarie, ma non oltre ad una o due volte all'anno, secondo le stagioni.

Le adunanze straordinarie del Consiglio hanno luogo quando non siasi potuto esaurire l'ordine del giorno nelle ordinarie e nei casi imprevisti e d'urgenza.

I Consiglieri dovranno sempre essere individualmente avvisati con biglietto indicante il giorno e l'ora dell'adunanza e gli oggetti a trattarsi.

L'ordine del giorno delle sedute consigliari sarà pubblicato all'albo dell'Associazione a partire dal giorno antecedente all'adunanza.

Trimestre

Le il Referendum

Laventi i requisiti stabiliti dall'art. 7.

coi requisiti stabiliti dall'art. 7. saranno

Art. 111. — Le adunanze ordinarie della Direzione hanno luogo ogni sabato sera; potrà la Direzione essere convocata in epoche straordinarie, mediante avviso individuale portante gli oggetti di convocazione.

134 ~~Art. 111.~~ — Le adunanze ordinarie della Direzione hanno luogo ogni sabato sera; potrà la Direzione essere convocata in ~~epoche straordinarie~~ via straordinaria, mediante avviso individuale portante gli oggetti di convocazione.

Art. 112. — Tutte le adunanze sociali sono pubbliche, ma non vi possono accedere persone estranee all'Associazione, se non richieste per interesse sociale.

Il Consiglio e la Direzione potranno tenere delle sedute a porte chiuse, quando, per la materia cadente in discussione, lo si giudicherà conveniente con apposita deliberazione.

Nelle adunanze si deve osservare silenzio e rispetto, rimanendo a capo scoperto.

135 Le adunanze del Consiglio sono pubbliche, ma non vi possono accedere persone estranee all'Associazione, se non richieste per interesse sociale.

Nessun socio potrà chiedere la parola nè intervenire nelle discussioni, se non direttamente invitato dal Presidente, o per spiegare qualche sua proposta iscritta all'ordine del giorno.

Nessun scritto o stampato e nessuna proposta può essere presentata al Consiglio senza essere stata prima esaminata dalla Direzione.

Quando trattasi di persone il Consiglio terrà seduta privata, e potrà pure tener seduta privata quando, con apposita deliberazione, lo crederà opportuno.

Nelle adunanze si deve osservare silenzio e rispetto, ~~rimanendo~~ a capo scoperto. — e rimanere

Art. 113. — Nelle adunanze non si può trattare di altri argomenti all'infuori di quelli indicati nell'ordine del giorno; presentandosi però proposte urgenti il Consiglio e la Direzione sono in facoltà di provvedervi.

Ogni altra deliberazione è nulla.

136 ~~Art. 113.~~ — Nelle adunanze non si può trattare di altri argomenti all'infuori di quelli indicati nell'ordine del giorno; ~~presentandosi però proposte urgenti il Consiglio e la Direzione sono in facoltà di provvedervi.~~

Ogni altra deliberazione è nulla.

Art. 114. — Per ogni adunanza il Presidente, prima di aprire la discussione, farà dare lettura dell'ordine del giorno, e quindi concederà la parola sui singoli argomenti posti in discussione.

In virtù del potere discrezionale di cui è rivestito, potrà sempre toglier la parola a chi devii dall'argomento o porti ragioni oziose, estranee ed inefficaci alla delucidazione della materia, come altresì potrà rifiutarla a chi l'abbia già ottenuta per lo stesso argomento, o che, non avendola ottenuta ancora, sia stata dal Consesso deliberata la chiusura della discussione sulla materia ritenuta bastantemente chiarita.

In caso di disordine il Presidente procederà contro i disturbatori a norma degli articoli 163, 164 e 165 del presente Regolamento, e potrà sciogliere l'adunanza.

Art. 115. — Le deliberazioni prese nelle adunanze devono risultare da appositi verbali ed essere distintamente motivate.

Ciascun verbale dovrà inoltre contenere una succinta esposizione delle seguite discussioni per ogni materia trattata.

Art. 116. — Le deliberazioni si prendono per votazione pubblica, quelle riflettenti persone si prendono a votazione segreta sotto pena di nullità.

Art. 116. — Fra il 1° ed il 2° alinea si aggiunge:
A parità di voti, se la votazione è pubblica, si rinnova, e, verificandosi nuovamente parità di voti, si rimanda ad altra seduta; se la votazione è segreta viene risolta in favore della persona a cui si riferisce.

La maggioranza di voti decide la questione, salvo pei casi per cui è diversamente stabilito.

Le votazioni pubbliche si fanno per appello nominale o per alzata di mano; le segrete si fanno o per schede od in quell'altro modo che sarà dal Presidente ravvisato più atto a mantenere il segreto del voto.

137

~~Art. 114.~~ — Per ogni adunanza il Presidente, prima di aprire la discussione, farà dare lettura dell'ordine del giorno, e quindi concederà la parola sui singoli argomenti posti in discussione.

In virtù del potere discrezionale di cui è rivestito, potrà sempre toglier la parola a chi devii dall'argomento o porti ragioni oziose, estranee ed inefficaci alla delucidazione della materia, come altresì potrà rifiutarla a chi l'abbia già ottenuta per lo stesso argomento.

Soprattutto ed approvata la chiusura della discussione avranno solo diritto a parlare i soci che precedentemente avevano chiesta la parola, il relatore o l'autore delle proposte in discussione.

138

In caso di disordine, o quando il socio proferisse parole od allusioni che possano offendere la suscettibilità del Corpo sociale o dei soci il Presidente procederà contro i disturbatori a norma degli articoli ~~163, 164 e 165~~ del presente Regolamento, e potrà sciogliere l'adunanza.

167, 168 e 169

139

~~Art. 115.~~ — Le deliberazioni prese nelle adunanze devono risultare da appositi verbali ed essere distintamente motivate.

Ciascun verbale dovrà inoltre contenere una succinta esposizione delle seguite discussioni per ogni materia trattata.

140

In via generale le deliberazioni si prendono per votazione ~~pubblica~~ palese, quelle riflettenti persone si prendono a votazione segreta sotto pena di nullità. +

+ Salvo disposizioni in contrario

A parità di voti si rimanda la delibera zione ad altra seduta

Le votazioni ~~pubbliche~~ palesi si fanno per appello nominale o per alzata di mano; le segrete si fanno o per schede od in quell'altro modo che sarà dal Presidente ravvisato più atto a mantenere il segreto del voto.

Fascículo V

Fls 37 a 46

Art 161 - 171

Art. 117. — I verbali in genere devono essere letti ed approvati nella successiva adunanza e firmati dal Presidente, dal Consigliere o dal Direttore anziano e dal Segretario.

Direttore e Consigliere anziano sono quelli che nella nomina a tali cariche ottennero più voti.

Prima dell'apposizione delle firme i verbali, riconosciuti inesatti, si possono modificare con aggiunte, cancellazioni o correzioni, delle quali si farà però annotazione in calce al verbale stesso e, seguita l'approvazione e l'apposizione delle firme prescritte, i verbali non potranno più essere variati.

Art. 118. — Il Consiglio è autorizzato ad approvare i verbali delle adunanze generali dell'Associazione, e può autorizzare la Direzione ad approvare quelli delle proprie adunanze.

Art. 119. — Non sono valide le deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci senza la presenza di almeno cinquanta Soci.

Non sono valide le deliberazioni del Consiglio prese senza la presenza di almeno la metà più uno dei membri componenti il Consiglio stesso.

La Direzione delibera a maggioranza assoluta di voti, e non sono valide le deliberazioni prese senza la presenza di quattro almeno dei suoi membri.

Sono valide le deliberazioni in genere prese in adunanza di seconda convocazione per lo stesso oggetto, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 120. — Tutti i Soci possono fare proposte, petizioni e reclami, purchè siano presentate in iscritto, debitamente motivati e sottoscritti dai proponenti.

Tuttavia la Direzione ordinerà pure la registrazione delle proposte e dei reclami anche se fatti verbalmente.

Tutte le proposte, petizioni e reclami devono essere consegnati in apposito registro per ordine di presentazione.

Una volta respinte dal Consiglio di Rappresentanza le proposte, durante l'anno in corso non possono più essere ripresentate.

141 ~~Art. 117.~~ — I verbali in genere devono essere letti ed approvati nella successiva adunanza e firmati dal Presidente, dal Consigliere o dal Direttore anziano e dal Segretario.

Direttore e Consigliere anziano sono quelli che nella nomina a tali cariche ottennero più voti.

Prima dell'apposizione delle firme i verbali, riconosciuti inesatti, si possono modificare con aggiunte, cancellazioni o correzioni, delle quali si farà però annotazione in calce al verbale stesso e, seguita l'approvazione e l'apposizione delle firme prescritte, i verbali non potranno più essere variati.

142 ~~Art. 118.~~ — Il Consiglio è autorizzato ad approvare i verbali delle adunanze generali dell'Associazione, e può autorizzare la Direzione ad approvare quelli delle proprie adunanze.

143 ~~Art. 119.~~ — Non sono valide le deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci senza la presenza di almeno un quinto dei Soci.

Non sono valide le deliberazioni del Consiglio prese senza la presenza di almeno ~~la metà più uno dei membri~~ undici Consiglieri oltre il Presid.te o chi presiede la seduta ~~componenti il Consiglio stesso, escluso il Presidente~~ oltre il Presidente.

La Direzione delibera a maggioranza assoluta di voti, e non sono valide le deliberazioni prese senza la presenza di ~~quattro~~ almeno dei suoi membri. compreso il presidente

5.

Sono valide le deliberazioni in genere prese in adunanza di seconda convocazione per lo stesso oggetto, qualunque sia il numero degli intervenuti.

144 ~~Art. 120.~~ — Tutti i Soci possono fare proposte, petizioni e reclami, purchè siano presentate in iscritto, debitamente motivati e sottoscritti dai proponenti.

Tuttavia la Direzione ordinerà pure la registrazione delle proposte e dei reclami anche se fatti verbalmente.

Tutte le proposte, petizioni e reclami devono essere consegnati in apposito registro per ordine di presentazione.

Una volta respinte dal Consiglio di Rappresentanza le proposte, durante l'anno in corso non possono più essere ripresentate.

+ 145 Tutti i Soci possono, nelle ore d'ufficio, prendere visione dell'elenco generale dei Soci e dei verbali del Consiglio o dell'Assemblea ~~ove già sono stati~~ approvati

Art. 121. — Gli argomenti riflettenti la politica nazionale od estera non possono essere posti in discussione, a meno che riflettano gli interessi delle Associazioni Operaie in generale, delle Cooperative di Consumo e delle Casse di Previdenza per la vecchiaia.

Art. 122 — Tutti i membri del Consiglio e della Direzione sono tenuti ad intervenire alle adunanze dei rispettivi Consigli.

Art. 122. — Il primo alinea è così modificato:

I membri del Consiglio, *ascritti alla categoria dei Soci Effettivi*, che, salvo il caso di malattia debitamente constatata, mancassero per tre volte consecutive o a più della metà delle sedute ordinarie durante l'anno, saranno considerati dimissionari, e non potranno più essere rieletti a qualunque carica nell'elezione successiva.

In dati casi il Consiglio può accordare congedi al Consigliere che è impedito dall'intervenire alle sedute

146 Nelle adunanze sono assolutamente vietate tutte le discussioni che non riflettono direttamente gli interessi delle Associazioni Operaie in generale, delle Cooperative di Consumo e delle Casse di Previdenza per la vecchiaia.

147 ~~Art. 122~~ — Tutti i membri del Consiglio e della Direzione sono tenuti ad intervenire alle adunanze dei rispettivi Consigli.

I membri del Consiglio che, salvo il caso di malattia debitamente constatata, mancassero per tre volte consecutive o a più della metà delle sedute ordinarie durante l'anno, saranno considerati dimissionari, e non potranno più essere rieletti a ~~qualunque carica~~ nell'elezione successiva. #

Consiglieri presentanti

In casi eccezionali e di evidente necessità ~~[illegible]~~ può il Consiglio ~~[illegible]~~, accordare congedi speciali ai Consiglieri che ne facciano domanda.

Capo XVI

Norme e cautele per l'impiego e la conservazione del ~~fondi sociale~~ patrimonio sociale

art. 2

148 L'associazione provvede al conseguimento dei suoi scopi:

a) colle tasse di ammissione;

b) colle quote dei soci;

c) colle multe; ~~di [illegible]~~

d) coi ~~[illegible]~~ concorso ~~[illegible]~~ ~~redditi netti~~ del Magazzeno di Previdenza;

e) coi redditi della Casa sociale;

f). cogli interessi del capitale investito in rendita dello Stato, azioni od altri titoli ~~garantiti~~ dallo Stato.

g). cogli eventuali lasciti e donazioni;

Art. 144. — Il patrimonio sociale si divide in due Categorie, cioè:

1ª Categoria — Fondo pei sussidi temporanei, o Cassa del Mutuo Soccorso.

2ª Categoria — Fondo pei sussidi permanenti, o Cassa Cronici.

Art. 152. — Le entrate di prima categoria si dividono in cinque capitoli:

Capitolo I. Dritti d'entrata.
id. II. Contributi dei Soci effettivi.
id. III. Fitti — Interessi di capitali attivi.
id. IV. Utili ricavandi dal Magazzino di Previdenza, detratte L. 1500 annue devolute alla Cassa Cronici.
id. V. Entrate diverse.

Art. 153. — Le entrate di seconda categoria si dividono in quattro capitoli:

Capitolo I. Contributi dei Soci onorari.
id. II. Lire 1500 annue sugli utili ricavandi dal Magazzino di Previdenza, sempre quando la media di tali utili abbia raggiunto, negli ultimi tre anni, tale somma.
Capitolo III. Multe d'ogni specie.
id. IV. Interessi di capitali attivi — Doni — Elargizioni — Utili ricavandi in caso di lotterie, tombole, feste da ballo e simili — Lasciti testamentari — Assegnamenti di qualunque natura fatti in genere a favore dell'Associazione e non aventi altra precisa destinazione.

149 Il patrimonio sociale si divide in due categorie ~~distinte~~:
1ª Categoria: Cassa Mutuo Soccorso;
2ª " Cassa Cronici;
~~3ª " Magazzino di Previdenza~~,

aventi ~~una~~ ciascuna una distinta contabilità

150 appartengono alla Cassa Mutuo:
a) le tasse di ammessione;
b) le quote dei soci effettivi;
c). Il 10 per cento del reddito netto del Magazzino, in conformità dell'art. 10 del Regol. del Magazzino Cooperativo
d). i redditi della casa sociale;
e). Interessi di capitali relativi;

151 appartengono alla Cassa Cronici:
a). le quote dei soci Onorari;
b). le multe d'ogni specie;
c). Lire 1500 sugli utili ~~ricavandi~~ del magazzino ~~di previdenza~~ cooperativo di consumo
d) Interessi di capitali relativi.
e). Lasciti e donazioni, e qualunque altro provento non tassativamente destinato alla Cassa Mutuo e ad altri negozi

152 I lasciti o le donazioni che l'associazione conseguisse per un fine determinato ed avente carattere di perpetuità saranno tenuti distinti dal patrimonio sociale

e le rendite derivanti da essi saranno erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore.

Art. 154. — Le spese di prima categoria si distinguono in sette capitoli:

Capitolo I. Sussidi per le malattie temporanee — Spese funebri — Sussidi ai Soci cronici, giusta il disposto dell'art. 65.
id. II. Stipendi, retribuzioni e simili.
id. III. Imposte — Riparazioni ai fabbricati — Assicurazione contro gli incendi.
id. IV. Impiego fondi — Estinzione debiti — Interessi di capitali passivi.
id. V. Oggetti di cancelleria — Registri — Stampe diverse — Abbuonamento ai giornali.
id. VI. Spese di rappresentanza — Festeggiamenti — Beneficenza.
id. VII. Spese diverse.

183 Le spese della Cassa Mutuo si distinguono in 7 capitoli.

Capitolo I. Sussidi per le malattie temporanee - spese funebri ~~Spese funebri~~ — Sussidi ai Soci cronici, giusta il disposto dell'art. ~~65~~ 33
id. II. Stipendi, retribuzioni e simili.
id. III. Imposte — Riparazioni ai fabbricati — Assicurazione contro gli incendi.
" IV. Spese pel funzionamento della Biblioteca e per l'assegnamento dei premi di incoraggiamento.
id. V. Oggetti di cancelleria — Registri — Stampe diverse — ~~Abbuona~~ [redacted].
id. VI. Spese di rappresentanza — Festeggiamenti — Beneficenza.
id. VII. Spese diverse.

Art. 155. — Le spese di seconda categoria si distinguono in due capitoli:

Capitolo I. Sussidio ordinario ai Soci cronici.
id. II. Soccorsi straordinari — Impiego fondi.

184 Le spese della Cassa Cronici si distinguono in due capitoli:

Capitolo I. Sussidio ordinario ai Soci cronici.
id. II. Soccorsi straordinari — Impiego fondi.

Art. 158. — I capitali disponibili debbono essere impiegati con sicure cautele, dietro parere del Consiglio, ed a preferenza presso la locale Cassa di Risparmio od in titoli garantiti dallo Stato.

185 La realizzazione delle somme, l'investimento di quelle giacenti, nonchè le variazioni nella forma d'investimento, spettano al Consiglio, il quale deve impiegare i fondi nelle maniere seguenti:

a). In titoli emessi o garantiti dallo Stato italiano;

b). In titoli di prestiti debitamente autorizzati dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni.

c). In cartelle d'Istituti o di Società Nazionali di Credito fondiario;

d). In depositi presso la locale Cassa di Risparmio.

186 — La custodia dei valori sociali, tranne la somma occorrente per le spese ordinarie, è affidata al Presidente e al Segretario e all'Esattore, i quali sono solidariamente responsabili

Art. 143. — Il patrimonio sociale deve risultare da inventario consegnato in apposito registro, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Previa ricognizione degli oggetti in principio d'ogni anno, esso sarà nuovamente firmato dal Segretario e dal Presidente in carica, o da quello entrante.

Sempre quando si aggiunga o si diminuisca qualche oggetto al patrimonio sociale, si faranno le occorrenti modificazioni con apposite annotazioni e colle debite predette firme.

Annualmente si terrà pure conto del consumo dei mobili.

187

~~Art. 143.~~ — Il patrimonio sociale deve risultare da inventario consegnato in apposito registro, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Previa ricognizione degli oggetti in principio d'ogni anno, esso sarà nuovamente firmato dal Segretario e dal Presidente in carica, o da quello entrante.

Sempre quando si aggiunga o si diminuisca qualche oggetto al patrimonio sociale, si faranno le occorrenti modificazioni con apposite annotazioni e colle debite predette firme.

Annualmente si terrà pure conto del consumo dei mobili

+ 158 Il patrimonio sociale non potrà mai essere destinato ad altri scopi che non siano quelli stabiliti dal presente Statuto, e non potrà essere alienato nè in tutto nè in parte senza deliberazione dell'Ass. Generale coll'intervento della 2/3 ~~maggioranza~~ dei soci iscritti.

Art. 150. — In principio di ogni anno dovrà compilarsi il bilancio presuntivo, in cui saranno iscritti separatamente i diversi cespiti di entrata e stanziate tutte le somme per spese previste ed impreviste per la gestione dell'anno in corso.

159 ~~**Art. 150.**~~ — In principio di ogni anno dovrà compilarsi il bilancio presuntivo, e Nel primo trimestre d'ogni anno sarà compilato il Conto consuntivo dell'anno precedente, ed in esso saranno consegnate tutte le entrate e le spese, aprendo e chiudendo il conto stesso col preciso stato del patrimonio sociale al principio ed alla fine dell'anno.

Art. 159. — Nel primo trimestre d'ogni anno sarà compilato il Conto consuntivo dell'anno precedente, ed in esso saranno consegnate tutte le entrate e le spese, aprendo e chiudendo il conto stesso col preciso stato del patrimonio sociale al principio ed alla fine dell'anno.

Nel conto potranno comprendersi in uno stesso articolo le partite omogenee risultanti da regolari registri, o da allegati da unirsi a corredo del Conto.

Tutti i fondi, crediti, oggetti mobili ed immobili, che sono o diventeranno di proprietà del Sodalizio, dovranno figurare, nei rendiconti annuali, nell'attivo del patrimonio pel loro valore reale.

160 Per quanto riflette i Soci delle Consorelle a quest'Associazione aggregati sarà tenuta, a parte, una speciale contabilità.

Art. 149. — Altra Contabilità speciale è tenuta per quanto riflette i Soci delle Consorelle a questa Associazione aggregati.

145 - 146 - 147 - 148
149 - 151 - 156 - 157

CAPO XIII.

Bandiera Sociale.

Art. 126. — L'Associazione conserverà la vecchia Bandiera come reliquia veneranda della prima Associazione Generale Operaia inaugurata nel Regno, a perenne ricordo del Risorgimento Nazionale.

Art. 127. — La nuova Bandiera sarà esposta al balcone della Sede sociale esclusivamente nelle seguenti occasioni:

a) nel giorno anniversario della fondazione dell'Associazione (12 ottobre);

b) nei giorni in cui avranno luogo le Assemblee Generali ordinarie e straordinarie dei Soci;

c) nei giorni in cui avranno luogo le distribuzioni dei premi di incoraggiamento alla Sede sociale, o feste contemplate dall'art. 128;

d) nel giorno della morte e nei successivi, sino al tempo della sepoltura, del Capo dello Stato, del Presidente o di altri funzionari in carica dell'Associazione, dei Soci onorari o di persone dichiarate benemerite dell'Associazione;

e) nel giorno della festa nazionale dello Statuto.

Art. 128. — La nuova Bandiera non potrà uscire dalla Sede sociale se non sarà accompagnata da almeno dieci Soci, e se non nelle seguenti occasioni in cui l'Associazione è interessata a farsi rappresentare:

a) nel caso dei funerali del Capo dello Stato, di Soci si effettivi che onorari e di persone dichiarate benemerite dell'Associazione;

b) nei caso di Congressi o di Adunanze, in cui si discutano gli interessi generali delle Associazioni di M. S., delle Cooperative di Consumo e delle Casse di Previdenza per la vecchiaia;

c) nel caso di gite operaie fatte allo scopo di visitare esposizioni, mostre del lavoro, stabilimenti, officine, ecc., per constatare i progressi delle scienze, delle arti e delle industrie;

d) nel caso in cui l'Associazione sia essa stessa espositrice a qualche Mostra delle Associazioni di M. S. o di Previdenza;

CAPO ~~XIII.~~ XVII

Bandiera Sociale.

Art. 126. — L'Associazione conserverà la vecchia Bandiera come reliquia ~~veneranda~~ preziosa della prima Associazione Generale Operaia inaugurata nel Regno, a perenne ricordo delle ottenute libertà statutarie,

Art. ~~127.~~ — La nuova Bandiera sarà esposta al balcone della Sede sociale esclusivamente nelle seguenti occasioni:

a) nel giorno anniversario della fondazione dell'Associazione (12 ottobre);

b) nei giorni in cui avranno luogo le Assemblee Generali ordinarie e straordinarie dei Soci;

c) nei giorni in cui avranno luogo le distribuzioni dei premi di incoraggiamento

d) nel giorno della morte e nei successivi, sino al tempo della sepoltura, del Capo dello Stato, dei Presidenti delle associazioni locali di M. Soccorso dei Soci onorari ed effettivi e di persone dichiarate benemerite dell'Associazione;

e) nel giorno della festa nazionale dello Statuto.

~~Art. 128.~~ — La nuova Bandiera non potrà uscire dalla Sede sociale se non sarà accompagnata da almeno ~~dieci~~ cinque Soci, e se non nelle seguenti occasioni:

a) nel caso dei funerali del Capo dello Stato, dei Presidenti delle associazioni locali di M.S. di Soci si effettivi che onorari e di persone dichiarate benemerite dell'Associazione;

b) nel caso di Congressi o di Adunanze, in cui si discutano gli interessi generali delle Associazioni di M. S., delle Cooperative di Consumo e delle Casse di Previdenza per la vecchiaia;

c) nel caso di gite operaie fatte allo scopo di visitare esposizioni, mostre del lavoro, stabilimenti, officine, ecc., per constatare i progressi delle scienze, delle arti e delle industrie;

d) nel caso in cui l'Associazione sia essa stessa espositrice a qualche Mostra delle Associazioni di M. S. o di Previdenza;

e) nel caso in cui l'Associazione deliberasse di onorare, con speciali festeggiamenti, qualche Socio sì effettivo che onorario, o qualche altra persona che col suo ingegno, colla sua operosità o colle sue beneficenze abbia recato vantaggio, lustro e decoro alla Associazione od alla Patria;

f) nel caso in cui l'Associazione, invitata, deliberasse di assistere a feste inaugurali o anniversarie di Associazioni di M. S.;

g) nel caso in cui l'Associazione fosse invitata ufficialmente, dalle Autorità competenti, al ricevimento solenne del Capo dello Stato;

h) nel caso in cui la maggioranza dei Soci effettivi residenti ne faccia richiesta.

Art. 129. — Le deliberazioni, di cui nel precedente articolo, sono prese, in via ordinaria, dal Consiglio a maggioranza assoluta di voti, e, in casi d'urgenza, dalla Direzione, salvo a riferirne al Consiglio nella prima seduta successiva.

Qualora l'Associazione deliberasse di farsi rappresentare in una delle occasioni suddette, la Direzione, occorrendo, nominerà gli opportuni rappresentanti, e ne determinerà, ove d'uopo, l'indennità.

Cessa qualsiasi diritto ad indennità quando dieci Soci si offrono spontaneamente per rappresentare l'Associazione e per accompagnare la Bandiera sociale.

Art. 130. — La Direzione nomina in ogni anno un Porta-bandiera ed un supplente.

---

e) nel caso in cui l'Associazione deliberasse di onorare, ~~con speciali festeggiamenti~~, qualche Socio sì effettivo che onorario, o qualche benemerito dell'Associazione.

f) nel caso in cui l'Associazione, invitata, deliberasse di assistere a feste inaugurali o anniversarie di Associazioni di M. S.;

g) nel caso in cui l'Associazione fosse invitata ufficialmente, dalle Autorità competenti, al ricevimento solenne del Capo dello Stato;

164. Le deliberazioni di cui ~~di comma b)~~ nel precedente articolo, ad eccezione del comma g) devono sempre essere prese dal Consiglio ~~a maggioranza assoluta di voti~~ colla maggioranza di almeno 12 voti. Qualsiasi deliberazione in proposito è inappellabile.

Qualora l'Associazione deliberasse di farsi rappresentare in una delle occasioni suddette, la Direzione, occorrendo, nominerà gli opportuni rappresentanti, e ne determinerà, ove d'uopo, l'indennità.

Cessa qualsiasi diritto ad indennità quando ~~dieci~~ cinque Soci si offrono spontaneamente per rappresentare l'Associazione e per accompagnare la Bandiera sociale.

165 ~~Art. 130~~. — La Direzione nomina in ogni anno un Porta-bandiera ed un supplente.

Essi devono prestar servizio a richiesta della Direzione, saranno responsabili della Bandiera, e dovendo l'Associazione recarsi fuori di Firenze, saranno indennizzati del viaggio e del vitto.

La Direzione, avuto riguardo al servizio prestato, potrà concedere loro, alla fine di ogni ~~anno~~ quadrimestre qualche gratificazione.

CAPO XVI.

Disposizioni disciplinari.

Art. 162. — Saranno sospesi dai diritti di elettorato e di eleggibilità, dal voto deliberativo nelle assemblee e dalle cariche sociali:

a) i Soci effettivi in ritardo nel pagamento di tre quote mensili;

b) i Soci onorari che da dodici mesi non effettuarono in tutto od in parte il pagamento della loro quota annuale;

c) i Soci colpiti da mandato di comparizione o di cattura per qualcuno dei reati pei quali si farebbe luogo all'esclusione dall'Associazione;

d) i Soci civilmente interdetti od inabilitati, oppure notoriamente colpiti da malattie mentali;

e) i Soci che, coprendo cariche sociali, trascureranno gl'interessi dell'Associazione.

Art. 163. — Saranno sospesi dalla qualità di Socio per un termine non maggiore di mesi sei:

a) coloro che verranno meno al rispetto ed al buon trattamento che devono esistere tra Soci nella Sede sociale, oppure che per cause sociali recheranno, con calunnie, ingiurie, insulti o simili mali trattamenti, sfregio od oltraggio a qualcuno dei Soci;

b) coloro che turberanno l'ordine, il decoro o la tranquillità delle adunanze.

L'effetto della sospensione priva il Socio dai diritti ma non dagli obblighi suoi verso la Associazione.

Art. 164. — Non potranno far parte dell'Associazione e ne saranno espulsi:

CAPO XVI.

Disposizioni disciplinari.

166 **Art. 162.** — Saranno sospesi dai diritti di elettorato e di eleggibilità, ~~dal voto deliberativo nelle assemblee e~~ dalle cariche sociali; e non potranno prender parte alle assemblee ed al Referendum

a) i Soci effettivi in ritardo nel pagamento di tre quote mensili;

b) i Soci onorari che da dodici mesi non effettuarono in tutto od in parte il pagamento della loro quota annuale;

c) i Soci colpiti da mandato di comparizione o di cattura per qualcuno dei reati pei quali si farebbe luogo all'esclusione dall'Associazione;

d) i Soci civilmente interdetti od inabilitati, oppure notoriamente colpiti da malattie mentali;

167 **Art. 163.** — Saranno sospesi dalla qualità di Socio per un termine non maggiore di mesi sei: —

a) ~~Coloro~~, che, per fuire del servizio, hanno simulato malattie.

b) ~~*a*~~ coloro che verranno meno al rispetto ed al buon trattamento che devono esistere tra Soci nella Sede sociale, oppure quando el socio, con evidente mala fede, ~~si sia procurato~~, per mezzo di parole, scritti o stampati si sia permesso nei convegni sociali od altrove di denigrare la riputazione dell'associazione o di qualcuno socio per ragioni inerenti all'associazione stessa;

c) coloro che turberanno l'ordine, il decoro o la tranquillità delle adunanze.

L'effetto della sospensione priva il Socio dai diritti ma non dagli obblighi suoi verso la Associazione.

168 Cesseranno, in qualsiasi tempo, dal far parte dell'associazione, coloro a carico dei quali risulti che prima dell'ammissione abbiano subito condanne per le quali non ~~si~~ sarebbe luogo all'accettazione. dovuto fare

a) i condannati a pene correzionali per furto, truffa, attentato ai costumi ed altri delitti infamanti;

b) coloro che si allontaneranno dai buoni costumi e dalla via del dovere e dell'onore;

c) i colpevoli di malversazione o di prevaricazione a danno dell'Associazione ed i dediti allo stravizio;

d) coloro che saranno causa di disordini, danno o sfregio all'Associazione, o verranno meno al rispetto o recheranno sfregio od oltraggio all'Autorità sociale costituita od a qualunque dei funzionari in carica, così nell'esercizio delle loro funzioni che in dipendenza di esse.

d) coloro che saranno causa di disordini, danno o sfregio all'Associazione, o verranno meno al rispetto o recheranno sfregio od oltraggio all'Autorità sociale costituita od a qualunque dei funzionari in carica, così nell'esercizio delle loro funzioni che in dipendenza di esse.

Art. 165. — Sarà applicato il disposto dell'art. precedente ai Soci che si renderanno recidivi nell'incorrere in qualcuna delle circostanze previste dall'art. 163 ed ai Soci che, richiamati al loro dovere nelle adunanze od invitati dal Presidente ad uscire dalla sala, opporranno resistenza.

Art. 166. — L'espulsione di un Socio dovrà essere deliberata dal Consiglio colla maggioranza dei due terzi dei votanti, a scrutinio segreto, e dopo aver sentito le difese del Socio accusato.

Contro la deliberazione del Consiglio il Socio potrà sempre ricorrere al giudizio dell'Assemblea Generale.

Art. 167. — Gli espulsi dall'Associazione non hanno diritto al rimborso delle somme versate alla Cassa sociale, e non potranno più venire riammessi.

169

Saranno espulsi dall'Associazione:

a) ~~Coloro che per qualunque causa perdano~~ [illegible] ~~dell'onore~~ [illegible] ~~della legge~~ [illegible] ~~della perdita della qualità~~ [illegible] ~~di cittadino attivo~~;

b) I colpevoli di malversazione o di prevaricazione a danno dell'Associazione;

c) Coloro che saranno causa di disordini nelle adunanze, e che richiamati al loro dovere dal Presidente opporranno resistenza;

d) Coloro che con parole, scritti o stampati disonorino o compromettano l'associazione o diffamino i Membri che l'amministrano - qualunque socio, sia nella sede sociale - d'altrove, per ragioni inerenti all'associazione;

e) I recidivi contro il disposto dell'art. precedente, 167.

I Soci espulsi non potranno più venire riammessi ~~ad esercitare~~ [illegible] ~~di sorta~~.

170

~~Art. 166~~. — L'espulsione di un Socio dovrà essere deliberata dal Consiglio colla maggioranza dei due terzi dei votanti, a scrutinio segreto, e dopo aver sentito le difese del Socio accusato.

Contro la deliberazione del Consiglio il Socio potrà sempre ricorrere al giudizio dell'Assemblea Generale Ordinaria

171

I Soci che, per qualsiasi causa, cessano di far parte dell'associazione e gli espulsi non hanno diritto ad alcun rimborso o ad alcuna indennità per le somme da essi versate alla Cassa sociale.

Fascicolo VI

Pp. 47 a 50

At 172 . 184

Capo XIX

Cautele per lo scioglimento della Associazione e per le modifiche allo Statuto - Disposizioni diverse -

Art. 170. — La presente Associazione non si intenderà sciolta se non per deliberazione presa in generale adunanza colla presenza dei cinque sesti dei Soci effettivi e colla maggioranza dei due terzi dei votanti.

La deliberazione, per essere valida, dovrà inoltre contenere l'elenco dei Soci votanti e l'elenco di quelli assenti, purchè non decaduti, ed indicare i Soci aventi diritto al sussidio di cronicismo.

Art. 171. — In caso di scioglimento, il patrimonio sociale dovrà essere realizzato, depositato alla Cassa di Risparmio ed amministrato, possibilmente, — dal Municipio, con facoltà al medesimo di erogarne i frutti a favore dei Soci cronici all'epoca dello scioglimento e di quelli che successivamente diventassero tali, purchè Soci effettivi alla stessa epoca.

Art. 172. — Unitamente ai fondi, sarà depositata la deliberazione di scioglimento, perchè possa servire di norma agli amministratori delegati per la conveniente distribuzione dei frutti in parti eguali agli aventi diritto.

Una copia della stessa deliberazione, i verbali d'inventario e d'incanto, lo Statuto ed i Regolamenti in vigore, le carte d'ufficio e tutte quelle conservate nell'archivio sociale, saranno depositate nell'archivio municipale.

Se il Municipio si rifiutasse di accettare il deposito e l'amministrazione dei fondi, e il deposito di detti documenti e carte, la Direzione provvederà al caso, in modo che la loro conservazione sia guarentita, e l'ente morale o l'Istituto che vorrà di ciò incaricarsi, sarà rivestito della facoltà di cui all'art. 171.

172 **Art. 170.** — La presente Associazione non si intenderà sciolta se non per deliberazione presa in generale adunanza colla presenza dei cinque sesti dei Soci effettivi e colla maggioranza dei due terzi dei votanti, anche se l'adunanza non è di prima convocazione.

La deliberazione, per essere valida, dovrà inoltre contenere l'elenco dei Soci votanti e l'elenco di quelli assenti, purchè non decaduti, ed indicare i Soci aventi diritto al sussidio di cronicismo.

173 In caso di scioglimento, il patrimonio della Cassa-Mutua dovrà essere realizzato ed assegnato a quell'istituto di beneficenza indicato dall'assemblea stessa dei soci che delibera lo scioglimento.

Il patrimonio della Cassa-Cronici dovrà pure essere realizzato ed assegnato a quell'istituto di beneficenza che ha per scopo di soccorrere i vecchi cronici, col l'obbligo di erogarne i frutti a favore dei soci dichiarati cronici all'epoca dello scioglimento e dei soci che successivamente diventassero tali, purchè soci effettivi alla stessa epoca.

[e indicato pure dall'assemblea,

174 Dei lasciti e le donazioni che la Società avesse conseguito per un fine determinato avente carattere di perpetuità si osserveranno le leggi vigenti sulle opere pie.

Art. 174. — La realizzazione del patrimonio sociale, in caso di scioglimento, sarà curata dalla Direzione, mediante incanto volontario, in cui si venderanno tutti i mobili ed immobili formanti il patrimonio sociale, e di tutto si farà constare da apposito preventivo inventario e da successivo verbale d'incanto redatti da un notaio.

Art. 172. — Unitamente ai fondi, sarà depositata la deliberazione di scioglimento, perchè possa servire di norma agli amministratori delegati per la conveniente distribuzione dei frutti in parti eguali agli aventi diritto.

Una copia della stessa deliberazione, i verbali d'inventario e d'incanto, lo Statuto ed i Regolamenti in vigore, le carte d'ufficio e tutte quelle conservate nell'archivio sociale, saranno depositate nell'archivio municipale.

Se il Municipio si rifiutasse di accettare il deposito e l'amministrazione dei fondi, e il deposito di detti documenti e carte, la Direzione provvederà al caso, in modo che la loro con-

Art. 173. — Il capitale poi sarà devoluto alla prima Associazione che si costituirà in Pinerolo in nome collettivo degli operai quì residenti, con obbligo però di accettare nel suo seno, senza condizione di sorta, tutti gli operai della presente non decaduti all'epoca del suo scioglimento.

Lo stesso capitale però non potrà dalla nuova Associazione essere reclamato che dopo il primo anno di prospera vita, e se non mediante idonea cautela.

~~Art. 176.~~ — Le proposte dirette alla modificazione del presente Statuto, prima di essere portate all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci, saranno sottoposte all'esame di una *Commissione permanente* costituita nelle persone del Consulente legale, del Presidente, del Vice-Presidente, del Direttore e del Consigliere anziano.

178

~~Art. 174.~~ — La realizzazione del patrimonio sociale, in caso di scioglimento, sarà curata dalla Direzione, mediante incanto volontario, in cui si venderanno tutti i mobili ed immobili formanti il patrimonio sociale, e di tutto si farà constare da apposito preventivo inventario e da successivo verbale d'incanto redatti da un notaio.

~~172~~

Una copia della ~~stessa~~ deliberazione di scioglimento, i verbali d'inventario e d'incanto, lo Statuto ed i Regolamenti in vigore, le carte d'ufficio e tutte quelle conservate nell'archivio sociale, saranno depositate nell'archivio municipale.

176.- Come il vecchio -

176

48

177 I locali dell'Associazione non potranno mai essere adibiti ad altri usi fuorchè a quelli riguardanti esclusivamente l'amministrazione del Sodalizio.

178 I Soci non potranno mai addivenire alla ripartizione del patrimonio sociale per qualsiasi motivo.

+ Nessun registro: documento [illegible] [illegible] [illegible] dei locali sociali. [illegible] [illegible] [illegible] permettere [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Art. 169. — I Soci non potranno mai addivenire alla ripartizione dei fondi sociali per qualsiasi motivo.

179 **Art. 175.** — Fanno parte integrante del presente Statuto-Regolamento:

a) Le norme e le disposizioni per la distribuzione dei *premi di incoraggiamento* ai Soci e ai figli di Soci premiati nelle scuole elementari e professionali;

b) Lo speciale Regolamento per la Cassa Cronici.

Art. ~~175~~. — Fanno parte integrante del presente Statuto-Regolamento:

~~a) Lo speciale Regolamento del Magazzino di Previdenza;~~

a) Lo speciale Regolamento per la Cassa Cronici;

b) Le norme e le disposizioni per la distribuzione dei *premi di incoraggiamento* ai Soci e ai figli di Soci premiati nelle scuole elementari e professionali;

180 Per quanto non è tassativamente prescritto dal presente Statuto-Regolamento si ricorrerà alle disposizioni sancite dal vigente Codice Civile e di Commercio ed alla legge Comunale.

CAPO XVIII.
Disposizioni transitorie.

CAPO ~~XVIII.~~ XX
Disposizioni transitorie.

181 Il fondo di L. 1326,37 intestato alla Cassa "Vedove ed orfani" passerà alla Cassa-Mutuo, ~~[illegible]~~.

~~L'assemblea~~

183 per quelle eventuali modifiche al presente Statuto-Regolamento che fossero richieste dall'autorità superiore per poter ottenere il riconoscimento giuridico provvederà il Consiglio con apposite deliberazioni.

182. Le disposizioni del presente Statuto non hanno effetto retroattivo per quanto riguarda il diritto di voto e le vendette. 50

184 **Art. 180.** — Il presente Statuto-Regolamento andrà in vigore non appena l'associazione avrà conseguita la personalità giuridica.

Saranno abrogati e cesseranno, a tale epoca, di aver vigore ogni Regolamento e disposizioni anteriori contrarie al presente Statuto.

Il presente Statuto-Regolamento venne, articolo per articolo e quindi complessivamente, discusso ed approvato nelle Assemblee Generali dei Soci tenutesi nei giorni ~~13 e 23 settembre 1900.~~ 8 e 9 Giugno 1906

Pinerolo,

Art. 180. — Il presente Statuto-Regolamento andrà in vigore col 1° Novembre 1900.

Saranno abrogati e cesseranno, a tale epoca, di aver vigore ogni Regolamento e disposizioni anteriori contrarie al presente Statuto.

Il presente Statuto-Regolamento venne, articolo per articolo e quindi complessivamente, discusso ed approvato nelle Assemblee Generali dei Soci tenutesi nei giorni 13 e 23 settembre 1900.

Pinerolo, 25 Settembre 1900.

~~189~~

Associazione Generale degli Operai
di Vimercate

Relazione all'Onorevole Commissione Permanente
per l'esame delle Modificazioni allo Statuto-
Regolamento proposte dalla Commissione
nominata dal Consiglio di Rappresentanza
il 18 Settembre 1906.

Egregi Consoci,

Invitati dall'On. Consiglio di Rappresentanza a rivedere il vigente Statuto Sociale e a proporre le modifiche ritenute più opportune e necessarie pell'incremento e il benessere del nostro Sodalizio, accettammo ben volentieri l'onorifico e delicato incarico, ed ora ci onoriamo di sottoporre all'esame vostro, o Egregi Consoci, e a quello del nostro ben amato Consulente legale, che tanto affetto nutre verso la nostra Associazione, quelle modificazioni che, dopo maturo esame, abbiamo creduto giovano tornar utili al Sodalizio ed ai singoli Soci.

Anzitutto dobbiamo dichiarare che il nostro compito non riuscì né lungo, né oltremodo difficile, giacchè lo Statuto-Regolamento in vigore, redatto con larghezza d'vedute e con intenti moderni, in confronto a quelli di moltissime Associazioni congeneri, da noi esaminati, è pur sempre lo Statuto che concede maggiori diritti e garanzie ai Soci col loro minor aggravio possibile, e salvaguardando nello stesso tempo

i diritti e le garanzie dell'associazione stessa. Lo Statuto-Regolamento attuale ha concorso ad uno sviluppo straordinario della nostra associazione. Difatti, mentre nel 1900 l'associazione contava poco più di 250 soci effettivi, ora il numero dei soci effettivi è salito ad oltre 620, numero di soci mai raggiunto dall'epoca della sua fondazione fino a noi.

È vero che anche altri elementi contribuirono a questo straordinario sviluppo, ma, senza dubbio, la principal causa di siffatto progresso furono le saggie disposizioni dello Statuto attuale, le quali attrassero la simpatia generale al nostro sodalizio.

Ond'è che noi non abbiamo fatto altro che seguire lo stesso intento colla quale già fu compilato il presente Statuto, e adattare, modificare e aggiungere quelle disposizioni rese ora necessarie dal numero stragrande di soci e dalla possibilità che l'associazione intende di ottenere il riconoscimento giuridico.

E pertanto noi proponiamo alcune modificazioni alle disposizioni riguardanti la disciplina nelle assemblee, e proponiamo ~~l'~~ aggiunta alle disposizioni riguardanti le elezioni, le quali sono conformi a quelle in uso nelle elezioni elettorali amministrative, per quanto fu possibile il coordinare delle disposizioni agli usi di una associazione privata.

Viene ora proposto che per ottenere il diritto di intervenire alle assemblee e a qualunque votazione, il socio debba avere compiuto e pagato il noviziato di sei mesi. - Questa modificazione è ovvia e razionale, giacchè il socio prima della scadenza dei sei mesi di noviziato durante i quali non ha diritto a qualsiasi suffragio non può avere esatta conoscenza dell'andamento dell'amministrazione sociale, e, in generale, il suo voto potrebbe dipendere da altre cause che non siano quelle dettate dal benessere dell'associazione.

Col proposto Referendum crediamo di aver tolto ai soci il disturbo di assistere ad assemblee che, pel numero grande degli accorrenti, riescono il più delle volte lunghe e tumultuose, e per conseguenza spesso il risultato di dette assemblee non sono conformi alla maggioranza dei soci. - Ad ogni modo facciamo notare che il Referendum proposto, anzichè diminuire la sovranità del socio nelle assemblee, stabilite dal presente statuto, mira a facilitare al socio l'esercizio di questa sovranità, in quei casi in cui le questioni si possono facilmente risolvere col sì o col no. - Del resto il Referendum è introdotto in quasi tutte le amministrazioni per evitare assemblee numerose e per diminuire la responsabilità degli amministratori.

Presentiamo ancora altre modificazioni di non lieve importanza affinché l'Associazione possa ottenere, volendolo, e senza ulteriori modifiche al suo Statuto, il riconoscimento giuridico.-

Che se poi l'assemblea non riconoscesse opportuno detto riconoscimento giuridico, ciò non toglie che le proposte modificazioni siano utilissime e quasi indispensabili al buon andamento della Associazione stessa. Difatti noi proponiamo norme precise pel funzionamento della contabilità, che dovrà essere divisa in due sezioni distinte ed indipendenti: Cassa Mutuo e Cassa Comici, colle relative entrate ed uscite; stabiliamo, secondo legge, gli obblighi dei tindici; le cautele da usarsi nell'impiego dei fondi sociali; la responsabilità personale degli amministratori, la tassativa prescrizione di non usare i fondi sociali se non per gli scopi stabiliti dallo Statuto sociale e le norme e le cautele da usarsi in caso di scioglimento della Associazione.

Vero, oltre a queste due grandi specie di modificazioni, portate a cui diedero causa e il numero straordinario dei tindici e la possibilità d'essere l'Associazione costituita in ente giuridico, altre ne proponiamo di minor importanza e che sono frutto dell'esperienza.

Veniamo subito a dichiarare che dette modificazioni – e molte di esse più di forma che di sostanza – non alterano in minima parte lo scopo dell'Associazione, non ledono i diritti acquisiti dei Soci; anzi concedono ad essi qualche non lieve vantaggio.

Proponiamo adunque che il sussidio cominci il giorno successivo della notificazione della malattia alla Sede Sociale.

Ora è stabilito che il sussidio cominci il terzo giorno dalla dichiarazione di malattia, purchè detta dichiarazione sia fatta nei primi due giorni. – In caso contrario il sussidio principia solo il giorno successivo alla dichiarazione medica. E nelle malattie chirurgiche il sussidio comincia il giorno successivo all'avvenuto infortunio.

Quasi sempre quando un Socio cade malato, non ricorre al medico che un giorno o due dopo; ed il medico, in coscienza, appone alla dichiarazione di malattia la data anteriore di un giorno o due. Così il Socio viene a percepire il sussidio il giorno dopo la dichiarazione medica, mediante l'apposizione al certificato di data anteriore alla scrittura del certificato stesso. – Che diremo poi di quei furbi che, ingannando il medico, si fanno rilasciare il certificato colla data anteriore di due o tre giorni della vera malattia?

Viene pertanto a togliere questo inconveniente la modificazione proposta. – Si dà il sussidio il giorno dopo che l'ufficio sociale è avvisato, e così tutti gli inganni restano esclusi.

Per le malattie veneree e per quelle provenienti da abuso di liquori, vino o da risse proponiamo che il sussidio decorra solo nei giorni in cui il malato è costretto a letto per ordine del medico.

È questa una giusta e ragionale modificazione, perchè ognuno sa che molte malattie veneree e qualche malattia proveniente da ubbriachezza, da risse non producono, se non per qualche tempo, l'impossibilità al lavoro, ma possono durare anni ed anni; anche con qualche intervallo di recrudescenza di malattia, nel qual tempo l'ammalato è costretto ad abbandonare le sue occupazioni e stare a letto.

Ricordiamo poi, a proposito di malattie, che l'amministrazione sola ha il diritto e il dovere di sorvegliare i soci ammalati, e che solo nei casi eccezionali può farli visitare dai soci in questo delicato ufficio. Ad ogni modo, come in questo, così in tutti gli altri casi non contemplati nello Statuto, i soci sono solo moralmente tenuti a disimpegnare gli incarichi dati loro dall'amministrazione a mente dell'art. 13. dello Statuto. – Del resto, per tutto quanto riguarda la

sorveglianza degli infermi; noi ci riferiamo alle osservazioni che si trovano nella Relazione 20 agosto 1900 del Socio Venezia approvata dall'Assemblea il 15 settembre stesso anno.

Viene proposta la proroga non oltre i sei mesi al Socio che abbia simulato la malattia per fruire del sussidio. E ciò in linea di giustizia, giacchè giova assai più reo colui che simula la malattia che quegli che, realmente malato, pure, facendo anche uno sforzo, vuol lavorare qualche poco od uscir di casa senza essersi ricordato di domandare il permesso al Medico. - E pure quest'ultimo è punito con dieci giorni di sospensione.

Sorpassando su altre modificazioni di lieve importanza, passiamo ora a parlare della modificazione portata all'articolo riguardante l'ammissione a soci. - Pare, a prima vista, che il portare da 20 a 30 il numero dei richiedenti per essere dispensati totalmente dal pagamento delle tasse di ammissione sia il voler fermare l'ascesa gloriosa della nostra Associazione. Ma se si considera che il numero fissato di 20 nel 1900 con soli 250 soci non sembrava esagerato, si deve pur convenire che il numero proposto di 30, ora che l'Associazione si compone di oltre 600 soci

non sia esagerato ma bensì proporzionato alla potenza dell'associazione stessa. - È certo che l'istituzione dei gruppi fu una fortuna per il sodalizio che vide rapidamente aumentato il numero dei soci; ma noi crediamo sia conveniente far in modo che questa concessione non sia fonte di abusi, e che per essa non si sopprima addirittura la tassa d'ammissione, ciò che assolutamente non è nè nella lettera nè nello spirito del presente Statuto.

Ben debito poi di evidente equità e giustizia, pur lasciando che il quinto del gruppo dei 30 che collettivamente fanno domanda d'ammissione, ed aventi ~~oltre~~ 40 e più anni, goghino la metà della rispettiva tassa d'ingresso, proponiamo che, dopo i 45 anni e fino ai 50 la tassa aumenti di lire 10 ogni anno. - Non occorrono parole per dimostrare la convenienza di questo aumento e perciò passiamo alle modificazioni riguardanti le disposizioni per gli onori funebri.

Stabilito l'onore che si deve rendere al socio defunto coll'accompagnamento di cinquanta soci e colla bandiera, noi ci siamo fatti la domanda se sia o non conveniente il sopprimere, per quanto concerne, dal canto l'altra parte di onori funebri non inerenti all'associazione, e di versare invece una somma fissa a mani della famiglia del socio defunto, lasciando ad

esso, volendolo, l'incarico di occuparsi del rimanente.

attualmente l'associazione, alla morte del socio, spende lire 37 e provvede essa stessa agli onori funebri, e lascia poi alla famiglia del socio defunto di provvedere alle medesime onoranze, purchè queste non siano inferiori a quelle stabilite dall'associazione, e in questo caso dà alla famiglia stessa le lire 37 mentre dovrebbe al bidello, anche quando il socio avesse appartenuto a culto che non ammette nel suo rito spese di sepoltura, o poi che per ragioni indipendenti dalla famiglia non potesse aver luogo la funzione funebre si pagano lire 37 alla famiglia.

Da ciò si scorge come il socio appartenente in vita ad un culto che non ammette nel suo rito spese di sepoltura sia, sotto questo riguardo specialmente privilegiato in confronto agli altri, perchè mentre egli può, morendo, aiutare la sua famiglia, gli altri, anche volendolo, non possono aiutare la loro, perchè obbligatoria, per essi, l'onore funebre.

D'altra parte è così poco l'onore funebre che si può rendere ad un socio defunto con 37 lire che è poco meno che il farlo trasportare per carità. - Occorrerebbe adunque, se si continua a pensare che l'onore funebre dipenda non tanto dall'accompagnamento dei soci, quanto dagli altri apparati esteriori, disporre di una somma ben maggiore cioè di altre lire settanta, per avere gli onori funebri almeno eguali

a quelli stabiliti dalle altre associazioni. - Ma se si considera che gli onori funebri che i soci possono rendere ad altro socio defunto, consistono principalmente nella loro presenza e nella presenza del vessillo sociale all'accompagnamento all'ultima dimora, e che spesse volte il socio lascia nella miseria la madre, i figli o la sposa, o che, ad ogni modo, in quelle tristi occasioni occorrono denari in tutte le famiglie, forse si potrà giungere ad una modificazione riguardante gli onori funebri.

È certo che con le lire 30 ora stabilite, non si possono rendere onori funebri degni d'un socio; occorrerebbe stabilire una somma maggiore come abbiamo detto.

Vagliato il pro ed il contro, dopo aver ponderato bene ogni cosa, noi siamo venuti nella determinazione di proporre che, sempre fermo l'accompagnamento dei soci, si conceda alla famiglia del socio defunto l'indennità di lire 40 se il socio ha compiuto il noviziato di sei mesi e non ha dieci anni di anzianità sociale; di lire 50 se il socio ha più di dieci anni di anzianità sociale. - La Direzione poi, a richiesta della famiglia, può accordare pure agli incombenti che del caso ed agli onori funebri nel limite della somma assegnata. Così, fermi gli onori funebri per parte della associazione col mandare 50 soci e la Bandiera all'accompagnamento, la famiglia sarà libera di prodigare o non al suo caro quegli altri onori funebri che crederà opportuno.

Alla maggior spesa prodotta da questa modificazione, potrà provvedere il fondo della "Cassa Vedove ed Orfani", la quale, con un articolo transitorio si propone di fondere con quella del Mutuo. E ciò si propone anche perchè i sussidi alle Vedove ed agli Orfani possono dar luogo a lagnanze e a parzialità. D'altra parte il sussidio dato alla morte del Socio può tener luogo del sussidio concesso alle Vedove ed Orfani.

Noi abbiamo esposto, sulla questione degli onori funebri, le nostre idee, ma dichiariamo fin d'ora che, se non converranno interamente con Voi, o egregi Colleghi, saremo lieti di accogliere quell'altra soluzione o di mantenere ~~lo Statu quo~~ le cose al loro stato presente sì e come piacerà a Voi e all'assemblea di decidere.

Riguardo alla Bandiera che per il passato fu oggetto di tante discordie, invece di essere segnacolo di pace e di fratellanza, abbiamo seguito il principio informatore dell'attuale Statuto. Tutti i Soci devono sapere quando la loro Bandiera deve esporsi al balcone ed uscire dalla sede Sociale. E perciò sono nettamente stabiliti i casi, che sono identici agli attuali, tolto una frase che ancora poteva dar luogo a contestazioni e a discordie. Con il Vessillo Sociale ritornerà, come avrebbe dovuto sempre rimanere, l'emblema caro e venerato di tutti i Soci. Anche per questa parte noi ci riferiamo alle giuste osservazioni

fatte dal Socio Verrestre nella sua Relazione del 20 agosto 1900.

Ed ora abbiamo finito. - Se non avremo potuto corrispondere ai vostri desideri, alle vostre speranze ed a quelle dell'assemblea, credetelo pure, o Egregi Consoci, non fu per mancanza di buona volontà.

Noi abbiamo esaminato tutti i verbali dell'Associazione dal 1901 in poi; abbiamo letto molti Statuti di Associazioni congeneri, abbiamo meditato, consultato le Leggi concernenti le Associazioni di M. S. abbiamo insomma fatto tutto quello che per noi era possibile al fine di presentarvi modificazioni ed aggiunte che potessero favorire l'incremento della nostra cara Associazione, e togliere ogni causa di attrito fra i Soci che pur sono figli tutti della stessa Madre.

A Voi ed all'avvedutezza del nostro Consulente legale, Cav. Avv. Bouvier, che sempre, con alto intelletto d'amore, si occupa delle questioni riguardanti il bene dell'Associazione, l'esaminare, e portare alle modificazioni proposte quelle migliorie che reputerete più opportune.

Pinerolo 24 Settembre 1906.

La Commissione
Pietro Verrestre
Demo
A. Fabrizio

Verbale Commissione Statuto

21/4/1905

La Commissione permanente stabilito dall'art.to 176 del vigente Statuto sociale: riunitasi in seduta ventuno aprile mille novecento cinque nelle persone dei signori Bouvier Avv.to Cav. Alfredo, commissario legale: Gallina Filippo, presidente: Dasso Antonio, Angelino Antonio, vice presidente: Giaj Giuseppe, direttore anziano ¼ Morero Carlo, consigliere anziano, 2/2 l'assistenza dell'infrascritto Segretario:

Sentita lettura del verbale consigliare 18 febbraio 1905 e della relazione in data dieci marzo p.p. della Commissione speciale stato nominato in detta seduta 18 febbraio scorso, per gli opportuni studi per riconoscere se le condizioni finanziarie del nostro Sodalizio erano tali da permettere un aumento di sussidio ai soci infermi:

Udita pure lettura della deliberazione consigliare quattordici aprile corrente, colla quale si accoglieva favorevolmente la proposta Dasso, tendente a portare il sussidio a L. 1,50 al giorno per tutti i soci effettivi infermi senza distinzione di anzianità:

Ritenuto essere del tutto accoglibile il proposto aumento, il quale tende unicamente a favorire i soci ascritti al Sodalizio, senza alcun danno per la nostra Associazione, come risulta ampiamente dimostrato dalla dettagliata relazione sopra ricordata.

Per suesposti motivi, la Commissione unanime determina di rassegnare con voto favorevole all'Assemblea generale, il proposto aumento di sussidio da Lire 1,25 a L. 1,50 di 1ª serie e per tutti i soci indistintamente.

1,25

Successivamente, vista la domanda presentata dal socio Noce Paolo, perchè al comma d) dell'art.o 127

del vigente statuto sociale, sia aggiunto che la bandiera venga pure esposta al balcone in occasione del decesso dei soci effettivi =

La Commissione esprime avviso favorevole per l'accoglimento di tale aggiunta =

1/1 essendo assente per malattia il signor ut supra 2/2 il quale dichiarò di aderire pienamente a quanto avrebbe deliberato la Commissione; avendosi pure, ut supra

Il Presidente
Gattiera Filippo

Il Consulente Legale
Avv. Bonvin

I Vice presidenti
Dasso Antonio
Angelino Antonio

Il Consigliere anziano
Morero Carlo

Il direttore anziano
Giaj Giuseppe

B. Bosco Segr.

Articoli dello statuto modificati in seduta
1° aprile 1906
dell' Assemblea generale

Artº 32

« Il servizio sanitario viene affidato, secondo le sue esigenze, a due o più medici chirurghi nominati dal Consiglio o dai soci effettivi, sempre quando la maggioranza di questi ne faccia formale domanda, o ad essi sia demandato dal Consiglio »

Artº 89-

Si aggiunge: « Lettera h) Nomina i sanitari sociali in conformità all' artº 32.

Artº 91

Lettera d) provvede alla nomina ed al licenziamento degli impiegati dell' amministrazione-

E si aggiunge « Lettera g) Formula e provvede all'esecuzione del capitolato di concorso pei medici sociali.

Articoli modificati dall'Assemblea Generale dei soci in adunanza 12 luglio 1903.

Articolo 52.

Al decesso di un socio, sia effettivo che onorario, o di una persona dichiarata benemerita dell'Associazione, cinquanta soci ed un consigliere, invitati per turno, con facoltà di farsi surrogare, il consigliere da altro consigliere, ed i soci da altri soci, oppure dal padre, o da fratello o da figlio, oppure ancora da altra persona benevisa al consigliere di turno, purché non inferiori ai 15 anni, accompagneranno ecc. ecc.

Articolo 91.

Lettera sh } Il Consiglio sanziona l'applicazione dell'articolo 122

Articolo 122.

(Aggiunta) In dati casi il consiglio può accordare congedi al consigliere che è impedito dall'intervenire alle sedute.

Articolo 128.

La nuova Bandiera non potrà uscire dalla sede sociale se non sarà accompagnata da almeno cinque soci, non compreso il porta-bandiera, e se non ecc....

Modifiche apportate al Regolamento pel Magazzino di Previdenza.

Articolo 10.

Dagli utili netti risultanti dal rendiconto annuale verrà corrisposto a titolo d'indennità, il 5 p% sullo ammontare dei medesimi ai membri componenti la Commissione in proporzione del loro intervento alle adunanze e delle settimane in cui hanno prestato servizio; e verranno dedotte lire 1500 per la Cassa Infermi.

La somma rimanente verrà ripartita in ragione del 50 p%

al Mutuo e 50 p% ai soci consumatori sulla base degli acquisti fatti.

Articolo 12.

La distribuzione dei risparmi comincia ogni anno 8 giorni dopo che il Consiglio di Amministrazione, constatato, in seguito al referto della Direzione, l'ammontare degli utili, ne approverà il riparto ed autorizzerà i relativi pagamenti.

Articolo 13.

I risparmi non ritirati entro tre mesi dall'autorizzazione consigliare sono prescritti a favore della Cassa vedove ed orfani dei soci effettivi.

Articolo 14.

Ultimo alinea.

Pel pane: Le spese di panificazione, l'aggio del Magazziniere: un interesse non maggiore di cent. 1 per Kg. di pane.

Articolo 17.

Abrogato.

26/06/1906 Verbale Commissione Statuto

Associazione generale degli operai
~ di Pinerolo ~

La Commissione permanente stabilita dall'art.° 176 del vigente Statuto sociale:
in persona dei signori Bouvier Avv.to Cav. Alfredo, consulente legale; Razetti Flavio, presidente, Ferrari Vittorio, Vaglio Giacomo, vice presidenti; Ellena Giuseppe Direttore anziano e Garnero Giuseppe, consigliere anziano,
Riunitasi il Ventinei Giugno ultimo scorso e sette Luglio corrente:
Udita lettura del nuovo schema di Statuto proposto dal Presidente, di concerto colla Direzione,
Previa discussione generale e speciale in ordine alle singole modificazioni introdotte
Lo manda sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci, con voto favorevole, ad eccezione di quello dell'avv.° Bouvier, che è contrario.

Letto il presente in seduta della Direzione il giorno 14 luglio, venne approvato e da chi infra sottoscritto

Il Consulente legale

Il Presidente

Il Direttore anziano

Ellena Giuseppe

Verbale Assemblea 29/7/1906

Il presidente dichiara che il secondo ordine del giorno riguarda la discussione del nuovo progetto di statuto e ~~dichiara~~ che egli lo ritirava dichiarandosene l'autore, per cui scioglieva la seduta.

Il socio Demo fa osservare che il detto regolamento era stato ~~fatto~~ ~~dalla~~ compilato e presentato dalla Direzione, per cui non essendovi la rinuncia di questa, ritiene che non sia nelle competenze del presidente di ritirarlo; epperchè il detto presidente ha lasciato l'aula, fa proposito perchè la seduta continui ed assuma la presidenza il consigliere più anziano fra ~~dei~~ presenti

L'assemblea per acclamazione approva la proposta ed il consigliere Mensa, come ~~quale~~ più anziano dei consiglieri presenti, assume la presidenza.

~~Il quale~~ Questo dichiara che pur riconoscendo il suo diritto di presiedere, ed anche accogliendo l'invito dell'Assemblea, dichiara continuativa la medesima sul secondo oggetto dell'ordine del giorno

Il socio Demo ~~rilevando che~~ invita il presidente a mettere in votazione la proposta di respingere sdegnosamente il progetto di statuto presentato all'Assemblea

Messa dal presidente in votazione detta proposta la stessa viene approvata a grandissima maggioranza da oltre trecento soci

Pinerolo 29 luglio 1906

Letto ed approvato seduta stante, venne sottoscritto da chi infra

Il consig

Il presente verbale venne redatto in doppio originale, del quale uno venne consegnato al segretario dell'Associazione, perchè venga inserto agli atti sociali, e l'altro dato in consegna al consigliere Mensa Teobaldo, per gli effetti che del caso, ut supra.

Il consigliere anziano
Mensa Teobaldo
Ambrosino Francesco
Pacchiotti Leopoldo
Racca Giovanni
Cut Demo
Alberto Filomena
Dorro Antonio
A. Bosca Segr.